

Università degli Studi di Verona
Istituto di Storia

Andrea Castagnetti

La società veneziana nel Medioevo.

I
Dai tribuni ai giudici

Libreria Universitaria Editrice
Verona 1992

[3]

Indice

Avvertenza 5

Cap. I. Il ducato veneziano: formazione, istituzioni ed organizzazione territoriale

| | |
|--|----|
| 1. La conquista longobarda | 7 |
| 2. La formazione della <i>provincia Venetiarum</i> | 9 |
| 3. Duca, tribuni e <i>populus</i> | 18 |
| 4. <i>Populi, civitates e castra</i> | 33 |
| 5. I <i>castra</i> veneziani, centri insediativi, e i castelli del Regno Italico, centri di potere signorile | 39 |
| 6. Ancora un confronto con il Regno: assenza di funzioni politiche esercitate da enti ecclesiastici | 45 |

Cap. II. Tribuni, *maiores* e giudici

| | |
|---|----|
| 1. Famiglie preminenti: attività pubblica ed esercizio di governo | 51 |
| 2. Le famiglie ducali (secoli VIII-IX) | 60 |
| 3. I tribuni nel secolo IX | 66 |
| 4. <i>Maiores</i> nel secolo IX e nella prima metà del secolo X | 69 |
| 4.1. Documentazione pubblica e privata | 69 |
| 4.2. Cronaca di Giovanni diacono | 72 |
| 5. La dislocazione geografica di tribuni e <i>maiores</i> | 74 |
| 6. Continuità o meno delle famiglie dei tribuni | 76 |
| 7. Continuità o meno delle famiglie dei <i>maiores</i> | 78 |
| 7.1. Documentazione pubblica e privata | 78 |
| 7.2. Cronaca di Giovanni diacono | 82 |
| 8. Crisi del ceto tribunizio e affermazione delle famiglie dei <i>maiores</i> fra IX e X secolo | 86 |
| 9. <i>Primates</i> e giudici | 89 |

Cap. III. I giudici in età precomunale (1064-1140)

| | |
|--|-----|
| 1. I giudici e l'amministrazione della giustizia | 99 |
| 2. I primi giudici noti (1064-1074) | 102 |
| 3. L'attestazione usuale della funzione di giudice fino alla vigilia del comune (1087-1140) | 106 |
| 4. Elenchi di giudici | 122 |
| 4.1. Elenco dei giudici per anno | 122 |
| 4.2. Elenco dei singoli giudici con gli anni di attestazione documentaria per ordine cronologico | 124 |

| | |
|---|-----|
| 5. Le famiglie dei giudici | 126 |
| 5.1. Elenco di giudici per famiglie, con l'indicazione degli anni di attestazione documentaria | 126 |
| 5.2. Famiglie di giudici in età ducale, per le quali non compaiono giudici nel primo periodo comunale | 129 |
| 5.3. Primo giudice, prima attestazione pubblica della famiglia, duchi | 130 |
| Conclusioni | 135 |
| Indice dei nomi di persona | 141 |
| Indice dei nomi di luogo | 151 |

[5]

Avvertenza

Il contributo presente costituisce una anticipazione di un più ampio studio, avviato nell'autunno del 1987 e tuttora non concluso, dal seguente titolo provvisorio: *Territorio, società e politica a Venezia dall'età ducale alla prima età comunale (secoli VIII-XII)*.

Sulla scorta di questo studio sono stati redatti, prima di quello presente, altri tre contributi parziali: i primi due, relativi all'età ducale, già approntati per la pubblicazione nella *Storia di Venezia*, a cura dell'istituto della Enciclopedia Italiana e della Fondazione Cini, concernono *Insedimenti e 'populi'* e *Famiglie e affermazione politica in età ducale*; il terzo contributo, anch'esso da tempo elaborato e di prossima pubblicazione nella stessa sede, è dedicato alla dinamica istituzionale e sociale del primo periodo comunale.

[7]

I. Il ducato veneziano: formazione, istituzioni ed organizzazione territoriale

1. La conquista longobarda

Il dominio bizantino sull'Italia, sottratta agli Ostrogoti, durò poco più di un decennio (1). Le popolazioni della penisola non si erano ancora riprese dalle rovine di quasi un ventennio di guerre, aggravate dall'inferire delle pestilenze, quando su di esse si abbatté la conquista longobarda (2).

Nella primavera del 569 – questa data è ora accettata rispetto a quella tradizionale del 568 (3) – il re Alboino, che con i suoi Longobardi e apporti di altri popoli si era mosso dalla Pannonia verso l'Italia, superate le Alpi orientali, giunse sull'Isonzo e a Cividale, secondo la via percorsa da precedenti invasioni (4). Nella zona egli lasciò un forte contingente di guerrieri, scelti fra i migliori gruppi militari, rafforzati da [8] vincoli di coesione parentale, *faræ*(5), sotto il comando del nipote Gisulfo, che divenne duca del Friuli (6): da qui scaturì il nucleo del primo ducato longobardo, quello del Friuli, che tanta influenza avrà nell'area orientale.

Alboino non si diresse sulla via Postumia presso Oderzo, centro presidiato dalle truppe bizantine; lo aggirò a nord, per immettersi ad ovest sulla Postumia (7). Le maggiori città poste nella fascia collinare e dell'alta

(1) O. Bertolini, *Roma di fronte a Bisanzio e i Longobardi*, Roma, 1941, pp. 189-220.

(2) Pauli *historia Langobardorum*, in *MGH, Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum*, Hannover, 1878, II, 8 ss., pp. 90 ss.; per le vicende generali si veda P. Delogu, *Il regno longobardo*, in *Storia d'Italia. I. Longobardi e Bizantini*, Torino, 1980, pp. 3 ss.; una messa a punto del problema storiografico in Idem, *Longobardi e Bizantini in Italia*, in *La storia. I grandi problemi dal Medioevo all'età contemporanea. Il Medioevo. II. Popoli e strutture politiche*, Torino, 1986, pp. 145 ss.

(3) Bertolini, *Roma cit.*, p. 222; C. Brühl, *Storia dei Longobardi*, in *Magistra Barbaritas. I Barbari in Italia*, Milano, 1984, p. 97; S. Gasparri, *I duchi longobardi*, Roma, 1978, p. 12; Idem, *Pavia longobarda*, in *Storia di Pavia. II. L'alto medioevo*, Pavia, 1987, p. 23.

(4) L. Bosio, *Diretrici di traffico e centri di interesse logistico della «Venetia» dall'età romana all'epoca longobarda*, in *La «Venetia» dall'antichità all'alto medioevo*, Roma, 1988, p. 16.

(5) Riassume la questione storiografica circa la natura delle *faræ* Gasparri, *I duchi cit.*, pp. 7-12.

(6) Sulla nomina di Gisulfo a *dux* del Friuli e, in genere, sui caratteri dei poteri ducali, sulla loro evoluzione e sui rapporti con il potere regio si veda Gasparri, *I duchi cit.*, pp. 13 ss., 18 ss., 32.

(7) L. Bosio, G. Rosada, *Le presenze insediative nell'arco dell'alto Adriatico dall'epoca romana alla nascita di Venezia*, in *Da Aquileia a Venezia. Una mediazione*

pianura veneta e lombarda furono conquistate senza combattere, «sine aliquo obstaculo», come afferma Paolo Diacono (8): Aquileia, Ceneda – che corrisponde all'odierna Vittorio Veneto –, Treviso, Vicenza, Verona, Brescia, Bergamo e, ai primi di ottobre, Milano (9). La prima seria resistenza fu opposta da Pavia, che capitolò solo dopo tre anni (10).

Ai Bizantini, per alcuni decenni ancora, rimase il controllo della bassa pianura lombarda, sulla sinistra del Po, in particolare, per l'area che ci interessa, delle città e dei centri fortificati di Mantova, Padova, Monselice, Altino, Concordia ed Oderzo.

La ripresa dell'attività espansionistica dei Longobardi nel Veneto avvenne in due fasi. All'inizio del secolo VII, con il re [9] Agilulfo, portò alla conquista di Padova, che, secondo Paolo Diacono (11), venne rasa al suolo, mentre al contingente bizantino fu assicurata la ritirata su Ravenna; seguì, poco dopo (12), la conquista del centro fortificato di Monselice. Verso la metà del secolo, con il re Rotari (13), e poi, con il re Grimoaldo, si giunse alla conquista di Oderzo, che venne distrutta e il cui territorio fu spartito tra i ducati limitrofi di Friuli, Treviso e Ceneda (14).

L'eliminazione del saliente bizantino di Oderzo, oltre a permettere il controllo completo della via Postumia (15), fu determinante nel definire l'assetto territoriale della regione.

2. La formazione della «provincia Venetiarum»

Nella regione attuale del Veneto, il cui nome rinvia al popolo dei Veneti, che si sovrapposero a un fondo euganeo, come nella zona occidentale allo stesso fondo si sovrapposero i Reti-Etruschi ed altre etnie, quali i Cenomani, una confluenza di popoli che trova il suo punto di contatto in Verona, euganea, retica e cenomana (16), già al tempo di Plinio

tra l'Europa e l'Oriente dal II secolo a. C. al VI secolo d. C., Milano, 1980, pp. 531-538 e tavole ivi comprese.

(8) Pauli *historia* cit., II, 9, p. 90.

(9) Brühl, *Storia dei Longobardi* cit., p. 98.

(10) Gasparri, *Pavia longobarda* cit., pp. 23-25.

(11) Pauli *historia* cit., IV, 23, pp. 155-156.

(12) *Ibidem*, IV, 25, p. 156.

(13) *Ibidem*, IV, 45, p. 170.

(14) *Ibidem*, V, 28, p. 196.

(15) Bosio, Rosada, *Le presenze* cit., p. 543.

(16) S. Mazzarino, *Il concetto storico-geografico dell'unità veneta*, in *Storia della cultura veneta*. I. *Dalle origini al Trecento*, Vicenza, 1976, p. 23, ripreso da F. Sartori,

il Vecchio venivano avvertite due aree: una dalle Alpi alla bassa pianura fino al Po, una seconda lagunare. L'una e l'altra *Venetia*, continentale e lagunare, unite insieme portarono alla forma plurale [10] di *Venetiae*, presente in fonti della tarda età imperiale (17), quando, con la riforma di Diocleziano, anche l'Italia venne ripartita in province, con la costituzione della *provincia Venetia et Histria* (18), giungendo in tale modo il confine meridionale alla linea 'naturale' del Po, che richiama, con l'inclusione appunto dell'area meridionale adriese, la *Regio X*, una delle undici *regiones* costituite ad opera di Augusto (19).

Il processo di differenziazione, già in atto all'interno della *provincia Venetia et Histria*, indusse, presso vari popoli e in varie lingue, a designare la zona marittima della regione, la *Venetia maritima*, come *Venetiké*, secondo la forma greca (20).

Lo storico dei Longobardi, Paolo Diacono, mostra di avere ben presente tale processo, quando fornisce l'elenco delle province d'Italia (21), che egli desume, con integrazioni, dal cosiddetto Catalogo di Madrid (22). Elencando le città della *Venetia* occupate da Alboino e quelle rimaste ai Bizantini, egli si affretta a precisare, ovviamente per i lettori del proprio tempo, cioè degli ultimi decenni del secolo VIII, che per *Venetia* non si deve intendere quella zona, chiamata *Venetiae*, che si estende, al tempo suo, in poche isole, «in paucis insulis», ma una regione che si stendeva dalla Pannonia al fiume Adda. A sostegno egli adduce testimonianze anteriori, dalle quali si desume che Bergamo apparteneva alla *Venetia*, come il lago Benaco, ovvero il lago di Garda, quel lago – egli aggiunge, [11] a maggiore chiarificazione – dal quale esce il fiume Mincio; alla *Venetia* era congiunta l'*Histria*, così da formare una sola provincia (23).

La differenza fra la situazione antica e quella precedente l'età longobarda è notevole: ad oriente la grande provincia fu amputata dell'Istria, rimasta bizantina; ad occidente non furono più considerate quali facenti

Introduzione, in *Il Veneto nell'età romana. I. Storiografia, organizzazione del territorio, economia e religione*, a cura di E. Buchi, Verona, 1987, p. X.

(17) Mazzarino, *Il concetto cit.*, p. 27.

(18) C. Zaccaria, *Il governo romano nella «Regio X» e nella provincia «Venetia et Histria»*, in *Aquileia nella «Venetia et Histria»*, Udine, 1966 (= «Antichità altoadriatiche», XXVIII), p. 100.

(19) *Ibidem*, pp. 75-78.

(20) G. B. Pellegrini, *Venezia, la laguna e il litorale nell'interpretazione toponomastica*, in *La «Venetia» cit.*, p. 30.

(21) Pauli *historia cit.*, II, 14-22, pp. 95-101.

(22) *Catalogus provinciarum Italiae*, app. a Pauli *historia cit.*, pp. 243-245.

(23) Pauli *historia cit.*, II, 14, p. 96.

parte della *Venetia* Bergamo e Brescia, che gravitavano verso il centro del regno, verso Pavia e Milano (24).

La formazione della provincia bizantina per antonomasia, separata dall'entroterra, può essere considerata il risultato finale della disgregazione dell'antica regione *Venetia et Histria* per effetto della conquista longobarda, con la separazione definitiva fra l'entroterra longobardo e l'area costiera bizantina, la *Venetia maritima*, conosciuta semplicemente come *Venetia/Venetiae* o, secondo la terminologia bizantina, *Venetica*, donde la larga diffusione della denominazione di *Veneticus*, *Venetici*, anche in Occidente (25), per gli abitanti della *provincia*, poi *ducatus* (26).

[12] Una descrizione 'celebrativa' della società lagunare appare nella lettera ai *tribuni maritimorum* di Cassiodoro, inviata negli anni 537-538 (27), all'inizio della guerra greco-gotica, e diretta ad assicurare il vettovagliamento a Ravenna, la capitale dei Goti: essa, mentre illustra gli aspetti fondamentali di un'economia della zona, basata sulla pesca e sulle saline (28), e la 'specializzazione' nella navigazione fluviale, testimonia, come sottolinea il Carile (29), anche la presenza di una società lagunare complessa, organizzata ed articolata, con propri funzionari, i *tribuni maritimorum* appunto.

Fino al secolo VIII assai poche, per non dire rare, sono le notizie concernenti il territorio della *provincia* ed in particolare le isole della laguna che ora conosciamo come Venezia.

(24) Una descrizione geografica di un anonimo autore ravennate, attribuibile alla fine del secolo VII, pone anche Verona, Ostiglia e *Foralieni* (identificabile, forse, con Montagnana) «ad partem onferioris Italiae», separate dai centri situati «in regione Venetiarum», che comprende Vicenza, Padova, Treviso, Oderzo, Altino e Concordia; la zona *desuper* comprende Feltre, Ceneda, *Forumiulium* (Cividale del Friuli), Aquileia e *Susonnia* (Susegana?): il passo della cosiddetta *Cosmographia* dell'Anonimo Ravennate è riportato da A. N. Rigoni, *La «Venetia» nella «Cosmographia» dell'Anonimo Ravennate*, «Archeologia veneta», 5 (1982), pp. 212-213, seguito da tutti gli altri passi presenti nell'opera, che interessino la nostra regione.

(25) Pellegrini, *Venezia* cit., pp. 30-33.

(26) R. Cessi, *Provincia, ducato, «regnum» nella Venezia Bizantina*, «Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. Classe di scienze morali, lettere ed arti», CXXIII (1964-1965), pp. 405-419.

(27) Cassiodori senatoris *Variae*, in *MGH, Auctores antiquissimi*, XII, Berlino, 1894, n. 24, pp. 379-380, anni 537-538; R. Cessi (a cura di), *Documenti relativi alla storia di Venezia anteriori al Mille*, voll. 2, Padova, 1942, I, n. 2.

(28) A. Carile, *La formazione del ducato veneziano*, in A. Carile, G. Fedalto, *Le origini di Venezia*, Bologna, 1978, pp. 158-159.

(29) *Ibidem*, pp. 174-182.

Di Grado parla Paolo diacono, quando narra che vi si era rifugiato il vescovo di Aquileia, fuggito dinanzi ai Longobardi (30); da questo fatto ebbe inizio il dissidio fra le due sedi e, nella prima metà del secolo VII, la presenza contemporanea di due presuli (31), che si contesero la titolarità della chiesa aquileiese. La controversia si protrasse a lungo nel tempo: ad esempio, gli atti della sinodo di Mantova dell'anno 827, [13] favorevoli sostanzialmente al presule di Aquileia, fanno riferimento alla sede di Grado definendola *plebs* e *castrum* (32). La prima accezione, da poco tempo impiegata nella *Langobardia* (33), sottolinea l'organizzazione ecclesiastica della popolazione: essa indica, forse, non solo il popolo affidato alle cure ecclesiastiche del clero gradense, ma vuole anche sottolineare che tale organizzazione si attua a livello di *plebs*, intesa questa nella sua accezione 'tecnica' ovvero di chiesa rurale provvista delle maggiori funzioni, prevalente su tutte quella dell'amministrazione del battesimo, ma soggetta ad una chiesa vescovile, nel caso specifico quella di Aquileia (34).

Se si eccettua pertanto l'aspetto dell'organizzazione ecclesiastica, che aveva fino al secolo VIII altri centri importanti nelle sedi vescovili di Torcello e Cittanova, eredi, ed ancora intimamente ad essi legate, dei titoli rispettivi di Altino ed Oderzo (35), poco altro possiamo conoscere dalla documentazione tradizionale, pubblica e privata, poiché essa è pressoché inesistente.

Notizie più ampie è possibile dedurre dalle fonti cronachistiche, particolarmente dalla cronaca che è conosciuta sotto il nome di Giovanni diacono (36); assai meno affidabili le altre, che ne ripetono il contenuto, più o meno ampliando e favoleggiando, e che possono essere assunte, per il periodo delle [14] 'origini' ed altomedioevale in genere, quali indizi per la

(30) Pauli *historia* cit., II, 10, p. 92.

(31) G. Fedalto, *Organizzazione ecclesiastica e vita religiosa nella «Venetia maritima»*, in Carile, Fedalto, *Le origini* cit., pp. 313-347; D. Rando, *Le istituzioni ecclesiastiche veneziane nei secoli VI-XII. Il dinamismo di una chiesa di frontiera*, Trento, 1990, pp. 15-22.

(32) Cessi, *Documenti* cit., I, n. 50, 827 giugno 6.

(33) A. Castagnetti, *L'organizzazione del territorio rurale nel medioevo. Circostrizioni ecclesiastiche e civili nella 'Langobardia' e nella 'Romania'*, II ed., Bologna, 1982, pp. 58-66.

(34) Rando, *Le istituzioni ecclesiastiche* cit., p. 20.

(35) *Ibidem*, pp. 22-32.

(36) Giovanni diacono, *Cronaca veneziana*, in *Cronache veneziane antichissime*, a cura di G. Monticolo, Roma, 1890. Per l'inquadramento dell'opera si veda G. Fasoli, *I fondamenti della storiografia veneziana*, I ed. 1970, poi in Eadem, *Scritti di storia medievale*, Bologna, 1974, pp. 501-517.

persistenza del ricordo, nei secoli posteriori al Mille, di tradizioni, avvenimenti e conflitti antichi (37).

Sulla scorta appunto, oltre che dei rapporti tra sedi vescovili, cui testé abbiamo accennato, di tradizioni conservateci nelle cronache e dei riconoscimenti degli usi collettivi di sfruttamento delle risorse delle terre incolte nella terraferma, presenti nei patti stipulati dai duchi di Venezia con gli imperatori di Occidente a partire dalla prima metà del secolo IX (38), sono state individuate, non senza forzature, le aree di provenienza delle correnti immigratorie che, fuggendo di fronte all'occupazione longobarda iniziale e alle successive conquiste – ricordiamo almeno quella di Oderzo nella prima metà del secolo VII (39) -, hanno rafforzato ed aumentato la popolazione originaria delle lagune. A Grado e Caorle sarebbero confluiti abitanti dai territori di Aquileia e Concordia; a Cittanova ed Equilo da Oderzo; ad Olivolo, Torcello e Rialto da Altino e Treviso; a Malamocco ed Albiola da Treviso e forse da Padova; da quest'ultima anche a Chioggia e Brondolo (40).

Una conferma proviene dall'esplorazione linguistica: come conclude il Pellegrini (41), i Venetici, immigrati nelle lagune, continuavano «la tradizione dialettale originaria dell'area trevisana ... orientale», che aveva avuto il suo centro nell'antica *Opitergium*, Oderzo, una parte della cui popolazione confluì [15] nelle isole lagunari attraverso il territorio limitrofo di Cittanova o Eraclea.

Per conoscere l'assetto della *provincia* bizantina di Venezia, già maturo agli inizi del secolo IX, preziosi risultano gli elenchi dei maggiori centri abitati, che appaiono dalla metà del secolo IX all'inizio dell'XI, inclusi in privilegi imperiali, come quello lotariano dell'anno 840, o in fonti letterarie, quali la descrizione presente nella cronaca di Giovanni diacono, attribuibile all'inizio del secolo XI, e i due elenchi inclusi nel *De administrando imperio* dell'imperatore bizantino Costantino Porfirogenito (42).

(37) *Origo civitatum Italiae seu Venetiarum (Chronicon Altinate et Chronicon Gradense)*, a cura di R. Cessi, Roma, 1933.

(38) R. Cessi, «Pacta Veneta», in Idem, *Le origini del ducato veneziano*, Napoli, 1951, pp. 175-252.

(39) Sopra, testo corrispondente (= t. c.) alla nota 14.

(40) R. Cessi, *Venezia ducale. I. Duca e popolo*, Venezia, 1963, pp. 52 ss; G. Ortalli, *Venezia dalle origini a Pietro II Orseolo*, in *Longobardi e Bizantini cit.*, p. 361.

(41) Pellegrini, *Venezia cit.*, p. 34.

(42) Constantinus Porphyrogenitus, *De administrando imperio*, a cura di Gy. Moravcsik, R.J.H. Jenkins, Washington, 1967, pp. 116-119. Per la datazione dei due elenchi elementi sono forniti da L. Lanfranchi, G. G. Zille, *Il territorio del ducato ve-*

L'opera, redatta nella prima metà del secolo X, si basa su documentazione precedente di natura varia, anche radicalmente diversa, come documenti ufficiali, resoconti e cronache (43). Vi è compresa una descrizione della *provincia* veneziana, composta da due elenchi di località, redatti soprattutto con prospettive diverse e, probabilmente, in tempi diversi: mentre il primo descrive il litorale, fornendo il nome delle isole, che corrispondono prevalentemente ai lidi marittimi, e sulle quali sorgono *kastra*, il secondo fornisce i nomi dei centri abitati verso la terraferma, chiamati anch'essi *kastra*.

Le diciannove località del primo elenco sono enumerate partendo dalla zona settentrionale del ducato – Grado, se va [16] inteso, come avviene solitamente, il termine *Kogradon* per *kastrum Gradum* -, proseguendo verso sud-ovest e poi verso sud, fino a Loreo, un andamento descrittivo che è adottato anche dal secondo elenco: dopo Grado sono nominati Bibione e numerosi lidi marittimi, non sempre identificabili; seguono i centri di Malamocco, Albiola, Pellestrina, Chioggia, Brondolo, Fossone e Loreo.

Nel secondo elenco sono indicati otto *kastra* verso la terraferma: Caorle, *Neokastron* o *Civitas Nova* ovvero Cittanova, Fine, Equilo, Ammiana, Torcello, definito «grande emporio», Murano, Rivoalto e Cavarzere. Si tratta, come vedremo, di alcuni fra i maggiori centri abitati.

Confrontiamo le due descrizioni del Porfirogenito con quella del diploma imperiale dell'anno 840 e, poi, con quella fornitaci dalla cronaca di Giovanni diacono.

Nel *pactum* di Lotario dell'840 (44), dopo l'elenco delle popolazioni viciniori con le quali i Veneziani hanno rapporti commerciali (45), sono enumerati, con il nome derivato dai rispettivi centri demici, gli *habitatores* che compongono il *populus Venetiarum*. I centri demici sono Rialto, il castello di Olivolo, Murano, Malamocco, Albiola, Chioggia, Brondolo, Fossone, Loreo, Torcello, Ammiana, Burano, Cittanova, Fine, Equilo,

neziano dall'VIII al XII secolo, in *Storia di Venezia*. II. *Dalle origini del ducato alla IV crociata*, Venezia, 1958, p. 9, e, da ultimo, da W. Dorigo, *Venezia. Le origini*, voll. 3, Milano, I, pp. 308-309: probabilmente il primo elenco risale alla prima metà del secolo IX.

(43) A. Toynbee, *Costantino Porfirogenito e il suo mondo*, tr. ital., Firenze, 1987, pp. 659-664.

(44) *MGH, Capitularia regum Francorum*, a cura di A. Boretius, voll. 2, Hannover, 1883-1897, II, n. 223, 840 febbraio 23; Cessi, *Documenti cit.*, I, n. 55.

(45) G. Fasoli, *Navigazione fluviale. Porti e navi sul Po*, in *La navigazione mediterranea nell'alto medioevo*, voll. 2, Spoleto, 1978, II, pp. 593 ss., che sottolinea la larga presenza di interessi nel traffico fluviale, oltre che in quello marittimo; si veda anche Carile, *La formazione cit.*, p. 200.

Caorle, Grado, Cavarzere. Aprono l'elenco i centri più importanti, Rialto e Olivolo, con l'isola di Murano, che sembra quasi ad essi annessa; segue il gruppo a sud-ovest, da [17] Malamocco a Loreo, quest'ultima presso l'Adriese, e poi un altro a nord-est, da Torcello a Grado, per chiudere bruscamente con Cavarzere, all'estremità sud-occidentale del ducato, nella teraferma verso il basso territorio padovano, sull'Adige.

Il confronto con gli elenchi del Porfirogenito mostra con immediatezza come siano omessi nel privilegio lotariano le località costituite dalle «isole» ovvero i lidi marittimi. La ragione principale di tale 'omissione' consiste nel ruolo secondario che le loro popolazioni svolgono nell'ambito della vita pubblica, sociale ed economica del ducato, già a partire dai secoli IX e X, il che apparirà evidente anche dal seguito della nostra trattazione.

Giovanni diacono nella sua cronaca, dopo avere narrato la fuga delle popolazioni, *populi*, di fronte ai Longobardi e la fondazione di *civitates* e *castra* nelle isole della laguna, ricorda dodici insediamenti, sottolineando che metà di essi divennero sedi vescovili (46). Se è superfluo porre in luce l'appiattimento cronologico, va tuttavia posto in risalto che l'elenco riflette probabilmente una situazione prossima nel tempo, se non coeva, all'età di stesura della cronaca, al periodo cioè fra X e XI secolo.

Gli insediamenti sono Grado, Bibione, Caorle, Eraclea, ovvero Cittanova, Equilo, Torcello, Murano, Rialto, Malamocco, Poveglia, Chioggia Minore, che si ritiene possa essere localizzabile presso l'odierna Sottomarina, e Chioggia Maggiore. Alla fine ne viene aggiunto un tredicesimo, il *castrum* di Cavarzere, all'estremità sud-occidentale del ducato, che sembra pertanto essere ritenuto quale estraneo o diverso rispetto ai precedenti. La descrizione segue un andamento regolare, da nord-est a sud-ovest.

[18] Pur tenendo presente, oltre l'appiattimento della prospettiva cronologica, il valore altamente simbolico del numero dodici, riteniamo che il cronista intendesse descrivere una situazione effettiva, non facilmente riducibile in schemi preconcepi, così che è costretto ad aggiungere, per non tralasciare un dato consistente, il *castrum* di Cavarzere. L'adesione alla situazione del tempo risulta anche dal confronto con l'elenco presente nel privilegio imperiale sopra esaminato. Rispetto ad esso sono tralasciati otto insediamenti: Olivolo, Albiola, Brondolo, Fossone, Loreo, Ammiana, Burano e Fine; vengono aggiunti quelli di Bibione, Poveglia e Chioggia Minore.

Di rilievo l'assenza di Ammiana e Burano: la motivazione può essere ravvisata nel fatto che le due isole sono percepite, ad esempio in fonti

(46) Giovanni diacono, *Cronaca* cit., pp. 63-66.

cronachistiche di redazione più tarda (47), come appartenenti al gruppo insulare di Torcello, di cui sono denominate quali *vici*.

3. Duca, tribuni e «populus»

Gli studi più recenti (48) sostengono la presenza di un ordinamento federativo nel ducato veneziano, che avrebbe poggiato sull'autonomia degli insediamenti maggiori più antichi e sui relativi *populi*, senza tuttavia indicare alcuna documentazione concernente la loro organizzazione interna e i rapporti [19] tra questi organismi locali, autonomi o tendenti all'autonomia o alla 'federazione', e il potere centrale del duca.

L'affermazione si basa sostanzialmente sull'esistenza di un ordinamento civile e militare bizantino (49), che trova la conferma nella presenza di duchi o *magistri militum* e di tribuni. La nomina degli uni e degli altri non avviene per elezione, ma per designazione diretta dell'esarco o stratego d'Italia, che è, invece, nominato direttamente dall'imperatore (50). *Dux provinciae* e *tribunus civitatis* comandano i contingenti militari e svolgono funzioni di governo locale a base territoriale (51), compresa la riscossione delle imposte (52).

(47) Si veda, ad esempio, *Origo civitatum* cit., pp. 30-31: *vici* di Burano, Ammiana, Mazzorbo e Costanziaco. Cfr. Cessi, *Venezia ducale* cit., I, p. 76.

(48) C. G. Mor, *Aspetti della vita costituzionale veneziana fino alla fine del X secolo*, in *Le origini di Venezia*, Firenze, 1964, pp. 127-128, accettato da G. Zordan, *Le persone nella storia del diritto veneziano prestatutario*, Padova, 1973, p. 355: «L'antica indipendenza, caratteristica dell'originaria costituzione tribunizia ... ancora vigente durante il periodo dell'esperienza federativa ...»; più cauti Carile, *La formazione* cit., p. 218, e Ortalli, *Venezia* cit., p. 362.

(49) Sui caratteri generali dell'amministrazione bizantina in Italia, sulle funzioni dell'esarco, dei duchi o *magistri militum* e dei tribuni si veda A. Guillou, *L'Italia bizantina dall'invasione longobarda alla caduta di Ravenna*, in *Longobardi e Bizantini* cit., pp. 238-247. Rimane fondamentale C. Diehl, *Études sur l'administration byzantine dans l'Exarchat de Ravenne (568-751)*, Parigi, 1888, pp. 112 ss. Per le funzioni dell'esarco di Ravenna si vedano ora J. Ferluga, *L'Esarcato*, in *Storia di Ravenna*. II/1. *Dall'età bizantina all'età ottoniana. Territorio, economia e società*, Venezia, 1991, p. 358, e Idem, *L'organizzazione militare dell'Esarcato*, *ibidem*, pp. 383-384.

(50) A. Carile, *Continuità e mutamento dei ceti dirigenti dell'Esarcato fra VII e IX secolo*, in *Istituzioni e società nell'alto medioevo marchigiano*, voll. 2, Ancona, 1983, I, pp. 121, 130; Idem, *Terre militari, funzioni e titoli bizantini nel 'Breviarium'*, in *Ricerche e studi sul 'Breviarium Ecclesiae Ravennatis' (Codice Bavaro)*, Roma, 1985, p. 87; Ferluga, *L'organizzazione militare* cit., pp. 384-386.

(51) Carile, *Continuità* cit., pp. 128-129.

(52) *Ibidem*, pp. 130-131.

Venezia aveva mantenuto un assetto politico unitario di governo con la presenza di *magistri militum* o duchi – non importa se aspiranti all'autonomia dal potere centrale –, come le altre regioni bizantine dell'Italia, anticipando anche su queste e sul resto dell'Impero (53), poiché, da una parte, dovette fronteggiare la pressione militare longobarda, che aveva [20] provocato una precoce militarizzazione dell'amministrazione civile (54), ed in seguito la pressione militare franca; dall'altra parte, non fu mai conquistata: pertanto il suo assetto istituzionale non fu eliminato con la violenza, pur evolvendosi, ovviamente, per influenze esterne e per processi interni di trasformazione. Né la scarsa documentazione né la cronaca del diacono Giovanni ci offrono indizi per affermare la scomparsa di un governo centralizzato della *provincia*, che rimase sempre affidato a un *magister militum* o *dux*, tralasciando il grado della sua dipendenza o autonomia da Bisanzio.

Oltre alle fonti cronachistiche, più o meno affidabili, due epigrafi testimoniano la presenza nella *provincia Venetiarum* dei governatori bizantini, *magistri militum*, e dei loro ufficiali subordinati, i *tribuni*.

Nella prima (55), databile con sicurezza all'anno 639, durante l'impero di Eraclio, agisce certo Maurizio, «gloriosus magister militum provincie Venetiarum», che, risiedendo in Torcello, probabilmente in via temporanea, vi edifica, su terre di sua proprietà, la chiesa di S. Maria, «Madre di Dio», con l'autorizzazione dell'esarco Isaac, dedicata a questo e al suo *exercitus* (56).

La seconda epigrafe, rinvenuta in Iesolo, l'antica Equilo, e appartenente probabilmente ad un sarcofago (57), databile [21] verso il secolo VII (58), ci testimonia solo il nome dei due coniugi ivi sepolti: Antonino tribuno e la moglie Agnella. Il tribuno era probabilmente un governatore locale, un *tribunus civitatis*, poiché possiamo pur definire Equilo quale città, dal

(53) Carile, *La formazione* cit., p. 218.

(54) Ferluga, *L'Esarcato* cit., p. 357.

(55) Se ne veda l'edizione critica in A. Pertusi, *L'iscrizione torcellana dei tempi di Eraclio*, «Bollettino dell'Istituto di storia della società e dello stato veneziano», IV (1972), p. 18.

(56) *Ibidem*, pp. 31-35, illustrazione e commento storico del testo dell'epigrafe.

(57) F. Sartori, «Antoninus tribunus» in una epigrafe inedita di Iesolo (Venezia), in *Adriatica Praehistorica et antiqua. Miscellanea Gregorio Novak dicata*, Zagabria, 1970, pp. 587-600.

(58) *Ibidem*, p. 600.

momento che in essa, già allora o poco tempo dopo, venne stabilita una sede episcopale (59).

Per il periodo iniziale del ducato, conosciamo, nella seconda metà del secolo VIII, il nome di un tribuno, Costanzo, inviato con il prete Magno al pontefice Stefano II dal vescovo di Grado, con il consenso del duca Maurizio (60).

Possiamo chiederci quali fossero i rapporti fra il potere ducale, che si avvia dalla metà del secolo VIII verso forme di progressiva autonomia dall'Impero bizantino, e i poteri locali detenuti dai tribuni, i quali appaiono in condizioni indubbe di rilievo sociale. Rinviando al prossimo capitolo per una trattazione più articolata per gli aspetti sociali (61), ci limitiamo a segnalare i dati di cui disponiamo per il secolo IX: l'assunzione del ducato da parte di un tribuno, gli stretti vincoli parentali ed anche i rapporti patrimoniali fra tribuni e duchi, la presenza dei primi agli atti dei secondi.

Di alcuni tribuni viene indicata anche la residenza: Equilo, Torcello, Luprio, Gemine (62). Ma delle funzioni da loro eventualmente svolte la documentazione non ci svela alcunché.

La cronaca di Giovanni diacono ci mostra alcuni momenti [22] salienti dell'azione politica dei tribuni tra VIII e IX secolo. Due tribuni sono affiancati nel governo al duca in due occasioni, nell'anno 756, con l'elezione del duca Domenico Monegario di Malamocco, avvenuta pochi anni dopo la caduta del dominio bizantino in Ravenna (63) e, mezzo secolo più tardi, al fianco del duca Agnello (64); in altra occasione sono affiancati

(59) Diehl, *Études* cit., p. 113, sottolinea che in ogni città episcopale si trovava, probabilmente, un ufficiale con il grado di *tribunus civitatis*.

(60) Cessi, *Documenti* cit., I, n. 30, anni 770-772; regesto in P. F. Kehr, *Italia pontificia. VII. Venetia et Histria*, voll. 2, Berlino, 1923-1925, II, p. 39, n. 24, anni 768-772.

(61) Sotto, cap. II, parr. 3 ss.

(62) Sotto, cap. II, par. 5.

(63) Giovanni diacono, *Cronaca* cit., p. 98; cfr. Ortalli, *Venezia* cit., p. 371. Secondo G. Maranini, *La costituzione di Venezia*, voll. 2, Firenze, 1927, I, p. 41, i due tribuni rappresenterebbero ufficiali bizantini, posti dall'esarco con intenti di controllo; ma non pare che ciò fosse possibile nel periodo di crisi attraversato dal dominio bizantino in Italia: Guillou, *L'Italia bizantina* cit., pp. 292-293.

(64) Giovanni diacono, *Cronaca* cit., p. 106: i due tribuni sono posti, questa volta, al fianco del duca dal messo imperiale bizantino, alla cui iniziativa si devono la nomina del duca e il trasferimento della sede ducale in Rialto; cfr. Fasoli, *I fondamenti* cit., p. 509, sottolinea come la narrazione del diacono Giovanni riconosca a questo punto, forse per la prima volta in modo esplicito, l'autorità imperiale bizantina.

al reggimento del vescovo di Olivolo (65); tribuni cospirano nella prima metà del secolo IX contro il duca (66).

La comparazione con altre regioni dell'Impero bizantino non suggerisce molto, dal momento che la documentazione, pubblica e privata, relativa ai secoli anteriori al Mille è sostanzialmente assente, riducendosi a quella veneziana, assai scarsa, e all'altra, meno scarsa, delle regioni dell'Esarcato e della Pentapoli (67), dalla seconda metà del secolo VIII, tuttavia, sottratte dai Franchi all'Impero bizantino e donate alla Chiesa [23] romana, ma poste progressivamente sotto le influenze del Regno Italico (68).

Il solo paragone possibile (69) è quello con la regione dell'Istria, ove un importante e noto placito dell'inizio del IX secolo (70) si rivela prezioso per la conoscenza degli aspetti istituzionali, sociali ed economici, poiché i testimoni fanno riferimento frequente al periodo della dominazione bizantina. Il Mor (71), in un saggio che si presenta come il tentativo più organico in tale direzione, riassumendo le posizioni di studi anteriori, ha posto in luce una costituzione di natura federativa poggiante sul ceto tribunizio abitante nelle città, dotato di prerogative pubbliche e di grandi proprietà terriere. E al placito di Risano si rifanno anche gli studiosi più recenti, trattando, ad esempio, dell'area ravennate (72) od anche della

(65) Giovanni diacono, *Cronaca* cit., p.112, anni 883-834; cfr. Ortalli, *Venezia* cit., p. 372, e sotto, cap. II, t. c. nota 93.

(66) Giovanni diacono, *Cronaca* cit., pp. 111-112, anno 831; cfr. sotto, cap. II, t. c. note 86 ss.

(67) P. Lemerle, *Esquisse pour une histoire agraire de Byzance: les sources et les problèmes*, «Revue historique», CXIX (1958), p. 255, nota 3; A. Guillou, *Régionalisme et indépendance dans l'Empire byzantin au VIIe siècle. L'exemple de l'Exarchat et de la Pentapole d'Italie*, Roma, 1969, p. 201.

(68) G. Buzzi, *Ricerche per la storia di Ravenna e di Roma dall'850 al 1118*, «Archivio della Società romana di storia patria», XXVIII (1915), pp. 119, 140 ss.; G. Fasoli, *Il dominio territoriale degli arcivescovi di Ravenna tra l'VIII e l'XI secolo*, in C. G. Mor, H. Schmidinger (a cura di), *I poteri temporali dei vescovi in Italia e in Germania nel medioevo*, Bologna, 1979, pp. 107-111, che limita le affermazioni troppo decise del Buzzi.

(69) Tale è anche la posizione di Guillou, *Régionalisme* cit., p. 201.

(70) Cessi, *Documenti* cit., I, n. 40, anno 804, riedito in *I placiti del «Regnum Italiae»*, a cura di C. Manaresi, voll. 3, Roma, 1955-1960, I, n. 17.

(71) Cfr. sopra, t. c. nota 48.

(72) Carile, *Terre militari* cit., p. 88.

Dalmazia (73), non curando la possibilità di differenziazioni, anche sostanziali, fra l'area veneziana o dalmata e quella istriana (74).

[24] I tribuni veneziani perdettero ben presto le loro prerogative di ufficiali pubblici inferiori a livello locale: se le avessero mantenute, essi sarebbero apparsi negli atti ducali dei primi decenni del secolo IX accanto al duca, quale presenza 'istituzionale'; ma di una tale presenza non v'è traccia, come potremo constatare nel prossimo capitolo.

Perdute le funzioni di ufficiali pubblici, ai tribuni non sarebbe rimasta altra possibilità che quella di usufruire di basi locali alternative al potere centrale, costituite dal controllo di territori e di uomini; ma tali condizioni non sussistevano: mentre i centri minori del ducato diminuivano di importanza, non si erano altresì formati diritti di signoria sugli uomini, attraverso la ristrutturazione curtense della grande proprietà, né apparati militari, con vassalli o *milites*, e fortificazioni per il controllo dei territori, come i castelli nel Regno Italico.

I possessi fondiari, in città e nel territorio – terreni urbani e rurali, acque, paludi, peschiere e saline, queste ultime di rilevanza particolare in Venezia, esportatore com'era il ducato di sale verso l'entroterra -, offrivano solo la ricchezza patrimoniale, essenziale in questa età, come e più che in altre, per la partecipazione attiva alla vita politica. La ricchezza poteva essere fortemente incrementata dai commerci o derivare in prevalenza da questi, come sembra suggerire la comparsa ampia, in periodi di sviluppo economico, di nuove famiglie nella documentazione pubblica

Ai tribuni e, più tardi, ai maggiorenti, in genere, mancava la possibilità di fondare localmente il loro potere su basi ulteriori e diverse da quelle rappresentate dal prestigio sociale e [25] politico e dalla preminenza economica, l'uno e l'altra in larga parte ereditati. La cessazione precoce di ogni funzione politica locale connessa alla detenzione del titolo, una cessazione già in atto dal secolo IX, quando sono nominati gli ufficiali ducali, i gastaldi, aveva reso ininfluyente la trasmissione ereditaria del titolo stesso, che appunto si avvia a scomparire nel corso del secolo IX, come si avviano a scomparire o a decadere le famiglie tribunizie e, ancor più, le prime famiglie ducali, in rapporti stretti, talora, con le prime.

(73) J. Ferluga, *L'amministrazione bizantina in Dalmazia*, Venezia, 1978, p. 121, per l'estrazione locale del *magister militum*; pp. 144-145, per l'organizzazione territoriale basata su città e castelli: in proposito l'autore dichiara esplicitamente di ricorrere al placito per l'assenza di fonti coeve per la Dalmazia.

(74) Proprio il Ferluga in un contributo recente sottolinea che le vicende della Venezia marittima, nelle sue origini come nei suoi sviluppi, sono accostabili più a quelle della Dalmazia imperiale che a quelle dell'Istria esarcate: J. Ferluga, *L'Italia bizantina dalla caduta dell'Esarcato di Ravenna alla metà del secolo IX*, in *Bisanzio, Roma e l'Italia nell'alto medioevo*, voll. 2, Spoleto, 1988, I, p. 175.

Le motivazioni della cessazione delle loro funzioni pubbliche locali possono essere molteplici. Teniamo presente il processo rapido di accentramento delle funzioni politiche nel gruppo insulare di Rialto, nel quale si trasferiscono, con la sede ducale, anche le famiglie dei *maiores* o *primates*, che sostituiranno nella preminenza sociale, politica ed economica quelle di antica tradizione tribunizia.

Il ruolo determinate di ‘attrazione’ esercitato dalla ‘città’ di Rialto, centro del potere politico e presto centro anche dell’attività commerciale, spinge vieppiù gli altri centri in una condizione di inferiorità, di ‘ruralità’, riducendo prestigio sociale e politico, basi economiche, costituite da beni terrieri e da attività commerciali, delle famiglie ivi residenti, che, se vogliono mantenere o recuperare le posizioni antiche di preminenza, debbono trasferirsi in Rialto. Ciò fu possibile solo per alcune famiglie di Torcello e del suo gruppo insulare, la zona, dopo Rialto, che presentava alcuni aspetti dell’urbanizzazione: alcune famiglie eminenti, trasferitesi in Rialto avanti il primo periodo comunale, continuarono a partecipare attivamente alla vita politica (75).

[26] Dall’evoluzione delle condizioni stutturali, oltre e più che dalla volontà politica del potere centrale, viene così impedito un processo che possa permettere il radicarsi e lo svilupparsi di poteri locali.

Orbene, se la presenza di due tribuni presso il duca o un suo sostituto temporaneo fra VIII e IX secolo, in tre occasioni e per periodi assai brevi (76), secondo la cronaca del diacono Giovanni, viene generalmente intesa quale espediente posto in atto più volte, senza tuttavia successo duraturo, da parte dell’aristocrazia locale per controllare il potere del duca, nel periodo – è opportuno sottolinearlo – in cui egli, da funzionario bizantino, *magister militum*, direttamente dipendente dall’esarco di Ravenna, si avvia a conseguire una sia pur limitata autonomia, non ci sembra probabile che tale espediente giungesse ad attuazione solo in quel periodo, se il ceto

(75) Si vedano per il momento le osservazioni conclusive svolte in Castagnetti, *Insedimenti* cit., e riprese, in modi ancor più netti, in Idem, *Famiglie* cit., nota 10, ove si prospetta, per il periodo precomunale e il primo periodo comunale, un rapporto fra ‘centro’, ovvero Rialto, e ‘periferia’, ovvero gli insediamenti ormai minori del ducato, accostabile a quello fra città e contado dei comuni padani. Un ruolo intermedio assume il gruppo insulare di Torcello, ove sussistono fino al secolo XII alcune famiglie maggiori, che partecipano attivamente alla vita politica, ma anch’esse si trasferiranno in Rialto, ove risultano risiedere nella seconda metà del secolo ovvero nel primo periodo comunale.

(76) Cenni sopra, t. c. note 63-66; con maggiore ampiezza sotto, cap. II, *passim*.

tribunizio era l'espressione di un organismo federativo attuatosi nei primi secoli (77).

[27] Riesce difficile sostenere un assetto federativo prima della crisi dell'Impero bizantino in Italia verso la metà del secolo VIII, ed ancor più difficile sostenere lo sviluppo di un tale assetto in seguito, dal momento che le prime manifestazioni, ora accennate, di volontà di controllo del potere ducale da parte del ceto aristocratico o tribunizio non ebbero successo. Nel secolo IX l'accentramento del potere ducale era una realtà, un accentramento sempre relativo, in quanto l'organizzazione 'statale' era necessariamente embrionale – un aspetto intrinseco all'età – e incapace quindi di unitaria, continua e organica attività amministrativa.

Ben altro esito avranno le azioni dell'aristocrazia veneziana fra X e XI secolo tese ad impedire il costituirsi di dinastie ducali; ad operare non sarà più un ceto tribunizio, ormai scomparso in quanto tale – vedremo appresso l'istituzione di funzionari direttamente dipendenti dal duca, i gastaldi -, in difesa di ipotetici interessi federativi o di autonomie decentrate, ma una nuova aristocrazia, erede in parte delle fortune di quel ceto, aliena, tuttavia, dal rappresentare istanze di tipo federativo o autonomistico locale. La lotta per il potere si svolge all'interno di un centro politico che si va vieppiù consolidando e radicando, quello costituito da Rialto e dagli insediamenti che intorno vi gravitano: si tratta di una lotta per il controllo del ducato che si svolge tra famiglie potenti, che sono spesso le più antiche, senza per questo costituire una oligarchia, come dimostra la possibilità costante di partecipazione al potere di famiglie 'nuove'. Solo più tardi, nel secolo XII, sarà raggiunto un diverso assetto nell'esercizio del potere, che poggerà su [28] articolazioni istituzionali più complesse e che, mentre permetterà un'apertura sociale analoga a quella dell'età ducale, continuerà ad escludere le popolazioni dei centri minori.

In quest'ottica, che si va affermando, secondo noi, fra XI e XII secolo, vanno rilette le testimonianze cronachistiche coeve e più tarde, confluite nelle varie redazioni conosciute ora sotto il titolo di *Origo civitatum*: l'insistenza con cui in molti passi si pongono in luce istanze federative

(77) Da tempo ha colto la sostanza del problema Maranini, *La costituzione* cit., I, pp. 45-46, che, pur sostenendo per il periodo bizantino il progressivo frazionamento politico, rappresentato anzitutto dall'ereditarietà della funzione tribunizia, rivestita dai maggiori proprietari terrieri locali, sottolinea come nella seconda metà del secolo VIII prendesse avvio un processo di accentramento, concretizzatosi soprattutto nei primi tentativi di dinastizzazione dell'ufficio ducale. Tale processo di unificazione poteva svolgersi, secondo l'autore, in soli due modi: contro l'aristocrazia di tradizione tribunizia o a favore di essa; falliti ripetutamente i tentativi di seguire la prima via, si sarebbe affermata la seconda. Non concordiamo, ovviamente, come si deduce dal nostro testo, sulla persistenza di una aristocrazia tribunizia.

antiche può riflettere l'ultimo sprazzo di volontà di centri demici, già maggiori ma da tempo irreversibilmente privati di effettiva valenza politica, di affermare, divulgandola, l'esistenza di un antico assetto federativo del ducato veneziano, a sostegno di pretese di autonomia, tuttavia solo amministrativa – si badi! –, per lo sfruttamento e la gestione di beni comuni, anch'essi compromessi da potenti e meno potenti enti e famiglie, ivi compresi i diritti del fisco ducale (78).

È allora possibile comprendere – su un altro aspetto ci soffermiamo fra poco – perché i racconti dell'*Origo* sulle manifestazioni autonomistiche dei *populi* siano collocati ripetutamente (79) ai tempi dei duchi Obelerio e Beato, ovvero all'inizio del secolo IX: proprio in quel periodo il ceto tribunizio, già privato o sul punto di essere privato delle funzioni politiche, amministrative e militari che, in dipendenza diretta del *magister militum* o duca veneziano, aveva esercitato a livello locale, probabilmente fino a non molto tempo prima, si era proposto di 'controllare' il potere centrale attraverso l'istituzione dei due tribuni accanto al duca. Gli estensori dei racconti conoscevano certamente la 'storia' veneziana, almeno nei suoi [29] momenti politico-istituzionali essenziali, se non altro attraverso la cronaca di Giovanni diacono, e scelsero il periodo che giudicarono, a ragion veduta, più favorevole per ambientare nel passato le pretese di autonomia amministrativa e di rivendicazione di beni collettivi proprie del loro tempo o di tempi a loro vicini.

Non secondaria sotto tale ottica appare anche la rievocazione della provenienza delle famiglie maggiori, quelle dei *tribuni anteriores*, dai centri antichi, Cittanova ed Equilo, nella regione settentrionale (80), a sottolineare la 'nobiltà' di tali centri, che si presentavano ormai con aspetti accentuatamente rurali (81).

(78) Castagnetti, *Insedimenti* cit., par. 5: «Alla base dell'autocoscienza dei *populi*: territorio, diritti collettivi e beni comuni».

(79) I passi dell'*Origo civitatum* sono molte volte, per finalità e in contesti diversi, impiegati da Cessi, *Venezia ducale* cit., I.

(80) Un criterio interpretativo in tale direzione è suggerito da L. Lanfranchi, *L'episcopato equilense nei sec. XI e XII*, «Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. Classe di scienze morali, lettere ed arti», CIV (1944-1945), p. 922, che definisce l'*Origo civitatum* quale «cronaca settentrionale», poiché la maggior parte di essa è dedicata appunto alla regione settentrionale del ducato; in un'ottica diversa sottolinea gli interessi locali anche Dorigo, *Venezia* cit., I, pp. 313-318.

(81) Non è un caso che in Giovanni diacono, *Cronaca* cit., non si parli di emigrazioni di famiglie, poiché tale aspetto non era ancora sentito come un problema; il ducato, per quanto la sede del potere centrale non fosse più destinata a spostarsi, era, in linea di principio e, in parte, anche nella sostanza, avvertito come soggetto al potere ducale in modo uniforme, non ripartito in un territorio urbano, la *civitas* di Rialto, e in un territorio rurale, soggetto alla *civitas*; l'abitare fuori di Rialto e della sua area

Il processo di centralizzazione del potere ducale fu condotto contro il ceto tribunizio, non perché esso fosse espressione di un originario ordinamento federativo, ma perché a tale ordinamento esso poteva dare vita, nel momento in cui i tribuni tendevano a trasmettere l'ufficio e il titolo all'interno della loro famiglia, una tendenza che avrebbe portato [30] facilmente tali famiglie a radicarsi in singoli centri. Di entrambi i processi non mancano indizi.

Tribuni figli di tribuni sono documentati per il secolo IX: citiamo i casi di Caroso, figlio del tribuno Bonizo, Iohannaci figlio del tribuno Domenico, Grausone figlio del tribuno Donato di Equilo, Foscari figlio del tribuno Dedo. Ed ancora la qualifica appare all'interno di una stessa famiglia per due fratelli di Equilo; tra famiglie tribunizie infine erano contratti matrimoni: Pietro tribuno è genero del tribuno Rosaly (82).

Un radicamento locale di una famiglia tribunizia è espresso dall'ultimo episodio della vicenda di Obelerio. Questi, già tribuno ed originario di Malamocco (83), duca all'inizio del secolo IX con la sede a Malamocco e capo di una spedizione contro Cittanova, sostituito nell'811 da Agnello, della famiglia conosciuta dalla tradizione come Particiaci o Partecipazi, che spostò la sede ducale in Rialto, verso l'831 tentò di riprendere il potere, sbarcando presso Malamocco. Sostenuto dalla popolazione metamaucense, la sua sconfitta comportò anche la distruzione di Malamocco (84).

Obelerio fu di fatto l'ultimo duca non realtino: ben si adattano a lui, per quanto distruttore di Cittanova, le iniziative di definizione e riconoscimento dei diritti delle comunità, illustrati dalle tradizioni cronachistiche sopra accennate, che ne pongono anche in risalto la sua attività amministrativa (85).

Nel corso del secolo IX compare un altro protagonista della vita politica, il *populus*. Nei documenti pubblici dell'epoca depositari della potestà pubblica appaiono essere il duca e il [31] *populus* (86); il primo,

'cittadina' non comportava ancora una diminuzione di *status* sociale e politico, fors'anche civile, anche se era da tempo in atto il processo di 'urbanizzazione'. Cfr. sopra, t. c. nota 75.

(82) Sotto, cap. II, t. c. note 52 ss.

(83) Sotto, cap. II, t. c. note 16-17.

(84) Giovanni diacono, *Cronaca* cit., pp. 109-110.

(85) Cessi, *Venezia ducale* cit., I, p. 139.

(86) *Ibidem*, I, pp. 294 ss.: l'autore pone in rilievo come, verso la fine del secolo XI, iniziò «la serie dei duchi elevati all'alta dignità dal suffragio popolare»; R. Cessi, *Venezia ducale*. II/1. «*Commune Veneciarum*», Venezia, 1965, pp. 11-14, sottolinea che, con la fine della pratica attuazione dell'istituto della coreggenza, si rafforza il peso politico del *populus*, riunito nella *publica concio*, anche se questa è di fatto controllata

che rappresenta il ducato sul piano internazionale ed in ambito interno, riceve dal secondo la fonte dei suoi poteri: il popolo elegge il duca (87) e ne approva l'operato nelle questioni più importanti, assumendo impegni collettivi, riunito *in publica concio* o placito (88).

È opportuno soffermarsi sull'istituto del placito (89), che, come con efficacia ha sottolineato, sintetizzando, Gina Fasoli, è nello stesso tempo assemblea dei cittadini, che partecipa all'amministrazione cittadina, quella che nelle città del Regno sarebbe definita quale *conventus civium*; seduta giudiziaria, che più si avvicinerrebbe, se non fosse per modalità e presenze diverse, ai placiti del Regno; infine e soprattutto, l'organo politico massimo, che decide delle questioni più importanti, prescrivendo norme ed assumendo impegni collettivi (90). Nel placito si possono cogliere con immediatezza gli elementi [32] costitutivi della vita politica veneziana: il duca e il popolo (91).

Il popolo, tuttavia, come meglio cercheremo di mostrare in altra sede (92), soffermandoci sugli aspetti sociali, è sì tendenzialmente costituito dagli appartenenti a tutti i *populi* del ducato, ma solo uno, il primo, fra tutti i documenti pubblici pervenutici, ricorda i *populi*: si tratta della donazione effettuata nell'anno 819 dal duca Agnello all'abate del monastero di S. Servolo, tramutato poi in S. Ilario, nella quale, accanto al duca, sono presenti il patriarca, il vescovo di Olivolo e tutti i *populi* di Venezia che costituiscono il popolo di Dio: «universi Venecie populi habitantes plebe Christi» (93).

dai potenti e dai loro sostenitori. Cfr. G. Cassandro, *Concetto, caratteri e struttura dello Stato veneziano*, «Rivista di storia del diritto italiano», XXXVI (1964), p. 25; G. Zordan, *Le persone nella storia del diritto veneziano prestatutario*, Padova, 1973, pp. 330-334; Idem, *L'ordinamento giuridico veneziano*, Padova, 1980, pp. 35 ss., 50-51.

(87) Zordan, *Le persone* cit., pp. 330-331.

(88) G. Fasoli, «*Commune Venetiarum*», I ed. 1965, poi in Eadem, *Scritti* cit., pp. 483-484. Il termine carolingio di 'placito' è documentato per la prima volta nell'anno 900: Cessi, *Documenti* cit., II, n. 25, a p. 34; cfr. Rando, *Le istituzioni ecclesiastiche* cit., pp. 44-45.

(89) Maranini, *La costituzione* cit., I, pp. 83-84; Cessi, *Venezia ducale* cit., I, pp. 294-297; Cassandro, *Concetto* cit., pp. 26-27; Zordan, *L'ordinamento giuridico* cit., pp. 36-37; Ortalli, *Venezia* cit., p. 403.

(90) Fasoli, «*Commune Venetiarum*» cit., pp. 483-484.

(91) «Duca e popolo» è il titolo felice della prima parte del primo volume dell'opera più ampia, organica e documentata che Roberto Cessi abbia dedicato alla storia della 'sua' Venezia.

(92) Castagnetti, *Famiglie* cit., e il più ampio studio sulla società veneziana, di prossima pubblicazione, citato nell'*Avvertenza*.

(93) Cessi, *Documenti* cit., I, n. 44, 819 maggio, riedito in *SS. Ilario e Benedetto e S. Gregorio*, a cura di L. Lanfranchi e B. Strina, Venezia 1965, n. 1.

In tutti i successivi documenti pubblici o di interesse pubblico, a partire dal testamento del duca Giustiniano dell'829 (94) e da quello del vescovo olivolense Orso dell'853 (95), sarà fatta menzione solo del *populus* veneziano (96). Esso comprende in sé tutte le popolazioni del ducato, ma forse riflette un processo certamente già in atto: nella sostanza il *populus*, presente ai placiti ducali, si identifica con quelle persone che, oltre ad assistere, sottoscrivono i documenti pubblici, una presenza invero assai rilevante per numero: sono già oltre [33] sessanta nel primo atto che ce ne ha tramandato i nomi, risalente all'anno 960 (97), per superare il centinaio due decenni dopo (98), dando così nome e cognome a quei gruppi di cittadini, la cui presenza è solitamente indicata in modo generico nelle città altomedioevali (99).

4. «Populi», «civitates» e «castra»

Il solo documento pubblico che accenni all'esistenza dei *populi* nel ducato – è anche il primo in ordine di tempo che emani dall'autorità ducale – è la donazione del duca Agnello al monastero di S. Servolo dell'anno 819: vi abbiamo già accennato e torneremo a trattarne poco oltre.

Una dislocazione degli abitanti del ducato per centri abitati maggiori è immediatamente percepibile anche dalla considerazione degli elenchi di centri demici inclusi nella descrizione del Porfirogenito e nei privilegi imperiali dei secoli IX e X (100). Riferimenti espliciti a *populi* appaiono nella cronaca di Giovanni diacono.

In questa cronaca il termine *populi* è impiegato in occasioni e situazioni differenti: in un caso esso è riferito in modo generico ai gruppi di abitanti che erano fuggiti di fronte ai [34] Longobardi (101) e che popolavano

(94) Cessi, *Documenti* cit., I, n. 53, riedito in *SS. Ilario* cit., n. 2, 828 dicembre 25-829 agosto 31.

(95) Cessi, *Documenti* cit., I, n. 60, 853 febbraio, p. 114, riedito in *S. Lorenzo*, a cura di F. Gaeta, Venezia, 1959, n. 1.

(96) Documenti pubblici del periodo successivo, utilizzati nei capitoli seguenti.

(97) Cessi, *Documenti* cit., II, n. 41, 960 giugno.

(98) Rinviamo, per ora, a Castagnetti, *Famiglie* cit., par. 7, e *passim*.

(99) A Venezia, come nelle città del Regno e nelle città meridionali, i cittadini presenti agli atti pubblici sono designati come «maiores, mediocres et minores»: G. Fasoli, R. Manselli, G. Tabacco, *La struttura sociale delle città italiane dal V al XII secolo*, «Vorträge und Forschungen», XI (1966), p. 302; a p. 312 il riferimento specifico a Venezia; Cassandro, *Concetto* cit., p. 26. Sui *maiores* ci soffermiamo nel prossimo capitolo.

(100) Sopra, t. c. note 42 ss.

(101) Giovanni diacono, *Cronaca* cit., p. 63.

Venezia (102); in un passo indica solo la popolazione complessiva abitante in una circoscrizione diocesana, in ispecie i *populi* della diocesi di Malamocco (103), *populi* pertanto distribuiti per singoli centri insediativi di modesta entità, quelli che nel Regno sarebbero definiti come *vici* e che tali occasionalmente sono qualificati anche nella documentazione veneziana (104). I *populi*, infine, avrebbero svolto un ruolo attivo nell'elezione del duca Pietro // II – cfr. mettere colore // Orseolo (105): siamo in presenza, probabilmente, di una voluta amplificazione del ruolo che solitamente l'assemblea dei Veneziani, riunitasi in Rialto, svolgeva quando era convocata per l'elezione di un nuovo duca; nel caso specifico il cronista si propone di sottolineare un consenso 'universale' all'elezione di Pietro II Orseolo, il duca, si badi, al cui servizio operò lo stesso Giovanni diacono (106).

Il termine, come è facilmente arguibile dagli esempi illustrati, non ha un significato proprio né tantomeno costante. Non diversamente esso è impiegato in altre fonti cronachistiche: nell'*Origo civitatum*, ad esempio, appare in occasione della descrizione, idealizzata, dell'opera di riorganizzazione e pacificazione condotta dal duca Paulicio (107).

Una relazione diretta dei *populi* con *civitates* e *castra* è stabilita da Giovanni diacono quando afferma che i primi [35] hanno edificato città e castelli, *civitates* e *castra* (108), fornendo di seguito quell'elenco di località, da noi sopra considerato e posto a confronto con gli altri elenchi, comprendenti un numero più elevato di centri demici (109). Ben difficile risulta pertanto – né vi sarebbe spazio per una trattazione eventuale – precisare l'identità e il numero complessivo dei *populi* in relazione ai centri demici maggiori, che variano appunto a seconda degli elenchi (110).

Ci sembra più opportuno soffermarsi a considerare, anche in questo caso in modo rapido, l'impiego dei termini *civitas* e *castrum* da parte del cronista, tanto più che il secondo rinvia immediatamente alla descrizione del Porfirogenito. La questione non è secondaria per i nostri fini, poiché,

(102) *Ibidem*, p. 59.

(103) *Ibidem*, p. 65

(104) Per i *vici* dell'area torcellana si veda sopra, t. c. nota 47.

(105) Giovanni diacono, *Cronaca* cit., p. 148.

(106) «Prefazione» di G. Monticolo, in Giovanni diacono, *Cronaca* cit., pp. XXXI-XXXV.

(107) *Origo civitatum* cit., pp. 79 e 165; cfr. Cessi, *Venezia ducale* cit., II/1, p. 6.

(108) Giovanni diacono, *Cronaca* cit., p. 64.

(109) Sopra, t. c. note 42 ss.

(110) Castagnetti, *Insedimenti* cit., par. 5, ove si segnalano esempi di 'autocoscienza' ed organizzazione di *populi* o meglio di singole comunità, in connessione con aspetti specifici.

sulla scorta, per lo più, del termine *castrum*, si è attribuito al ducato un 'ordinamento castrense' (111).

Giovanni diacono è consapevole della stretta connessione che esiste tra la città e le sue mura, indipendentemente dal ruolo difensivo che le mura svolgono; oltre a definire in modo generico *civitates* e *castra* quali *munitissima*, per alcuni centri egli ribadisce tale aspetto: fra gli attributi di Grado sono poste in rilievo le *alta moenia*; la *munitio* di Torcello è costituita [36] dalle altre isole che la circondano, quella di Malamocco dal lido (112). Particolarmente significativo, in quest'ottica, risulta il passo nel quale viene attribuita al duca Pietro Tribuno l'iniziativa di costruire una *civitas* in Rialto, munendola di apparati fortificatori: un muro e una catena sull'acqua (113).

Seguendo un *topos* letterario assai diffuso, che esaltava la città anche attraverso le sue mura – è sufficiente ricordare le lodi in onore delle città di Milano e di Verona (114) -, si propone anch'egli di celebrare le città della sua patria, ponendone in rilievo le difese eccellenti, non importa che queste fossero mura effettive (115) o isole e lidi. Le 'città' della Venezia potevano così reggere il confronto con le città del Regno Italico e anche di altre regioni (116), particolarmente di quelle affacciantisi sull'Adriatico (117).

(111) Cessi, *Venezia ducale* cit., I, pp. 107-108; Lanfranchi, Zille, *Il territorio* cit., p. 40 per Pellestrina; cauto Carile, *La formazione* cit., p. 205; più complesso l'atteggiamento di Cracco in L. Cracco Ruggini, G. Cracco, *Changing Fortunes of the Italian City from Late Antiquity to Early Middle Ages*, «Rivista di filologia e di istruzione classica», CV (1977), p. 473-474, sul quale torneremo a soffermarci in altra occasione.

(112) Giovanni diacono, *Cronaca* cit., pp. 63-66.

(113) *Ibidem*, p. 131.

(114) G. B. Pighi, *Versus de Verona. Versum de Mediolano civitate*, in *Studi pubblicati dall'Istituto di Filologia classica*, Bologna, 1960, pp. 145-146 e 149 per Milano; pp. 152 e 158 per Verona; cfr. G. Fasoli, *La coscienza civica nelle «Laudes civitatum»*, I ed. 1972, poi in Eadem, *Scritti* cit., pp. 294 ss.; per Rialto si veda, in particolare, Eadem, *I fondamenti* cit., pp. 510-511.

(115) Un cenno alle fortificazioni del *castrum* di Grado si legge in G. Schmiedt, *Le fortificazioni altomedievali in Italia viste dall'aereo*, in *Ordinamenti militari in Occidente nell'alto medioevo*, voll. 2, Spoleto, 1968, II, p. 896. Per gli insediamenti maggiori dell'area lagunare non risulta che siano state conservate tracce di fortificazioni: si veda il quadro sinottico elaborato da F. Posocco, M. Pasqualin, *Tipologia insediativa dei centri storici tra l'Adige e il Tagliamento*, in *Città murate del Veneto*, a cura di S. Bortolami, Cinisello Balsamo, 1988, p. 49.

(116) Per le isole e le piccole città fortificate nelle altre regioni dell'Impero si veda Ferluga, *L'amministrazione bizantina* cit., pp. 96-97, e sotto, t. c. nota 119.

[37] Non va certo attribuita a Giovanni diacono l'intenzione di porre in luce per il ducato l'attuazione di un processo analogo a quello diffuso nel Regno a partire dal secolo X e noto come 'incastellamento', sul quale ci soffermiamo nel paragrafo seguente; tanto meno quella di proporre analogie con l'evoluzione politica, istituzionale e sociale che avviene nelle campagne del Regno prima e dopo il Mille.

Come le *civitates* e i *castra* di Giovanni diacono, così i *castra*, assai numerosi, elencati dal Porfirogenito, stanno ad indicare città o centri abitati maggiori, dotati in genere, come le città, di apparati fortificatori. Ché tale è il significato primo del termine *kastron* quale appare nelle fonti di tradizione bizantina: ricordiamo l'espressione *civitates et castella*, ripetuta per tre volte, nel noto placito di Risano dell'anno 804, concernente la regione dell'Istria (118), e, soprattutto, l'impiego generalizzato del termine *kastron* nel trattato del Porfirogenito per indicare le città e i centri demici maggiori (119), tanto più significativo in quanto nel medesimo trattato la qualifica di *civitas* viene assegnata solo alla *civitas* o meglio alla *polis* di Costantinopoli (120).

Ad un impiego più corretto sembra ricorrere la documentazione, pubblica e privata. Nel privilegio dell'840 Grado è definita *civitas* (121) ed *urbs* nella seconda metà del secolo X [38] (122). Alla metà del secolo XI Equilo viene definita *civitas* in un documento del vescovato omonimo (123). All'inizio del secolo XII la sede vescovile di Malamocco viene trasferita per disposizione ducale in Chioggia, definita ripetutamente nel

(117) Citiamo, ad esempio, la descrizione dei *castra* o città della Dalmazia in Constantinus Porphyrogenitus, *De administrando imperio* cit., p. 123 ss.; cfr. Ferluga, *L'amministrazione bizantina* cit., pp. 141-142.

(118) Doc. citato sopra, nota 70.

(119) Constantinus Porphyrogenitus, *De administrando imperio* cit., voce *castron* sub *Glossary*, p. 322. Analoga interpretazione del termine *kastron* è proposta da T. S. Brown et N. J. Christie, *Was there a Byzantine model of Settlement in Italy?*, «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Age», 101 (1989), p. 380.

(120) Constantinus Porphyrogenitus, *De administrando imperio* cit., p. 327, voce *polis*.

(121) *Capitularia regum Francorum* cit., II, n. 223, 840 febbraio 23; Cessi, *Documenti* cit., I, n. 55.

(122) Cessi, *Documenti* cit., II, n. 70, anni 994-1008, p. 141: fra coloro che corrispondono le decime viene nominato un abitante «de Gradensi urbe».

(123) L. Lanfranchi, *Documenti dei sec. XI e XII, relativi all'episcopato equilense*, «Atti del r. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. Classe di scienze morali, lettere ed arti», CIV (1944-1945), p. 897, n. 4, 1045 febbraio.

documento con la qualifica di *civitas* (124). Un documento privato dello stesso periodo menziona un gastaldo di Cittanova Eracliana, definita nel contesto *urbs* (125). Le località sono tutte sede di vescovato.

Verso la metà del secolo seguente, nel trattato con Fano (126), gli abitanti, nel giurare fedeltà, si riferiscono al giuramento che fanno gli uomini «*uniuscuiusque civitatis in confiniis Venecie*»: gli insediamenti veneziani, indubbiamente i maggiori, sono considerati *civitates* all'esterno, forse per volontà dei Veneziani stessi. Ma nel complesso la documentazione è molto avara in merito.

[39] 5. I «*castra*» veneziani, centri insediativi, e i castelli del Regno Italico, centri di potere signorile

Appare con tutta evidenza come non sia possibile, sulla scorta della qualifica di *castra* attribuita ai centri demici veneziani, proporre analogie con l'evoluzione politica, istituzionale, sociale, economica ed insediativa che avviene nel Regno Italico in età postcarolingia, come è accaduto di affermare al Cessi, il quale è giunto a paragonare la situazione delle popolazioni del ducato, sotto la potestà dei singoli tribuni, fra VIII e IX secolo, a quella delle comunità rurali di terraferma soggette ai signori di castello (127), un processo che, come è ben noto, non prende avvio prima del secolo X e si attua quasi sempre nei secoli XI e XII (128).

Proprio in relazione a questi aspetti, i più rilevanti, possiamo notare le differenze più radicali: nel Regno Italico i centri politici locali erano indubbiamente fra X e XI secolo le città e i castelli. Le prime continuavano a rappresentare, se non la sede, il termine di riferimento degli ufficiali

(124) F. Ughelli, *Italia sacra*, II ed., voll. 10, Venezia, 1717-1722, V, col. 1344, doc. 1110 aprile, riedito in *Venetiarum historia*, a cura di R. Cessi e F. Bennato, Venezia, 1964, pp. 90-92.

(125) S. Giorgio Maggiore. II. *Documenti 982-1159*; III. *Documenti 1160-1199 e notizie di documenti*, a cura di L. Lanfranchi, Venezia, 1968, II, n. 92, 1106 marzo.

(126) A.-S. Minotto, *Acta et diplomata e r. Tabulario Veneto*. IV/1. *Res Bononiae, Forilivii, Ravennae et ceterarum Romaniolae nec non Marchiae Anconitanae atque Umbriae civitatum*, Venezia, 1885, pp. 10-12, doc. 1141 marzo 1, riedito in G. Luzzatto, *I più antichi trattati tra Venezia e le città marchigiane (1141-1345)*, «Nuovo archivio veneto», n. ser., XI (1906), p. 47, app., n. 3.

(127) Cessi, *Venezia ducale* cit., I, pp. 107-108.

(128) Riteniamo inutile soffermarci sugli aspetti generali accennati nel testo; ci limitiamo a rinviare a G. Tabacco, *La storia politica e sociale. Dal tramonto dell'Impero alle prime formazioni di Stati regionali*, in *Storia d'Italia*, II/1, Torino, 1974, pp. 113 ss., e a V. Fumagalli, *Il Regno Italico*, Torino, 1978, pp. 171 ss., cap. VIII: «Il dissolvimento del potere centrale».

comitali, che, pur in decadenza e in molti casi privati del controllo effettivo della città, dal nome di questa e del suo territorio continuavano a trarre la denominazione del proprio ufficio e titolo; determinante per il carattere stesso di città era la presenza del vescovo, che si avviava a rivestire un ruolo sociale, economico e politico sempre più ampio.

Conti, vescovi e rettori di chiese e monasteri maggiori [40] detenevano, oltre le funzioni specifiche, numerose e grandi proprietà nei territori rispettivi e anche all'esterno di essi, sulle quali erano solitamente state innalzate fortificazioni che erano o si avviavano a divenire centri di signoria rurale e quindi di funzioni ed azioni politiche in senso proprio, esercitate dal *dominus loci* o *castris* (129).

Siamo giunti così al centro del problema del cosiddetto ordinamento castrense del ducato. Fossero anche esistiti nel secolo X insediamenti che si denominavano quali castelli – ricordiamo che nessun documento, pubblico o privato, ne nomina mai uno, ad eccezione del *castrum* di Grado nell'827 (130) e di quello di Olivolo, scomparso nel secolo XII (131) -, ciò che li distinguerebbe in ogni caso in modo radicale dagli insediamenti castrensi del Regno Italico è l'assenza di un sia pure minimo riferimento a strutture sociali e istituzionali paragonabili a quelle che i castelli sottintendevano e l'assenza, totale, di detenzione di funzioni politiche e militari da parte dei loro proprietari eventuali, che in questo caso dovrebbero essere equiparati ai «signori di banno» dei territori italici, ma [41] dei quali non conosciamo l'esistenza per l'area veneziana: non solo manca la documentazione, ma mancano anche indizi, sia pur minimi.

Già il Besta alla fine del secolo scorso (132) aveva sottolineato – ed è stato recentemente ribadito dallo Zordan (133) – che è assente nel territorio del ducato ogni elemento che suggerisca l'esistenza del «servaggio della

(129) Sia sufficiente il confronto con la situazione della contigua Marca Veronese, ove chiese vescovili, capitoli dei canonici e monasteri maggiori detengono già nel secolo X numerosi castelli, nuclei delle successive signorie rurali: A. Castagnetti, *Il Veneto nell'alto medioevo*, Verona, 1990, pp. 228-257; per i castelli detenuti da laici *ibidem*, pp. 104-105 e *passim*; ed ancora Idem, *Tra «Romania» e «Langobardia». Il Veneto meridionale nell'alto medioevo e i domini del marchese Almerico II*, Verona, 1991, pp. 44-45, per fortificazioni costruite già nella seconda metà del secolo IX da grandi ufficiali del Regno, ai confini sud-occidentali del ducato veneziano; pp. 56 ss., per gli obblighi imposti dal marchese Almerico II nel secolo X, obblighi gravanti sugli abitanti di un gruppo di villaggi sulla sinistra dell'Adige, ora in territorio padovano, nei confronti di un castello situato presso l'odierna Badia Polesine.

(130) Cessi, *Documenti cit.*, I, n. 50, 827 giugno 6.

(131) Lanfranchi, Zille, *Il territorio cit.*, p. 56.

(132) E. Besta, *Il diritto e le leggi civili di Venezia fino al dogado di Enrico Dandolo*, Venezia, 1900, p. 129.

(133) Zordan, *Le persone cit.*, pp. 150 ss.

gleba» ovvero di una piena dipendenza personale per i coltivatori di condizione servile, limitata per quelli di condizione libera, che caratterizzano le campagne delle regioni di tradizione longobardo-franca.

Gli studi recenti hanno mostrato, d'altra parte, che premessa diffusa all'avviamento del processo di formazione della signoria rurale fu la ristrutturazione della grande proprietà in età franca, il che certo non avvenne nell'ambito del ducato, poiché, oltre a non permetterlo la diversa tradizione sociale e politica, non lo avrebbero permesso le condizioni ambientali, ben poco favorevoli ad una tale ristrutturazione organica, con la formazione della *curtis*, e forse, ancor prima, alla sua stessa costituzione (134).

Non sono rintracciabili nel territorio aspetti che denotino le condizioni di una dipendenza di natura signorile da parte dei coltivatori, per quanto limitata nell'oggetto, ristretta, ad esempio, alle manifestazioni minori della soggezione all'esercizio della giustizia, quali possono essere le controversie che concernono il possesso delle terre assegnate in conduzione. Non vi sono documenti analoghi ai privilegi di contenuto politico da parte del potere centrale (135) o agli atti attestanti [42] l'esercizio della giustizia nei placiti signorili, che iniziano nel Regno alla metà del secolo XI (136). I privilegi diretti ai monasteri non concedono diritti immunitari, al di fuori degli ambiti fiscali, come constatiamo nel prossimo paragrafo.

Nessun indizio emerge anche dalla considerazione dei contratti di fitto, che iniziano timidamente ad apparire nella seconda metà del secolo X (137). Essi si presentano nelle forme, più o meno tradizionali, del livello,

(134) Sotto, cap. II, t. c. nota 44.

(135) La concessione di protezione e immunità a chiese e monasteri del Regno Italico inizia in età carolingia: per la regione limitrofa al ducato veneziano cfr. Castagnetti, *Il Veneto* cit., pp. 217 ss.

(136) Convenzioni tra signori e comunità rurali iniziano ad essere documentate nella Padania alla metà del secolo XI; fra i primi casi ricordiamo quella di Nonantola dell'anno 1058 e di Bionde, in territorio veronese, dell'anno 1091: A. Castagnetti, *Le comunità rurali dalla soggezione signorile alla giurisdizione del comune cittadino*, Verona, 1983 [il contributo è disponibile anche *on line*: www.medioevovr.it], pp. 24 e 30.

(137) Si vedano le concessioni di saline presso Torcello e di acque e paludi in Poveglia: Cessi, *Documenti* cit., II, n. 40, 958 marzo, e n. 79, 997 luglio 1. Zordan, *Le persone* cit., p. 61, sottolinea la presenza precoce di un «lavoro agricolo completamente libero», anche se, nel prosieguo della trattazione, accenna ad obblighi gravanti sui coloni (*ibidem*, pp. 67 ss.): scartati, tuttavia, tutti i riferimenti documentari ai possessi veneziani in terraferma, nell'ambito del Regno Italico, e assunti in una prospettiva necessariamente diversa gli obblighi di carattere pubblico verso il duca, quali potevano essere richiesti agli abitanti dei centri minori – ad esempio, nei 'patti' di Cittanova (S. Romanin, *Storia documentata di Venezia*, voll. 10, Venezia 1853-1861, I, pp. 388-390,

ma non includono clausole di esercizio ‘privato’ della giustizia da parte del [43] proprietario, né alcuna facoltà simile, né obblighi corrispondenti assunti dagli affittuari delle terre. Contadini, salinari, marinai, per quanto ne sappiamo, furono nella maggioranza liberi nella persona (138) e nelle condizioni effettive di lavoro, tralasciando ovviamente gli aspetti, di per sé a volte anche gravosi, di una dipendenza economica e tralasciando le persone di effettiva condizione servile, che non paiono in ogni caso adibite alla coltivazione della terra (139).

La situazione veneziana non solo non trova analogie con alcun’altra dell’Italia centro-settentrionale di tradizione longobardo-franca; ma nemmeno – aspetto di maggiore rilievo – con la situazione presente nella regione della *Romania*, comprendente Esarcato e Pentapoli, di tradizione romanico-bizantina. In quest’area, pur diffondendosi tardi e in misura limitata il fenomeno dell’incastellamento, si verificò quello della costituzione delle signorie territoriali, soprattutto sui domini della chiesa ravennate; fu presente in modo diffuso la ‘signoria fondiaria’, i cui diritti non furono propri solo degli enti ecclesiastici, ma anche di molti signori laici: essa derivava dalla imposizione, attraverso la stipulazione dei contratti di livello, dell’obbligo per i coltivatori liberi, *coloni*, di sottostare alla potestà giudiziaria del proprietario per gli aspetti minori dell’esercizio della giustizia stessa (140).

Ribadiamo: nessuna traccia sussiste nei territori veneziani dell’esistenza di tali fenomeni, nemmeno dell’avvio del processo. La constatazione si presenta di importanza basilare non solo ai fini della comprensione della ‘diversità’ veneziana, ma, soprattutto, per intendere, in forma indiretta, appunto, [44] attraverso il procedimento comparativo, il precoce assetto centralizzatore del potere dei duchi, che, eredi dell’amministrazione ‘statale’ bizantina, per quanto con difficoltà potessero concepire il carattere ‘pubblico’ del loro potere e soprattutto delle basi materiali di questo potere

n. 17, anno 1024, e *Venetiarum historia* cit., pp. 72-73; per la datazione si veda la discussione in M. Pozza, *I Badoer. Una famiglia veneziana dal X al XIII secolo*, Abano Terme, 1982, p. 32, nota 27) e di Loreo (Romanin, *Storia documentata* cit., I, pp. 392-395, n. 19, anno 1094, e *Venetiarum historia* cit., pp. 81-85) –, non rimane all’autore altra documentazione che quella fornita da alcuni passi dell’*Origo civitatum*. Alla fine, l’autore stesso conclude che non vi era differenza sostanziale fra coloni e livellari, se non nel fatto che i secondi erano garantiti, negli obblighi come nella libertà personale, da un contratto scritto (Zordan, *Le persone* cit., pp. 71-72).

(138) Zordan, *Le persone* cit., pp. 167-169.

(139) *Ibidem*, pp. 23-54.

(140) A. Castagnetti, *Arimanni in «Romania» fra conti e signori*, Verona, 1988, pp. 11-21.

(141), seppero conservare o recuperare, se temporaneamente perduto, un potere centralizzato, soprattutto non permisero il costituirsi di poteri locali, connessi alla detenzione di un ufficio, radicatosi in senso dinastico, nell'ambito cioè di singole famiglie appartenenti al ceto tribunizio, quali pure appaiono ancora esistenti nel secolo IX. Né alcunché ci autorizza a supporre l'esercizio per i periodi anteriori, in alcun modo documentati, se non nelle narrazioni cronachistiche delle origini (142), inattendibili sotto questo aspetto.

È vistosamente assente poi l'altro elemento costitutivo della signoria territoriale nel Regno, elemento che è materialmente e con immediatezza rappresentato dal castello: il riferimento, ovviamente, è al potere militare, detenuto dal signore, esercitato attraverso la capacità di difesa e di offesa del castello stesso, e soprattutto, attraverso la disponibilità di schiere di guerrieri di professione, i *milites* o vassalli, al signore legati da un giuramento di fedeltà, rivolto precipuamente all'esplicazione di servizi militari. Ma vincoli vassallatico-beneficari non sono presenti nella società veneziana, come, in [45] genere, ogni elemento di carattere 'feudale' è assente dalle istituzioni veneziane (143).

6. Ancora un confronto con il Regno: assenza di funzioni politiche esercitate da enti ecclesiastici e da famiglie

La presenza presso il duca dei tribuni, che, come abbiamo constatato, non dispongono di diritti o privilegi politici autonomi, esprime la volontà dell'aristocrazia veneziana di limitare il potere ducale, che nella prima metà del secolo IX appare in grado di disporre di strumenti precipi di intervento nei singoli territori, anche se, ovviamente, non ne possiamo conoscere il

(141) Zordan, *Le persone* cit., pp. 340-341 e *passim*.

(142) *Origo civitatum* cit., p. 35: si fa riferimento ai diritti assunti dal mitico tribuno Aurio, con altri *principes*, sugli *agricolae* e *coloni*, inseriti appunto «in iure proprie dominationis», una *dominatio* che si concretizzerebbe nel pagamento di canoni in vino per la terra e di denari per la casa; nella sostanza, si tratta un rapporto tra proprietari e affittuari, che prevede la corresponsione di canoni e censi. Si tenga presente, inoltre, che i termini *dominare*, *dominari* e *dominium* compaiono con altri nelle formule impiegate nei documenti veneziani per indicare il diritto di proprietà. Torneremo a trattarne in altra sede.

(143) L'osservazione sull'assenza di 'feudalesimo' nel ducato veneziano è propria di molti autori; ci limitiamo a citare A. Pertusi, *L'Impero Bizantino e l'evolvere dei suoi interessi nell'alto Adriatico*, in *Le origini di Venezia* cit., p. 78, e Fasoli, «*Comune Veneciarum*» cit., p. 480.

grado di efficacia, probabilmente non elevato, per le condizioni generali dell'epoca.

Gli ufficiali al servizio del potere ducale appaiono operanti nel secolo IX. Il duca Agnello, nell'atto di donazione dell'anno 819 al monastero di S. Servolo (144), concede anche l'esenzione dagli obblighi fiscali, «*omnis publica functio*», gravanti su lavoratori del monastero, siano essi mugnai, pescatori, coltivatori della terra, cosicché gli ufficiali ducali, gastaldi e messi, non osino recare molestia o esigere alcun tributo: «... *nullus de publicis nostris gastaldis vel aliquis de nostro palacio missis ... audeat inquietare vel molestare aut in angaria mittere aut exenia aliqua ab eis exigere*».

Il documento è il solo che per lungo tempo ci riveli la presenza di ufficiali ducali deputati a riscuotere i diritti fiscali nei [46] territori del ducato: bisognerà aspettare quasi due secoli perché si torni a parlare di gastaldi quali ufficiali ducali con compiti fiscali (145).

È stata già notata (146) la presenza di una terminologia germanica, importata presumibilmente dalle regioni già longobarde: ad esempio, il termine *gastaldo*, di tradizione longobarda; 'nuovo', invece, il termine *capella*, di recente importazione franca (147). Va rilevato, ancora, che la formulazione dell'esenzione per il monastero è accostabile alla formula di donazione e di conferma dei possessi presente nei diplomi regi longobardi (148) e, parzialmente, in quelli carolingi (149). [47] Appare più estesa se

(144) Doc. dell'anno 819, citato sopra, nota 93.

(145) Cessi, *Documenti* cit., II, n. 89, 1000 settembre 22: il vescovo di Treviso, nel concedere al duca la terza parte dei diritti di ripatico e teloneo spettanti al porto della sua chiesa, concede anche che il duca possa inviargli un suo gastaldo per «distringere» i suoi uomini, cioè i Veneziani. Per un gastaldo, investito di poteri di controllo, certamente di carattere fiscale, sulle prestazioni di artigiani si veda un documento della prima metà del secolo XI in *Cronache veneziane antichissime* cit., pp. 175-176. Ricordiamo anche i gastaldi preposti, dal secolo XI, all'amministrazione di ampi territori: Castagnetti, *Insedimenti* cit., par. 6: «Verso gli organismi rappresentativi stabili: dai *populi* ai gastaldi e alle curie locali».

(146) Mor, *Aspetti* cit., pp. 133-134.

(147) La prima utilizzazione nel Regno Italico del termine franco *capella* per designare le chiese private avviene, per quanto finora ci consta, in un placito presieduto in Comacchio da messi imperiali: R. Volpini, *Placiti del «Regnum Italiae» (sec. IX-XI). Primi contributi per un nuovo censimento*, in *Contributi dell'Istituto di storia medioevale*, Milano, 1975, n. 1, 801 maggio; cfr. Castagnetti, *Arimanni in «Romania»* cit., pp. 52-53, ripreso da Rando, *Le istituzioni ecclesiastiche* cit., pp. 67-68.

(148) *Codice diplomatico longobardo*, III, a cura di C. Brühl, Roma, 1973, n. 37, 766 gennaio 20; n. 41, 772 giugno 14: «... ut nullus ... in aliquo audeat molestari».

(149) *Diplomata Caroli Magni*, in *MGH, Diplomata Karolinorum*. I. n. 81, 774 giugno 16: «... ut nullus ... inquietare ... presumat»; ed ancora, per limitarci a destinatari italici, i diplomi nn. 132, 146, 150, 155, 199, 202 ecc. La formula generica si distingue

paragonata a quella presente nel testamento dello stesso duca, posteriore di un solo decennio (150), che esenta i monasteri di S. Zaccaria e di S. Ilario, già di S. Servolo, dalla corresponsione della *scuxia publica* e delle *angariae*: ancora terminologia di tradizione longobarda (151). La sostanza, tuttavia, non ci sembra di molto variata. La seconda formulazione, per così dire, ridotta torna anche nel testamento del vescovo di Olivolo (152). Nelle ultime due non appare alcun cenno a gastaldi e messi ducali (153).

Le concessioni ducali alle chiese non vanno oltre i contenuti di natura fiscale: chiese, anche maggiori, e monasteri veneziani non conseguono nell'ambito del territorio del ducato immunità ulteriori, soprattutto non conseguono la facoltà di detenere diritti pubblici, di esercitare attività giudiziaria, di possedere centri militari di potere, in altre parole non divengono soggetti dell'azione politica in senso proprio, un esito, anche questo, imputabile, almeno in origine, all'appartenenza [48] del ducato all'area bizantina (154). Solo per i possessi nei territori del Regno gli enti ecclesiastici veneziani potevano godere dell'esenzione, oltre che dai gravami fiscali, anche dalla giurisdizione ordinaria (155).

Ben diversa si presentava la posizione delle chiese maggiori nel Regno Italico. Il potere politico conseguito dalle chiese episcopali, pur differente nelle singole situazioni, fu sempre elevato: se pochissime chiese ottennero il riconoscimento di un potere comitale su città e territorio – quelle di Trento (156) e di Aquileia (157), nonché, in prospettive diverse, quella di

da quelle di concessione del mundiburdio e dell'immunità, nelle quali, in genere, era sancito, in caso di violazione, il pagamento di una forte ammenda, non prevista invece nei diplomi ora citati, come non è prevista nel privilegio concesso dal duca veneziano. Un'illustrazione delle concessioni carolinghe di mundiburdio ed immunità alle chiese venete si trova in Castagnetti, *Il Veneto* cit., pp. 218 ss.

(150) Doc. dell'anno 829, citato sopra, nota 94.

(151) *Codice diplomatico longobardo* cit., III, n. 44, 772 novembre 11: concessione, per coloro che risiedono sulle terre del monastero di S. Salvatore di Brescia, dell'esenzione da «scufiae publicae et angariae», oltre che da altri gravami. Per i caratteri di «germanizzazione terminologica» si veda Mor, *Aspetti* cit., p. 138; per il significato dei termini Besta, *Il diritto* cit., p. 61.

(152) Doc. dell'anno 853, citato sopra, nota 95.

(153) Altre concessioni, a volte più limitate, di carattere fiscale a chiese e monasteri: Cessi, *Documenti* cit., II, n. 25, 900 febbraio; n. 31, 919 febbraio; n. 61, 982 dicembre 20 = *S. Giorgio Maggiore* cit., II, n. 1.

(154) Si veda ora lo studio di Rando, *Le istituzioni ecclesiastiche* cit., pp. 39 ss., la quale con nettezza giunge a concludere che nel ducato l'ordinamento politico e quello ecclesiastico si mantennero «paralleli» (*ibidem*, p. 63).

(155) Zordan, *Le persone* cit., pp. 373-374.

(156) *Diplomata Conradi II*, in *MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, IX, n. 101, 1027 maggio 31.

(157) *Diplomata Heinrici IV*, *ibidem*, VI, n. 293, anno 1077.

Ravenna (158), tutte ai margini o all'esterno del Regno Italico -, un gruppo, non folto, ottenne la giurisdizione sul territorio cittadino e sul suburbio (159) e tutte ebbero amplissimi diritti fiscali nell'ambito della città e diritti pieni di giurisdizione – la signoria di banno – su territori numerosi del contado (160).

Nel ducato le chiese furono sottoposte ad un controllo efficace da parte del potere centrale, controllo tanto ampio e diretto che il duca poté, all'occasione, intervenire direttamente nell'assetto circoscrizionale diocesano, spostando all'inizio del [49] secolo XII la sede vescovile di Malamocco in Chioggia (161). Nessun potere, nemmeno quello regio, avrebbe potuto nello stesso periodo effettuare con tanta sicurezza un'operazione del genere nel Regno, un atto, si noti, al quale non fu presente il patriarca; né vi è notizia di una conferma pontificia (162).

Intorno alle chiese vescovili periferiche non si venne costituendo una società complessa ed articolata, in altre parole una società urbana, paragonabile a quella delle città del Regno (163), ma vi prevalsero aspetti di vita sostanzialmente rurali. Con questo non vogliamo asserire che la presenza della chiesa vescovile non ebbe influenza locale: oltre a permettere la qualificazione dei centri quali *civitates*, contribuì a caratterizzare la popolazione residente, che poté definirsi quale *populus*, dotato, come in altra sede abbiamo mostrato (164), di forme, più o meno embrionali, più o meno sviluppate, di organizzazione interna; ma la correlazione non fu necessaria: né gli ufficiali preposti al governo locale nei secoli XI-XII, i gastaldi, né l'organizzazione interna amministrativa furono propri solo dei *populi* identificabili attraverso una circoscrizione vescovile.

Ed anche se presso le chiese vescovili di Torcello e, soprattutto, di Rialto, si venne a costituire una società urbana complessa ed articolata, il conseguimento degli uffici ecclesiastici, vescovile e patriarcale – si tenga presente che il patriarca trasferì la sua sede nel secolo XI nella diocesi di

(158) Fasoli, *Il dominio territoriale* cit., pp. 98 ss.

(159) Fumagalli, *Il Regno Italico* cit., pp. 292-293.

(160) Per un inquadramento generale dei rapporti fra vescovi e città si veda G. Tabacco, *Vescovi e comuni in Italia*, in *I poteri temporali* cit., pp. 253-282. Per le vicende della formazione dei poteri civili delle chiese vescovili nella Marca Veronese, confinante con il ducato veneziano, si veda sopra, nota 129.

(161) Doc. dell'anno 1110, citato sopra, nota 124

(162) Kehr, *Italia Pontificia* cit., VII/2, p. 115.

(163) Tabacco, *Vescovi e comuni* cit.

(164) Cfr. sopra, t. c. nota 78.

Olivolo/Castello ovvero di Rialto (165) -, non svolse un ruolo determinante nell'ascesa politica di singoli e di famiglie (166).

(165) Rando, *Le istituzioni ecclesiastiche* cit., p. 102.

(166) *Ibidem*, p. 61.

[51] II. TRIBUNI, «MAIORES» E GIUDICI

1. Famiglie preminenti: attività pubblica ed esercizio di governo

La scarsità e la frammentarietà della documentazione fino alla seconda metà del secolo X (1) non permettono di conoscere che un numero esiguo di famiglie veneziane per l'età altomedievale. Delle poche famiglie note, in posizione politica e sociale elevata, possiamo seguire, prevalentemente, le vicende politiche, sulla scorta, più che della scarsissima documentazione, pubblica e privata, soprattutto delle fonti cronachistiche, che si riducono nella sostanza, in quanto ad affidabilità, alla sola cronaca di Giovanni diacono (2).

Alcune caratteristiche di questa documentazione aumentano le difficoltà, anche per l'individuazione delle famiglie preminenti. Tale è, ad esempio, l'assenza, fin verso la fine del secolo XI, dei titoli connessi all'esercizio di una funzione o di un ufficio. Solo il duca porta costantemente la sua qualifica; mentre il titolo di tribuno, divenuto onorifico, scompare di fatto nel corso del secolo IX.

Oggetto da lungo tempo di indagine e di discussione sono l'esistenza eventuale e il processo di formazione di una 'nobiltà' veneziana nell'alto medioevo. Non riteniamo opportuno ripercorrerne le tappe: la moderna storiografia medievistica ha superato tali impostazioni rigide, le quali, se pur [52] valide, in certa misura e in situazioni specifiche, per alcune regioni dell'Impero carolingio, risultano difficilmente applicabili nell'area mediterranea e nel Regno Italico (3), certo non applicabili per Venezia, ove, come abbiamo potuto occasionalmente notare in un contributo precedente (4) e torneremo a ribadire (5), l'evoluzione sociale e il conseguente ricambio avvengono in continuazione.

Il punto di partenza per sostenere l'esistenza di una nobiltà antica e consolidata è dato, più che dall'analisi della documentazione superstite, dalla considerazione delle cronache, particolarmente degli elenchi di

(1) La documentazione veneziana avanti il Mille è raccolta nei due volumi di Cessi, *Documenti* cit., già utilizzati; di alcuni documenti ivi editi sono disponibili edizioni critiche più recenti.

(2) Giovanni diacono, *Cronaca* cit.

(3) R. Bordone, *L'aristocrazia: ricambi e convergenze ai vertici della scala sociale*, in *La storia. I grandi problemi dal medioevo all'età contemporanea. I. Il Medioevo. I quadri generali*, Torino, 1988, pp. 152-153 e 162.

(4) Castagnetti, *Famiglie* cit.

(5) Oltre a quanto emerge dal seguito della trattazione, rinviamo al contributo di prossima pubblicazione, citato nell'*Avvertenza*.

famiglie veneziane di origine tribunizia, che sarebbero trasmigrate da Equilo e da Cittanova a Rialto (6), e da confronti, quasi sempre occasionali, se si eccettuano quelli recenti effettuati dal Rösch (7), fra questi elenchi e singole famiglie veneziane.

Nella società veneziana fin dal secolo IX, almeno – le notizie in precedenza sono troppo scarse e limitate ai governatori della provincia, per potere affrontare il tema -, la famiglia appare cosciente di sé, caratterizzata com'è da un nome proprio. [53] Non ne conosciamo le strutture interne e il grado di coesione, per cui potremo adoperare, con significati analoghi, i termini di famiglia e di gruppo familiare; del resto, è ben noto che, mentre il termine famiglia in ambito storiografico ha indicato e continua ad indicare strutture diverse (8), nel periodo in esame il termine stesso, nel senso, pur generico, da noi assunto, non viene impiegato (9).

Ciò non significa che non si fosse coscienti dell'unità della famiglia, intesa sia quale famiglia di un solo nucleo, costituita dai genitori e dai figli – è sufficiente scorrere gli atti testamentari, dei quali diamo appresso alcuni cenni -, sia quale gruppo familiare, più o meno largo, a seconda delle generazioni inclusevi, gruppo costituito dalle famiglie dei discendenti maschi, caratterizzabile in Venezia precocemente per l'impiego del nome di famiglia o cognome (10), trasmesso per linea patrilineare.

I cataloghi stessi delle famiglie veneziane illustri, che continuano ad essere redatti ed ampliati per lungo tempo (11), [54] mentre rendono

(6) *Origo civitatum* cit., pp. 46-47: famiglie di tribuni da Cittanova e da Equilo; l'elenco è ripreso nella terza redazione: pp. 157-158; pp. 142-145: fondatori di chiese; pp. 146-153: tribuni *anteriores*; per le ipotesi di datazione, proposte dall'editore, si veda *ibidem*, 8Introduzione», pp. XIII e XLIII; cfr. anche R. Cessi, *Le origini del patriziato veneziano*, in Idem, *Le origini del ducato* cit., pp. 323-339.

(7) Cfr. sotto, t. c. note 23-24.

(8) G. Tabacco, *Il tema della famiglia e del suo funzionamento nella società medievale*, «Quaderni storici», XI (1976), pp. 922-923.

(9) A. Castagnetti, *La società veronese nel medioevo. II. Ceti e famiglie dominanti*, Verona, 1987, pp. 78-79.

(10) G. Folena, *Gli antichi nomi di persona e la storia civile di Venezia*, «Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. Classe di scienze morali, lettere ed arti», CXXIX (1970-1971), pp. 450, 455-456.

(11) Oltre ai cataloghi presenti nelle redazioni dell'*Origo civitatum*, citati sopra, nota 6, ricordiamo, senza alcuna intenzione di approfondire l'argomento, altri cataloghi compresi in cronache più tarde, che i primi hanno ripreso o ad essi si sono ispirati: Andreae Danduli ducis Venetiarum *chronica per extensum descripta*, a cura di E. Pastorello, *RIS*, II ed., XII/1-2, Bologna, 1933, pp. 129-131; *Venetiarum historia* cit., pp. 255-276; *Le vite dei dogi di Marin Sanudo*, a cura di G. Monticolo, *RIS*, II ed., XXII/4, I, Città di Castello, 1900, pp. 17-48.

evidente la volontà di nobilitazione della famiglia proiettandone le origini nel periodo antico, mostrano la coscienza della continuità della famiglia, intesa quale stirpe unica, nella cui tradizione, soprattutto politica, si riconoscono le famiglie e i gruppi familiari connotati da uno stesso nome.

Altri modi sussistevano per assumere autocoscienza e, nel contempo, manifestare all'esterno l'identità della famiglia o del gruppo familiare. Lo studio recente della Rando ha posto in luce per le famiglie maggiori il ruolo svolto dall'attività – quasi sempre presunta, poche volte certa – di fondatori di chiese in Rialto e di possessori di reliquie: chiese e reliquie, come i palazzi, sono i segni visibili ed esterni della preminenza sociale (12); ma ha sottolineato, anche, la diversità di tale comportamento rispetto a quello tenuto dalle famiglie dominanti nelle società dell'Europa carolingia e postcarolingia: qui, come abbiamo accennato nel capitolo precedente, il rapporto con le chiese locali, soprattutto quelle vescovili, dotate viepiù di poteri politici, fu inteso quale una delle vie per l'affermazione politica. Né diverse, nella sostanza, anche se più complesse, furono le finalità che presiedettero alla fondazione di nuove chiese e, soprattutto, di monasteri: prevalente la finalità di rafforzare il controllo politico su uomini e territori.

La documentazione privata, per quanto avara, offre alcuni spunti: nell'anno 1079 una vedova con i due figli maschi afferma, in relazione ad un atto di cessione, che un *fundamentum* di saline, dapprima definito di proprietà comune «inter nos et nostros propinquos», «est de iure proprio de nostra parentela Bonoaldis» (13), nella quale espressione vanno sottolineati, da un lato, l'impiego del termine *parentela* per indicare non [55] la famiglia ristretta, costituita dalla madre vedova e dai due figli, ma un più ampio gruppo familiare (14), dall'altro lato, l'utilizzazione, rara (15), del nome di famiglia, con significato collettivo, non connesso a singole persone.

A singoli nuclei familiari di un gruppo parentale ampio e potente come quello dei Michiel viene fatto riferimento in una *securitas* che uno dei Michiel rilascia al monastero della SS. Trinità e di S. Michele di Brondolo, restituendo quanto concesso in passato al padre suo e ad altri parenti, in tutto quattro Michiel, i cui nuclei familiari e i cui discendenti diretti sono

(12) Rando, *Le istituzioni ecclesiastiche* cit., pp. 83-88.

(13) *S. Giorgio Maggiore* cit., II, n. 39, 1079 maggio.

(14) Non a caso fra i testi si sottoscrive, dopo i due fratelli orfani, un altro Bonoaldo, probabile parente.

(15) Altri esempi: nel mercato di Rialto sono collocate le «stationes de Gradonicis» (Romanin, *Storia documentata* cit., I, n. 20, 1097 maggio); menzione di possessi «de Flabianicis» (*S. Giorgio Maggiore* cit., II, n. 144, 1124 ottobre), e di possessi «de Contarenis» (*S. Lorenzo* cit., n. 23, 1177 maggio).

identificati con le mogli dei singoli e con gli appartenenti alle loro *domus*: «et cum omnibus de domibus ipdorum» (16). Il ricorso al termine *domus* richiama la situazione del Regno, ove, come appresso sottolineiamo, esso veniva assunto e si andava diffondendo per indicare la struttura familiare dei ceti dominanti.

Ed ancora, alla metà del secolo seguente, nel testamento di uno Zusto (17), affiora la preoccupazione del testatore per il fatto che, avendo donato una propria calle ad un nipote, la cui casa era prospiciente, nel caso che questa abitazione sia ceduta ad una «persona extranea» che non sia «de nostra progenie», pur essendo ancora in vita i propri eredi diretti, la calle potesse passare appunto in mani estranee; in tale eventualità, [56] la donazione sia revocata e la calle venga in proprietà degli eredi. Chiaro si rivela l'intento di conservare la coesione del patrimonio urbano, considerata essenziale alla coesione del gruppo familiare, che così appare e deve apparire all'esterno: il testatore stesso ha cura di precisare che la calle di proprietà conduce ad una calle che conduce alla chiesa e ad ogni altro luogo – verso il mondo esterno, dunque – ed è comune, quest'ultima, con tutto il vicinato. Se una parte dei beni del gruppo familiare sarà alienata all'esterno, subentra la clausola che salvaguarda gli eredi diretti, la *progenies*, che indica la famiglia di un solo nucleo o un gruppo familiare ristretto, costituito dalle famiglie dei discendenti diretti.

La preoccupazione di mantenere uno 'spazio di famiglia' appare non dissimile da quella posta in atto dalle famiglie dominanti dei comuni cittadini italici, anche se molto più efficaci erano i mezzi adoperati da queste famiglie – formazione di uno spazio di egemonia intorno alla zona di residenza, protetto da torri e case fortificate, controllate dagli uomini d'arme appartenenti ai vari rami familiari o a famiglie di amici e di vassalli, adozione di una struttura parentale articolata sulla *domus* – e ben più ambiziosi i fini dichiarati: disporre di basi militari, le fortificazioni appunto, per la difesa e l'offesa, da esercitare nei tumulti intestini, nel corso dei quali i membri delle famiglie maggiori si ponevano a capo di proprie *partes*, comprendenti per primi i vassalli, con l'obiettivo, più o meno esplicito, di prevalere nella vita politica cittadina (18).

(16) SS. *Trinità e S. Michele Arcangelo di Brondolo*. II. *Documenti 800-1199*, a cura di B. Lanfranchi Strina, Venezia, 1981, n. 100, 1143 giugno.

(17) *Famiglia Zusto*, a cura di L. Lanfranchi, Venezia, 1955, n. 20, 1152 maggio.

(18) A. Castagnetti, «*Ut nullus incipiat hedificare forticiam*». *Comune veronese e signorie rurali nell'età di Federico I*, Verona, 1984 [il volume è disponibile anche *on line*: www.medioevovr.it], pp. 39-41; Idem, *Ceti e famiglie* cit., pp. 75-76.

Anche in Venezia, pur nell'ambito di consuetudini locali di diritto familiare, nelle quali la donna aveva un ruolo assai più [57] attivo e 'libero' che in quelle delle regioni di tradizione longobarda (19), i maschi godevano di un trattamento preferenziale nella successione, per la quale vigevano norme tendenti ad evitare o almeno a limitare il frazionamento dell'asse ereditario, che doveva essere, per quanto possibile, conservato nella linea maschile, favorendo, all'occasione, i *propinquiores* maschi rispetto alla diretta discendenza femminile. Ai maschi, secondo il principio dell'agnazione, era affidata la continuità della famiglia (20). Ed ai maschi – aspetto questo non difforme dalle società cittadine del Regno – era riservata esclusivamente l'attività pubblica e quella politica: di qui lo strutturarsi della società in famiglie e gruppi parentali a linee tendenzialmente patrilineari.

Nella società veneziana, mancando, tranne che per i primi tempi, la possibilità di detenzione e di trasmissione all'interno della famiglia degli uffici pubblici, non prende avvio, se non per periodi e casi limitati, un processo di dinastizzazione degli uffici. È assente, questa del tutto, come abbiamo sottolineato nel capitolo precedente, la possibilità di costituzione di basi locali di potere, dapprima poggianti sull'organizzazione curtense delle grandi proprietà, strumento di controllo degli uomini, poi su apparati militari, quali i castelli, sulla disponibilità di [58] clientele armate, quali i vassalli, e, a partire dal secolo X, sulla detenzione di diritti signorili, tendenzialmente completi, su un territorio circoscritto.

Poiché anche in Venezia, come è possibile rilevare dalle succinte note che seguiranno, la famiglia rimane la base essenziale per l'affermazione dell'individuo in ambito sociale e politico – attraverso la famiglia si trasmettono ricchezza, posizione ed eventuale prestigio sociale, tradizione di partecipazione alla vita pubblica e a quella politica, in altre parole un'aspettativa di affermazione per i discendenti, che spetta ai singoli, certo, realizzare di volta in volta -, dobbiamo chiederci quali fossero le vie per conseguire e, soprattutto, mantenere l'eventuale posizione preminente della famiglia, da trasmettere agli eredi.

(19) Zordan, *Le persone* cit., pp. 271-273.

(20) *Ibidem*, pp. 276 ss. Si integrino con le considerazioni svolte nel testo, soprattutto in merito al ruolo assegnato agli eredi maschi nel diritto successorio, le recenti osservazioni di G. Cracco, *Un «altro mondo». Venezia nel medioevo dal secolo XI al secolo XIV*, Torino, 1986, pp. 23-24, relative alla famiglia di Pietro Enzo *maior*, condotte sulla scorta del suo testamento (*S. Giorgio Maggiore* cit., II, n. 136, 1123 novembre), dal quale pure si rivela l'intento di privilegiare gli eredi maschi, anche delle generazioni successive a quella dei figli: esso appare fuggacemente nella clausola in cui, contemplandosi la possibilità che uno dei figli muoia senza discendenza, la sua porzione di beni passi in proprietà dei fratelli o dei loro figli maschi.

Data per scontata la disponibilità, necessaria per la partecipazione all'attività politica, di un patrimonio cospicuo immobiliare – proprietà fondiaria, nella città e nelle terre del ducato ed anche al di fuori di esso, peschiere e saline – e mobiliare, derivante dalle attività commerciali e dal prestito (21), non rimane che sottolineare l'appartenenza o l'inserimento tra le famiglie di 'governo', che si concretizza nella presenza costante agli atti e agli organi della vita pubblica e, ancor più, nell'assunzione frequente di magistrature, rappresentate sostanzialmente nella Venezia ducale dall'ufficio di giudice, oltre che dalla possibilità, ovviamente poco frequente, di accedere al soglio ducale, una volta scomparso l'ufficio di tribuno, anche quale semplice titolo onorifico, nel corso del secolo IX.

[59] In queste considerazioni sta la motivazione dell'attribuzione, in età più tarda – ci riferiamo soprattutto ai due cataloghi 'tribunizi' presenti nelle redazioni dell'*Origo civitatum*, già menzionati (22) -, della dignità tribunizia alle famiglie dei maggiorenti, i cui membri l'avrebbero rivestita nel periodo mitico della fondazione e delle origini di Venezia, al tempo delle immigrazioni dall'esterno e delle migrazioni interne.

Queste fonti tradizionali sono ora esaminate dal Rösch, che nella sua opera recente si propone un confronto, completo e certamente più articolato rispetto agli studi precedenti, tra fonti cronachistiche e fonti documentarie (23), particolarmente fra i cataloghi delle antiche famiglie, elaborati in tempi diversi nelle redazioni dell'*Origo civitatum*, e le presenze delle stesse famiglie nei documenti ducali, raggruppati secondo tre periodi per facilitare i confronti (24).

Noi abbiamo qui tralasciato di considerare gli elenchi dell'*Origo*, rinviandone l'esame ad altra occasione. Né ci siamo proposti di offrire una definizione della 'nobiltà' veneziana (25), a meno che per 'nobiltà' non si

(21) Per l'illustrazione delle condizioni economiche, ci limitiamo, nella prospettiva qui assunta, a rinviare a G. Luzzatto, *Les activités économiques du Patriciat vénitien (Xe-XIVe siècles)*, I ed. 1937, poi in Idem, *Studi di storia economica veneziana*, Padova, 1954, pp. 125 ss.; una sintesi dei temi e degli studi in materia è ora delineata da G. Rösch, *Der venezianische Adel bis zur Schließung der Großen Rats*, Sigmaringen, 1989, pp. 73-78.

(22) Sopra, nota 6.

(23) Rösch, *Der venezianische Adel* cit., pp. 17-34.

(24) *Ibidem*, pp. 65-69.

(25) Rösch, *Der venezianische Adel* cit., capp. 1-3. L'autore, attento soprattutto al problema della 'nobiltà', si sofferma (*ibidem*, pp. 11-12) sui criteri di definizione della stessa, elaborati criticamente da qualificati studiosi, ad iniziare da Merore attraverso Cessi e Cracco fino a Tabacco, Haverkamp, Werner – avremo occasione di citare alcuni studi dei primi autori, in quanto concernenti direttamente la società veneziana –, per soffermarsi alla fine (*ibidem*, p. 12, nota 15) sulla definizione della nobiltà o meglio

intenda l'insieme delle [60] famiglie più illustri ed antiche per tradizione pubblica ed attività politica, tenendo, tuttavia, presente il processo costante, a volte intenso, di evoluzione e ricambio sociale (26).

Il nostro intento è, ora, più modesto nella sua concretezza: seguire nel tempo, accertandone la continuità o meno, il gruppo delle famiglie preminenti, individuando per i loro membri la detenzione di funzioni pubbliche – duchi, tribuni e giudici -, di titoli onorifici, come diviene quello di tribuno nel secolo IX, o di qualifiche generiche di preminenza sociale, come quelle di *maiores* e di *primates*.

Nell'ultimo capitolo ci soffermeremo sulle famiglie dei giudici, che iniziamo a conoscere dal quartultimo decennio del secolo XI, illustrandone i modi della presenza pubblica fino alla prima metà del secolo seguente, fino alla vigilia, cioè, della costituzione del comune, i cui organismi affiancheranno e sovrasteranno il duca nel governo.

2. Le famiglie ducali (secoli VIII-IX)

Una prima esperienza di successione familiare ai vertici politici del ducato è costituita da Orso, che la tradizione vuole sia stato il primo duca 'autonomo' – anni 726-737 circa (27) -, e dal figlio Deusdedit, che, già terzo dei cinque *magistri militum* [61] degli anni 737-742 (28), assunse poi il ducato dal 742 al 755, trasferendone nel contempo la sede in Malamocco (29): fu vittima di una congiura, senza lasciare, per quel che sappiamo, eredi diretti (30).

Con il ducato di Maurizio – anni 764/65-797 -, succeduto al metamaucense Domenico Monegaro – anni 756-764 -, si verifica il primo vero esperimento di continuità nella detenzione del potere ducale da parte

patriziato veneziano data da J.-C. Hocquet, *Oligarchie et patriciat à Venise*, «Studi veneziani», XVII-XVIII (1975-1976), p. 405, che, invero, si riferisce prevalentemente al secolo XIV: il patriziato è caratterizzabile soprattutto in base alla detenzione di uffici pubblici. Anche Rösch, *Der venezianische Adel* cit., p. 13, dichiara di adottare quale procedimento per l'individuazione della nobiltà la detenzione continua di uffici e critica le innumerevoli storie della nobiltà veneziana, che non si basano sulla documentazione, in particolare sui documenti ducali, alla cui analisi egli si dedica, in modi tuttavia che risultano, pur nella raccolta totale dei dati, sostanzialmente sommari, almeno per i secoli che ci interessano.

(26) Rinviamo alle «Osservazioni conclusive» in Castagnetti, *Famiglie* cit.

(27) Cessi, *Venezia ducale* cit., I, p. 101.

(28) *Ibidem*, p. 103; Ortalli, *Venezia* cit., p. 367.

(29) Giovanni diacono, *Cronaca* cit., pp. 97-98; Cessi, *Venezia ducale* cit., I, pp. 106 ss.

(30) Giovanni diacono, *Cronaca* cit., p. 98.

di una famiglia: a Maurizio succede il figlio Giovanni, che si associa il figlio Maurizio (31), secondo la tecnica, ispirata al modello bizantino, dell'associazione al trono; entrambi vennero spodestati nell'803 da una congiura, che aveva a capo il tribuno Obelerio di Malamocco (32), il quale assunse il ducato fino all'810 (33).

Oltre alle vicende politiche, tramandateci dal cronista, assai poco conosciamo dei Maurizi: la notizia, che proviene dalla medesima fonte, che il primo Maurizio fosse «cittadino eracleese» (34), è confermata da un documento più tardo, il testamento del duca Giustiniano (35), della famiglia nota alla storiografia come Particiaci o Partecipazi (36).

[62] Fra i beni del duca sono menzionati quelli posti nel territorio, *finis*, di Cittanova, pervenutigli per donazione di Agata, figlia di Maurizio, «magister militum» e già «dux Veneciarum», a lei rimasti dopo la divisione effettuata con la sorella Suria; altri eredi non sono nominati. Il Cessi (37) avanza l'ipotesi che Agata sia figlia del primo Maurizio, poiché il secondo non è mai chiamato «magister militum»; il che è vero, ma anche del primo l'appellativo risulta solo dal nostro documento, poiché nel solo altro documento che lo menziona – la lettera dell'arcivescovo Giovanni di Grado al pontefice Stefano II (38) –, egli è denominato quale «consul et imperialis dux Venetiarum provinciae». Il nipote omonimo Maurizio si spense, come il padre Giovanni, in esilio (39). L'argomento non vuole essere, nemmeno per il Cessi, risolutivo: Agnese e Suria potrebbero essere state figlie del secondo Maurizio. In ogni caso la donazione della prima sembra anche rappresentare un consenso politico all'azione dei Particiaci, che avevano prima depresso, poi fatto giustiziare Obelerio, colui che aveva congiurato contro i Maurizi.

(31) *Ibidem*, pp. 98-101.

(32) *Ibidem*, p. 101; Cessi, *Venezia ducale* cit., I, pp. 116-135.

(33) Giovanni diacono, *Cronaca* cit., pp. 101-105; Cessi, *Venezia ducale* cit., I, pp. 136 ss.

(34) Giovanni diacono, *Cronaca* cit., p. 98.

(35) Cessi, *Documenti* cit., I, n. 53, riedito in *SS. Ilario* cit., n. 2, 828 dicembre 25-829 agosto 31.

(36) Il nome di Particiaci/Partecipazi per la nostra famiglia ducale non si riscontra nella documentazione, pubblica e privata, né in Giovanni diacono, *Cronaca* cit., ove esso è attribuito solo al duca Orso III (*ibidem*, p. 132; cfr. sotto, t. c. nota 46); esso è rinvenibile solo in altre fonti cronachistiche: si leggano i rinvii nell'«Indice dei nomi» di *Origo civitatum* cit.

(37) Cessi, *Venezia ducale* cit., I, pp. 116-117, nota 5.

(38) Cessi, *Documenti* cit., I, n. 30, anni 770-772; regesto in Kehr, *Italia pontificia* cit., VII/2, p. 39, n. 24, datato agli anni 768-772.

(39) Giovanni diacono, *Cronaca* cit., p. 101.

La famiglia ducale dei Maurizi è definita dal Carile, che ne pone giustamente in luce le aspirazioni all'ereditarietà del potere, quale appartenente ad «uno dei maggiori clan tribunizi» (40): può ben essere, ma non abbiamo rinvenuto indizi concreti in merito. Dei loro rapporti con altre famiglie veneziane conosciamo solo quelli, ora accennati, con i Partecipazi.

[63] La volontà di trasmettere il potere ducale per via ereditaria fu propria anche della famiglia dei Partecipazi. Il duca Agnello – anni 811-827 – associa a sé il figlio Giustiniano e il nipote suo omonimo, Agnello II, tuttavia premorto al nonno e al padre (41). Dopo Giustiniano – anni 827-829 -, è duca il fratello Giovanni, deposto per iniziativa dei Mastalico (42).

Il testamento di Giustiniano, poco sopra citato, fornisce molte indicazioni, non solo relative al patrimonio familiare: generiche quelle concernenti il capitale 'mobile', sufficienti, tuttavia, ad indicarne la notevole consistenza (43); dettagliata la descrizione dei possedimenti fondiari, specialmente di quelli acquisiti (44).

[64] I numerosi riferimenti a nuove acquisizioni, più o meno recenti, permettono di conoscere, oltre che l'intensa attività di acquisti della famiglia ducale, l'esistenza, in via indiretta, di famiglie cospicue residenti in località minori del ducato, particolarmente nella regione settentrionale: in una decina di casi le cessioni sono state compiute da famiglie di Equilo,

(40) Carile, *La formazione* cit., p. 230.

(41) Giovanni diacono, *Cronaca* cit., p. 109.

(42) *Ibidem*, p. 112.

(43) Doc. dell'anno 829, citato sopra, nota 35. I redditi finanziari provengono «de laboratoriiis soldis, si salva de navigatione reversa fuerint», espressione generica, ma che mostra, con immediatezza, la 'diversità' dell'aristocrazia veneziana rispetto a quella dell'Europa carolingia, come fa rilevare Ortalli, *Venezia* cit., p. 393, che sottolinea l'impiego 'a rischio' dei capitali, investiti nei commerci marittimi; si vedano in merito Cessi, *Venezia ducale* cit., I, pp. 167-168, e Luzzatto, *Les activités économiques* cit., pp. 126-127.

(44) G. Luzzatto, *L'economia veneziana nei suoi rapporti con la politica nell'alto Medio Evo*, in *Le origini di Venezia* cit., p. 152, nega recisamente che i possessi terrieri del duca Giustiniano, elencati nel suo testamento dell'anno 829 (doc. citato sopra, nota 35), possano essere avvicinati a quelli di un grande proprietario terriero dell'Europa carolingia: oltre all'esiguità in sé dei possessi, se raffrontati con quelli dell'aristocrazia carolingia, va sottolineato che è del tutto assente ogni indizio circa un'organizzazione 'curtense' dei possessi stessi. Anche il termine di *massaricia*, impiegato per designare i beni situati nel comitato di Treviso, se da un lato segnala senza incertezze la natura degli stessi, che non sono grandi aziende fondiarie, come le *curtes*, ma poderi contadini a conduzione familiare, dall'altro lato, rinvia all'organizzazione della proprietà in età longobarda, che solo in età carolingia inizia ad imitare, in proporzioni assai più ridotte per entità e, soprattutto, per distribuzione territoriale, quella franca: A. Castagnetti, *Minoranze etniche dominanti e rapporti vassallatico-beneficiari. Alamanni e Franchi a Verona e nel Veneto in età carolingia e postcarolingia*, Verona, 1900, pp. 45-49.

in due casi di Torcello; i beni in Cittanova provengono, invece, dalla donazione di Agata, figlia del duca Maurizio, cui abbiamo fatto cenno. Di rilievo la presenza di numerosi tribuni, ben otto, di cui cinque abitanti nella sola Equilo, e uno in Torcello, sui quali ci soffermeremo (45).

Non sono provati i rapporti di parentela, che, secondo la tradizione, riflessa dalle fonti cronachistiche, sussistevano fra i Partecipazi e il vescovo di Olivolo, Orso (46), che testa nell'anno 853 (47), e il duca Orso (II) (48), che regge il ducato negli anni 864-881, cui succede il figlio Giovanni. Ancor meno accettabile è l'attribuzione alla stessa famiglia del duca Orso (III) – anni 911-932 -, definito, invero, oltre che Particiaco (49), [65] anche Paureta (50) e Badoer (51), mentre al figlio Pietro, duca dal 939 al 942, la tradizione è concorde nell'attribuire il cognome di Badoer (52). Di tale attribuzione mancano le prove e, secondo noi, non sono sufficienti nemmeno gli indizi, a meno che non si voglia identificare un Orso Badoer, presente ad un atto pubblico dell'anno 900 (53), con il futuro duca Orso III, ipotesi difficilmente accoglibile (54).

Dobbiamo concludere che la famiglia dei Partecipazi, dopo il ducato di Giovanni, si estingue: se eredi sopravvissero, non hanno lasciato traccia nella documentazione, pubblica oltre che privata, segno di una loro, questa sì certa, scomparsa dal novero delle famiglie preminenti. Anche il duca Giovanni, figlio di Orso II, non lascia eredi diretti; né conosciamo la discendenza dei suoi tre fratelli, Badoer, Orso e Pietro: il primo muore in una spedizione contro Comacchio (55); il terzo, designato alla successione,

(45) Sotto, par. 3.

(46) *Origo civitatum* cit., p. 132.

(47) Il vescovo Orso non dichiara la sua paternità nel testamento dell'anno 853: Cessi, *Documenti* cit., I, n. 60, 853 febbraio, p. 114, riedito in *S. Lorenzo* cit., n. 1. L'ipotesi di un legame parentale con i Partecipazi può essere confermata dalla disponibilità della basilica di S. Severo, presso la quale chiesa si era rifugiato nell'813 Giustiniano Partecipazio: Giovanni diacono, *Cronaca* cit., p. 106.

(48) *Origo civitatum* cit., pp. 117, 125; cfr. Cessi, *Venezia ducale* cit., I, p. 256, nota 1. Per non confondere i duchi Orso, li denominiamo II e III.

(49) Giovanni diacono, *Cronaca* cit., p. 132.

(50) *Venetiarum historia* cit., p. 52; Cessi, *Venezia ducale* cit., I, p. 307, nota 4, dopo aver esposto l'ipotesi di una discendenza da Giovanni Paureta, la giudica troppo labile.

(51) Citazioni delle fonti in Pozza, *I Badoer* cit., p. 30, nota 8.

(52) *Ibidem*, p. 10 e p. 30, nota 9.

(53) Cessi, *Documenti* cit., II, n. 25, 900 febbraio.

(54) Pozza, *I Badoer* cit., pp. 30-31, nota 12.

(55) Giovanni diacono, *Cronaca* op. cit., p. 127.

premuore al fratello e il secondo rinuncia al ducato (56), mentre Giovanni è infermo.

I *Venetici* designarono quale duca, di propria iniziativa, secondo il cronista (57), Pietro (I) Candiano, il cui ducato fu assai breve, poiché egli morì pochi mesi dopo nel corso di una spedizione militare contro gli Slavi (58). Invitato a riprendere il governo, il duca Giovanni rimise al *populus* la facoltà di [66] designare il duca; fu eletto, in modo unanime (59), Pietro, figlio di Domenico Tribuno, la cui madre, Agnella, era nipote del duca Pietro assassinato nell'864 (60). La tradizione (61), accettata sostanzialmente dalla storiografia (62), gli assegna il cognome di Trundomenico, chiara derivazione dal nome e cognome paterno: un suo figlio, Domenico, sarebbe stato patriarca di Grado (63); un suo nipote, Pietro figlio di suo figlio Pietro, sarebbe stato vescovo di Olivolo (64). La sua famiglia, come altre ducali – l'osservazione è del Cessi (65) -, si spense senza discendenti. Ma, se accettiamo il cognome Trundomenico, possiamo constatare la presenza di una famiglia di tale nome, partecipe della vita pubblica del secolo XII, un cui membro, Pietro, è giudice nella seconda metà del secolo (66).

3. I tribuni nel secolo IX

Ci siamo già soffermati sul ruolo svolto dai tribuni, sui loro rapporti con il potere centrale del duca, sui problemi dell'autonomia e della federazione (67). Intendiamo ora accertare e 'quantificare', pur con le gravi limitazioni imposte da una documentazione inadatta a 'quantificazioni', la presenza loro e delle loro famiglie nel secolo IX e, soprattutto, [67] l'eventuale persistenza delle seconde oltre questo secolo.

(56) *Ibidem*, p. 128.

(57) *Ibidem*, p. 128.

(58) *Ibidem*, pp. 128-129.

(59) *Ibidem*, p. 129.

(60) *Ibidem*, pp. 129-131.

(61) *Origo civitatum* cit., pp. 118 e 134.

(62) Cessi, *Venezia ducale* cit., I, riferimenti sub Indice.

(63) *Origo civitatum* cit., p. 125.

(64) *Ibidem*, p. 138.

(65) Cessi, *Venezia ducale* cit., I, p. 307, nota 2 ex.; II, pp. 29-30.

(66) *Le vite dei dogi* cit., I, pp. 238-256, doc. 1152 gennaio: Pietro Trundomenico giudice.

(67) Sopra, cap. I, par. 3.

Poiché quasi tutta la documentazione del secolo IX, come dell'VIII (68), è costituita da documenti indirizzati da imperatori e pontefici al duca, al patriarca e ai vescovi o in direzione inversa, ed ancor più carente appare quella del secolo seguente fino all'anno 960 escluso – di quest'anno è il primo consistente elenco di sottoscrittori ad un atto pubblico –, i documenti utilizzabili sono assai pochi; quelli nei quali compaiono tribuni si riducono a quattro: la donazione dell'819 del duca Agnello al monastero di S. Servolo, il testamento del duca Giustiniano dell'anno 829, il testamento del vescovo Orso dell'853, la convenzione tra il duca Orso II e il patriarca di Aquileia dell'880. In tutti e quattro compaiono tribuni fra i sottoscrittori; in uno solo, quello dell'829, essi sono nominati anche nel testo del documento.

Nell'819 si sottoscrive un tribuno, Iohannaci (69). Nell'829 si sottoscrivono quattro tribuni (70): Caroso tribuno figlio di Bonizo tribuno e primate, Iohanaci tribuno, Iohanaci tribuno figlio di Domenico tribuno, Basilio Trazamundo tribuno; altri otto tribuni sono nominati quali attori delle carte di cessione [68] dei beni elencate nel *breviarium* (71): Grausone tribuno figlio di Donato Barbalata tribuno di Equilo; Giovanni Marcianico tribuno di Torcello; Dulciolo Pascalico tribuno di Equilo e Vitale Pascalico tribuno, anche questi assai probabilmente di Equilo; Giovanni e Lorenzo tribuni figli di Marconi Primollo di Equilo; il tribuno Rosaly e il genero Pietro tribuno.

Al testamento del vescovo Orso dell'853 si sottoscrivono i tribuni Deusdedit, Foscaro figlio del tribuno Dedo/Deusdeto, Giovanni Magistraco, Domenico Mastalico e uno, infine, di cui manca il nome (72). Alla convenzione dell'880 fra duca e patriarca aquileiese sono elencati primi fra i testi i tribuni Armato di Luprio e Vigilio di Gemine (73).

(68) Cessi, *Documenti* cit., I. Due tribuni dei secoli VII e VIII sono noti attraverso un'epigrafe e una lettera pontificia: sopra, cap. I, t. c. note 55-60.

(69) Cessi, *Documenti* cit., I, n. 44, 819 maggio, riedito in *SS. Ilario* cit., n. 1: viene nominato anche Dimitrio tribuno notaio «capelle primicerius», ma secondo Cessi, *Venezia ducale* cit., I, p. 219, nota 1, il passo è frutto di interpolazione.

(70) Doc. dell'anno 829, citato sopra, nota 35. Le indicazioni dei tribuni sono tratte dalla considerazione congiunta dei sottoscrittori e degli stessi elencati nella *notitia testium*. Va fatto presente che, secondo Cessi, *Venezia ducale* cit., I, p. 171, nota 3, la sottoscrizione del tribuno Iohanaci, che è seguita da una lacuna, dovrebbe essere così integrata: «[germa]no domni ipati», ovvero fratello del duca Giustiniano; ma l'edizione più recente (*SS. Ilario* cit., p. 24) non suggerisce e ancor meno conferma tale congettura.

(71) Cfr. sopra t. c. nota 44.

(72) Doc. dell'anno 853, citato sopra, nota 47; a p. 118 l'editore propone l'integrazione «[Vitaliano] cata Lupranico», che ci sembra dubbia.

(73) Cessi, *Documenti* cit., II, n. 15, 880 gennaio.

Dopo l'anno 880 i tribuni non appaiono più né in atti pubblici né in atti privati (74).

Nei quattro documenti del secolo IX sono menzionati complessivamente venti tribuni, di cui due sono fra loro fratelli e quattro sono tribuni padri di tribuni, per complessive quindici famiglie, se consideriamo disgiunti gli omonimi, alcuni dei quali potrebbero, invero, essere una stessa persona. A costoro vanno aggiunti, come vedremo (75), tre tribuni fra quelli menzionati nella cronaca di Giovanni diacono.

[69] 4. «Majores» nel secolo IX e nella prima metà del secolo X

4.1. Documentazione pubblica e privata

Confrontiamo la presenza dei tribuni con quella di altri personaggi, in prevalenza sottoscrittori e testimoni nei documenti succitati. Nel privilegio dell'819, dopo il tribuno Iohannaci si sottoscrivono, tralasciando per ora gli ecclesiastici, sette altre persone: Valentino, Leoniano Talonico, Savino Talonico, Stefano Talonico, Bono Clentesio, Agnello Clentesio, Giorgio Catuni.

Nel testamento dell'829, prima dei tribuni si sottoscrive Giovanni, fratello del duca Giustiniano e suo successore, poi nessun altro. Fra gli attori dei documenti elencati nel *breviarium* sono ricordati Gatulo di Equilo con due figlie, Andrea figlio di Iohannaceni Cigullo della stessa località e il nipote Domenico, Romana Betegani e la figlia Giovanna, sempre di Equilo, Maria figlia di Orseceno Sartarico; ed ancora una persona di Torcello, il cui nome è corrotto (76), ed infine un Teofilato di Torcello, quale già proprietario di una casa.

Nel testamento del vescovo Orso dell'853 si sottoscrivono, oltre al duca Pietro, al figlio e ai tribuni, [70] Patricio figlio di Vitale e Andrea Contarini. Nella convenzione dell'880, dopo il duca Orso II, il figlio

(74) Un'eccezione è costituita dalla menzione di Pietro Andradi tribuno fra i messi inviati dal duca all'imperatore Ottone II: *Diplomata Ottonis II*, in *MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, II/1, n. 300, 983 giugno 7. Forse il nostro può essere identificato con Pietro Andreadi, attestato nell'anno 982 (Cessi, *Documenti cit.*, II, n. 61, 982 dicembre 20 = *S. Giorgio Maggiore cit.*, II, n. 1), e Tribuno Andreadi, attestato nell'anno 998 (Cessi, *Documenti cit.*, n. 81, 998 febbraio).

(75) Sotto, par. 4.2.

(76) «Iobana Cenibis Cogitane», forse da leggere «Iohanaceni ...»: cfr. l'edizione in *SS. Ilario cit.*, p. 18.

Giovanni (77) e i due tribuni sopra menzionati, sono elencati Iubiano Aulibado *primato* di Luprio ed altre sette persone: Giovanni e Giovannino Mastalico, Leo Patricio, Pietro figlio del duca Giovanni (78), Pantaleone Abrolino, Leone Corozali, Giovanni Granzarolo.

Poche persone appaiono nei documenti posteriori fino all'anno 960 escluso. Un Sabatino veneziano è nominato in un privilegio di Berengario I quale donatore di beni in Comacchio al monastero di S. Colombano di Bobbio (79). Un privilegio del febbraio del 900, indirizzato dal duca Pietro Tribuno al monastero di S. Stefano di Altino (80), è sottoscritto, oltre che dagli ecclesiastici, dai soli Giovanni Gradenigo e Orso Badoer.

Segue un lungo vuoto documentario. Nell'anno 958 Martino, figlio di Domenico Zancani, riceve a censo dal duca Pietro III Candiano un fondamento di saline; ne sono confinanti i fratelli Felice e Marino da Molino (81).

Limitandoci al confronto delle presenze nei quattro documenti in cui appaiono i tribuni, i personaggi maschili senza qualifica, ma quasi sempre individuati da un cognome, cui vanno aggiunte le donne con un nome di famiglia, sono in totale ventidue, tralasciando dal computo i congiunti, così da enumerare solo i presunti gruppi familiari: sei fra i sottoscrittori dell'819; sei tra persone singole e famiglie nel testamento dell'829, nessuno fra i sottoscrittori; due sottoscrittori nell'853 ed otto in quello dell'880. Decisamente superiore la presenza dei tribuni nei due documenti intermedi, inferiore nel primo e nell'ultimo: venti tribuni, per quindici famiglie, [71] stanno a fronte di ventidue persone o famiglie, presumibilmente non di ceto tribunizio, con un rapporto di poco inferiore, che evidenzia però a prima vista la frequenza elevata dei tribuni, che da sola si avvicina a quella di tutte le altre persone.

L'impressione immediata va corretta, altrimenti potremmo ritenere che nella società veneziana del tempo tribuni e non tribuni si uguagliassero per quantità. L'alta frequenza della presenza tribunizia è dovuta alla 'qualità' dei documenti considerati: due di essi sono di natura pubblica; gli altri due

(77) Giovanni fu associato al ducato dal padre Orso II: Giovanni diacono, *Cronaca* cit., pp. 122 e 126; Giovanni non è detto duca nel documento.

(78) Difficile determinare chi fosse questo Pietro: potrebbe essere stato figlio del duca scomparso nell'836, quindi un Partecipazio, o figlio di Giovanni di Orso duca, cioè il Giovanni ora nominato, ma sarebbe scomparso prima dell'881, quando si parla solo dei fratelli del duca Giovanni.

(79) *I diplomi di Berengario I*, a cura di L. Schiaparelli, Roma, 1903, n. 1, 888 marzo 2-5; Cessi, *Documenti* cit., II, n. 19, estratto.

(80) Doc. dell'anno 900, citato sopra, nota 53.

(81) Cessi, *Documenti* cit., II, n. 40, 958 marzo.

concernono un atto di un duca, il testamento di Giustiniano, ed uno del vescovo di Olivolo, il testamento di Orso, che, pur se non sembra appartenere alla famiglia dei Partecipazi (82), riveste per il suo stesso ufficio ecclesiastico una posizione di rilievo, che rafforza quella in ogni caso che già la sua famiglia, non nota, doveva avere, se era proprietaria di una chiesa, quella di S. Lorenzo, come esplicitamente egli stesso afferma (83). Naturale che alla redazione dei documenti pubblici, come di quelli nei quali agiscono duchi o personaggi di grosso rilievo, siano presenti persone di spiccata rilevanza sociale e fra loro primeggino i tribuni.

Ciò che invece non può non attrarre l'attenzione dello studioso è la scomparsa dei tribuni o meglio della consuetudine di attribuire la qualifica di tribuno alle persone presenti nei documenti pubblici o in altri di notevole importanza. Prima di ricercarne le motivazioni eventuali, vogliamo soffermarci sulla presenza di tribuni e *maiores* nella cronaca di Giovanni diacono e poi sulla loro distribuzione geografica, quando ne sia segnalata la località di residenza.

[72] 4.2. *Cronaca di Giovanni diacono*

La cronaca giovannea fornisce, oltre ai nomi dei duchi e di loro eventuali stretti parenti, quelli di alcuni tribuni e *maiores* veneziani, relativamente più numerosi, quasi tutti implicati nelle vicende politiche.

I primi cinque nominativi concernono coloro che nell'anno 803 seguono fuori Venezia il patriarca Fortunato: due tribuni, Obelerio di Malamocco e Felice, e altre tre persone, fra cui uno, Foscaro Gregorio, è il solo connotato da un presumibile nome di famiglia (84). Nell'anno 820, a seguito del fallimento di una congiura, sono giustiziati Giovanni Tornarico e Bono Bradanisso; sfugge Giovanni Monetario (85). Un gruppetto di personaggi agisce negli anni 831-832, nel periodo concernente la congiura del tribuno Caroso, la sua elezione a duca e la sua successiva deposizione (86). Tra i seguaci di Caroso, che saranno alla fine giustiziati, troviamo Vittore, Deusdedo Gruro, Marino Patricio, Domenico Monetario, parente probabile di quello della congiura dell'820, Tritulo Gradense; contro Caroso agiscono il tribuno Basilio e Giovanni Marturio con altri trenta

(82) Cfr. sopra, t. c. nota 47.

(83) Cessi, *Documenti* cit., p. 115. Cfr. sopra, t. c. nota 12, alcune considerazioni sulle famiglie indicate dalla tradizione come fondatrici di chiese.

(84) Giovanni diacono, *Cronaca* cit., p. 101.

(85) *Ibidem*, p. 108.

(86) *Ibidem*, pp. 111-112.

nobiles; il tribuno Basilio e un altro tribuno, Giovanni, affiancheranno il vescovo Orso nel reggere il ducato in attesa del ritorno del duca Giovanni.

Un gruppo più nutrito è protagonista nell'anno 864 di un'altra congiura, che porta all'uccisione del duca Pietro (87). I congiurati, giustiziati o esiliati, furono Giovanni Gradenigo con un nipote, Pietro figlio di Stefano Candiano, Stefano di Sabulo, Domenico figlio di Faletro, Orso Grugnario, due figli [73] di Salbiano, Giovanni Labresella, Pietro Cletensio, Pietro Flabianico, Stefano Candiano, Domenico Massone; ed altri ancora, senza nome. In seguito, il cronista accenna in due occasioni ai figli di Marino Patricio (88).

Nell'anno 887, infine, Andrea tribuno sottrae ai nemici il corpo del duca Pietro I Candiano, caduto combattendo contro gli Slavi (89).

Il vuoto documentario lamentato poco sopra per il periodo successivo, fino al 960, trova riscontro anche nella cronaca giovannea. Vi si ricordano Pietro, figlio di Pietro Tribuno, che intorno al 939 diviene vescovo di Olivolo (90); Orso Badoer e Pietro Rosolo, che nel 947 comandano una spedizione navale contro i Narrentani (91).

Il raccolto non è abbondante: poco più di trenta personaggi. Fra loro si trovano sei tribuni, nominati senza cognome. Due agiscono nell'803 contro il duca al governo, uno diviene duca, Obelerio di Malamocco. Degli altri tre, attivi all'inizio del quarto decennio, uno, Caroso, agisce contro il governo ducale e diviene duca per breve tempo; gli altri due, Basilio, anzitutto, e Giovanni, sostengono il duca legittimo. Per i tribuni Caroso e Basilio, con certezza, e anche per Giovanni, con buone probabilità, come subito vediamo, riscontri diretti sono offerti dalla documentazione sopra esaminata, per cui i nomi nuovi forniti dalla cronaca si riducono, rispetto alla documentazione, a tre tribuni: Obelerio, Felice e Andrea.

[74] Possiamo constatare facilmente come i tribuni agiscano fino all'inizio del quarto decennio del secolo IX e poi tendano a sparire: la presenza dei primi due nella cronaca di Giovanni diacono coincide con la presenza più intensa nella documentazione, quella dei dodici tribuni e dei tre loro padri tribuni, variamente nominati nel testamento del duca Giustiniano dell'anno 829, ove compaiono, tra i sottoscrittori, anche Ca-

(87) *Ibidem*, pp. 117-118.

(88) *Ibidem*, p. 119: fondazione della chiesa di S. Maria Vergine Madre; p. 123, anno 876: Giovanni arcidiacono, figlio di Marino Patricio, viene eletto vescovo di Olivolo.

(89) *Ibidem* cit., p. 129.

(90) *Ibidem*, p. 133.

(91) *Ibidem*, p. 136.

roso e Basilio, definiti più compiutamente, nella *notitia testium*, il primo come figlio di Bonizo, tribuno e primato, il secondo tribuno *cata* Trazamundo (92). Le due proposte di identificazione non sono nuove (93); nuova è la nostra proposta di identificare il tribuno Giovanni, che nell'832 affianca con Basilio il vescovo Orso nel governo del ducato, con il tribuno Giovanni, che due decenni dopo si sottoscrive nel testamento dello stesso vescovo e che nella *notitia testium*, testé ricordata, porta il cognome di Magistraco.

5. La dislocazione geografica di tribuni e «maiores»

Sul totale di venti tribuni presenti nella documentazione del secolo IX, cui possiamo aggiungere altri tre fra i sei menzionati nella cronaca di Giovanni diacono, solo di nove conosciamo la località di residenza, ben sei dei quali sono presenti nel documento dell'829. Cinque, con un padre pure tribuno, sono di Equilo: Grausone tribuno figlio di Donato Barbalata tribuno; i due Pascaliano, Dulciolo tribuno e Vitale tribuno; Giovanni e Lorenzo tribuni, figli di Marconi Primollo; uno, Giovanni Marcianico, è di Torcello. I due tribuni dell'880 sono [75] di Luprio, Armato, e di Gemine, Vigilio. Infine Obelerio, poi duca, è definito dal cronista «tribunus Metamaucensis».

Colpisce la forte presenza di tribuni risiedenti in Equilo: quasi i due terzi di quelli di cui conosciamo la località. A loro possiamo aggiungere – una coincidenza, certo, ma non irrilevante – il tribuno attestato verso il secolo VII, Antonino, che ha lasciato il suo nome in un'epigrafe rinvenuta nella stessa località (94). Meno di un quarto dei tribuni appartiene all'area realtina, i due appunto di Luprio e di Gemine.

Sembra lecito dedurre che la 'nobiltà di ufficio', formatasi nei primissimi secoli in forza della detenzione della funzione tribunizia, divenuta poi trasmissibile, certamente come titolo, in via ereditaria, si trovava dislocata ancora nel pieno secolo IX in varie località del ducato, particolarmente nella zona settentrionale di Equilo. Ma la conclusione va limitata nella sua portata, poiché i dati su cui si basa sono tratti per la maggior parte da un solo documento, il *breviarium* relativo agli acquisti della famiglia ducale, che potrebbero essere stati diretti intenzionalmente, per motivi vari – ricordiamo, ad esempio, la donazione di beni in Cittanova

(92) *Cata* richiama un patronimico di modulo greco-bizantino: Folena, *Gli antichi nomi cit.*, p. 452.

(93) Giovanni diacono, *Cronaca cit.*, p. 111, note 4 e 6.

(94) *Sopra*, cap. I, t. c. nota 57.

ricevuta da Agata, figlia del duca Maurizio -, proprio verso la zona settentrionale del ducato, oltre che verso quella, più vicina, di Torcello. Potremmo anche dedurre, per contrappunto, la conferma che la 'nobiltà' tribunizia attraversa una crisi grave, suggerita non solo dalla scomparsa del titolo e delle famiglie – ne parliamo subito -, ma anche dal fatto stesso di cedere parte tanto cospicua dei propri beni: rammentiamo che i sei tribuni di Equilo e Torcello appaiono nel *breviarium* degli acquisti ingenti di beni compiuti dalla famiglia ducale e che rappresentano la metà dei venditori. Proprio la considerazione dei venditori non tribuni induce alla prudenza, confermando una 'direzione intenzionale' [76] presente negli acquisti, dal momento che anch'essi sono in prevalenza di Equilo: Gatulo, Andrea Cigullo con il nipote Domenico, le donne Betegani, il prete Borso, forse anche Orseceno Sartarico; Teofilato e un altro sono di Torcello.

Del resto, anche per i *maiores*, nominati nella documentazione e nella cronaca, non viene fornita generalmente la designazione della località, tranne, appunto, che nel documento dell'anno 829 ed ancora in quello dell'anno 880, che concerne i due tribuni, di cui abbiamo parlato, e il *primato* Iubiano Aulibado, sul quale fra poco ci soffermiamo.

6. Continuità o meno delle famiglie dei tribuni

Ci proponiamo di accertare di quanti fra i tribuni a noi noti – venti attraverso la documentazione, compresi i quattro loro padri definiti tali, e tre dalla cronaca giovannea – è possibile constatare la continuità familiare nei periodi posteriori; analogo procedimento adotteremo per i *maiores*. Terremo presente prima quelli caratterizzati da un cognome, poi anche quelli con il solo nome, per il presupposto che il nome di un personaggio di rilievo sociale e politico di questo periodo con facilità può trasformarsi in cognome (95).

Nessun riscontro abbiamo rinvenuto per i tribuni Barbalata, Lupranico, Magistraco, Marcianico, Primollo, Trazamundo (96).

[77] Continuano ad essere documentati i Pascalico di Equilo (97), che riappaiono nel secolo XII: un Domenico è presente ad un atto pubblico del

(95) Un cenno sulla derivazione dei nomi di famiglia dai nomi propri e sulla persistenza di nomi propri, anche quando sono attestati quali nomi di famiglia, si legge in Castagnetti, *Famiglie* cit., nota 56.

(96) Il cognome Trazamundo ricorda la famiglia dei Transmundi, inclusa negli elenchi della *Origine civitatum* cit., p. 150, famiglia il cui nome si sarebbe mutato in Stornati.

(97) *Ibidem*, p. 171, ove è a loro attribuita l'attività di guardiani di porci.

settembre 1107 (98); dalla metà del secolo sono attivi in Oriente (99). Nel 1164 un Pascaligo è vescovo di Equilo (100).

I Mastalico, che, secondo il diacono Giovanni (101), avevano svolto un ruolo decisivo nella deposizione del duca Giovanni Partecipazio nell'anno 836, riappaiono, senza titolo, quali testimoni alla convenzione dell'anno 880 (102) e, un secolo dopo, ad un privilegio ducale (103). Attivi ancora nel secolo XI (104), spariscono poi dalla documentazione pubblica.

Potrebbero risalire al tribuno omonimo del secolo IX gli Armati/Armadi, presenti nella documentazione pubblica dal penultimo decennio del secolo X (105); parimenti dal tribuno Andrea potrebbe discendere la famiglia degli Andreadi (106) e dal tribuno Grausone, figlio del tribuno Donato Barbalata, la [78] famiglia dei Grausoni (107). In questi casi, come in altri, il nome di famiglia si sarebbe formato dal nome di un capostipite.

Alla fine del secolo ricompaiono anche i Caroso (108), nella cui famiglia la tradizione tribunizia parrebbe continuare – è solo un indizio, si badi, non probante da solo – nell'adozione e nella trasmissione del nome proprio Tribuno; anzi uno di loro, intorno al 1070, si sottoscrive, in due documenti privati (109), con un nome di famiglia aggiunto «Tribunus Carosus Truncarosus», il che equivale a «Tribuno Caroso Tribunocaroso».

(98) G. L. Fr. Tafel, G. M. Thomas, *Urkunden zur älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig mit besonderer Beziehung auf Byzanz und die Levante*, voll. 3, Vienna, 1856-1857, I, n. 32, 1107 settembre.

(99) *Documenti del commercio veneziano nei secoli XI-XIII*, a cura di R. Morozzo della Rocca, A. Lombardo, voll. 2, Torino, 1940, I, n. 10, 1150 dicembre; n. 173, 1166 ottobre; n. 234, 1170 ottobre; *Nuovi documenti del commercio veneziano dei sec. XI-XII*, a cura di A. Lombardo, R. Morozzo della Rocca, Venezia, 1953, n. 12, 1151 dicembre.

(100) *SS. Ilario* cit., n. 26, 1164 giugno.

(101) Giovanni diacono, *Cronaca* cit., p. 112.

(102) Doc. dell'anno 880, citato sopra, nota 73.

(103) Doc. dell'anno 982, citato sopra, nota 74; pochi altri Mastalico sono presenti in documenti pubblici tra X e XI secolo.

(104) *Documenti del commercio* cit., I, n. 2, 1022 marzo; *SS. Trinità* cit., n. 25, 1064 ottobre; *S. Giorgio Maggiore* cit., II, n. 35, 1078 luglio.

(105) Doc. dell'anno 982, citato sopra, nota 74.

(106) Un cenno sopra, t. c. nota 74.

(107) Cessi, *Documenti* cit., II, n. 41, 960 giugno, e doc. dell'anno 982, citato sopra, nota 74.

(108) Doc., dell'anno 998 citato, sopra, nota 74.

(109) *S. Giorgio Maggiore* cit., II, n. 27, 1069 agosto, e n. 29, 1072 gennaio.

7. Continuità o meno delle famiglie dei «maiores»

Più ampia è la nostra possibilità di accertare la persistenza delle famiglie relativamente alle persone, che sono presenti, senza qualifica, con il nome di famiglia, nella documentazione del secolo IX e della prima metà del secolo X, prima del 960, e nei passi della cronaca giovannea relativi allo stesso periodo.

7.1. Documentazione pubblica e privata

Nel privilegio ducale dell'anno 819 si sottoscrivono tre Talonico (110); due nel privilegio dell'anno 982 per il [79] monastero di S. Giorgio (111). Assenti nella documentazione pubblica del secolo seguente, vi ritornano dalla metà del secolo XII (112). Abitanti nel confinio di S. Giustina, sono attivi in Oriente: nel 1156 Pietro e Giovanni sono tra i sette già investiti dei beni del comune veneziano in Costantinopoli (113).

Sono presenti allo stesso atto due Clentesio, Bono ed Agnello; conosciamo solo un altro della famiglia, Pietro Cletensio, implicato nella congiura dell'anno 864 ed esiliato (114). Nulla sappiamo di Giorgio Catuni.

Nell'atto testamentario dell'anno 829 compaiono Andrea figlio di Ioannaceni Cigullo di Equilo e Orseceno Sartarico (115): non abbiamo ritrovato le loro famiglie; ancora presente invece nella documentazione pubblica la famiglia delle due donne Betegani di Equilo (116). Potrebbe essere collegata a Gatulo di Equilo la famiglia omonima presente nella documentazione pubblica fra XI e XII secolo (117).

Andrea Contarini sottoscrive l'atto testamentario dell'anno 853 (118): per quanto ci consta, è questa la prima notizia della famiglia. I Contarini appaiono numerosi nella documentazione pubblica dalla seconda metà del

(110) Doc. dell'anno 819, citato sopra, nota 69.

(111) Doc. dell'anno 982, citato sopra, nota 74.

(112) Doc. del gennaio 1152, citato sopra, nota 66.

(113) *Famiglia Zusto* cit. nn. 23 e 24, 1156 marzo.

(114) Giovanni diacono, *Cronaca* cit., p. 118.

(115) Doc. dell'anno 829, citato sopra, nota 35.

(116) Doc. dell'anno 1024, citato sopra, cap. I, nota 137. Ancora nel secolo XII i Betegani risiedono in Equilo: *SS. Secondo ed Erasmo*, a cura di E. Malipiero Ucropina, Venezia, 1958, n. 21, 1165 aprile, Equilo.

(117) Ci limitiamo a segnalare il documento ducale dell'anno 1094: Romanin, *Storia documentata* cit., I, n. 19, pp. 392-395, e *Venetiarum historia* cit., pp. 84-85.

(118) Doc. dell'anno 853, citato sopra, nota 47.

secolo X (119); [80] nel secolo seguente – anni 1042/43-1071 – uno di loro, Domenico, diviene duca.

L'altro sottoscrittore è Patricio figlio di Vitale: troppo debole la traccia del nome per collegarlo ai Patricio, nome di famiglia già attestato, come subito possiamo constatare.

Alla convenzione dell'anno 880 assiste, elencato dopo il duca, il figlio e i due tribuni, Iubiano Aulibado, *primato* di Luprio (120): non disponiamo di alcun documento sulla famiglia. Analoga la situazione per Pantaleone Abrolino e per Leone Corozali.

Fra i rimanenti, ci siamo già soffermati sui Mastalico, di ceto tribunizio. Leo Patricio appartiene probabilmente alla famiglia di Marino Patricio, seguace del duca Caroso, ucciso dopo la deposizione di questo (121): un Patricio, Pietro, è presente ad un atto pubblico dell'anno 982 (122). Dei Granzarolo, cui appartiene l'ultimo teste, Giovanni, abbiamo notizie per il secolo XII, quando appaiono sporadicamente nella documentazione pubblica (123). Un Enrico Granzarolo è vescovo di Malamocco-Chioggia nell'anno 1110 (124).

All'emanazione del privilegio ducale dell'anno 900 (125) sono presenti Giovanni Gradenigo, omonimo di uno degli assassini del duca Pietro nell'anno 864 (126), e Orso Badoer, con cui avviene la prima comparsa documentaria sicura della nota famiglia, una delle poche famiglie veneziane studiate con [81] criteri moderni (127). Per questa famiglia è possibile avanzare l'ipotesi di una discendenza da Badoer, fratello del duca Giovanni: inviato nell'anno 881 a Roma con lo scopo di ottenere dal pontefice la concessione di Comacchio, fu catturato dal conte comacchiese; ferito, imprigionato e poi rilasciato, morì subito dopo (128).

(119) Documenti dell'anno 960, citato sopra, nota 107, e degli anni 982 e 998, citati sopra, nota 74.

(120) Doc. dell'anno 880, citato sopra, nota 73.

(121) Sopra, t. c. note 86-88.

(122) Doc. dell'anno 982, citato sopra, nota 74.

(123) Doc. del settembre 1107, citato sopra, nota 98.

(124) Doc. dell'anno 1110, citato sopra, cap. I, nota 124.

(125) Doc. dell'anno 900, citato sopra, nota 53.

(126) Sopra, t. c. nota 88.

(127) Pozza, *I Badoer* cit.

(128) Giovanni diacono, *Cronaca* cit., p. 127; Pozza, *I Badoer* cit., p. 9 e pp. 28-29, nota 4. Il nome di Badoer non è limitato alla funzione di cognome: non solo torna nell'ambito della famiglia, ma anche è portato da membri di altre famiglie: *ibidem*, p. 29, nota 5. Esempificazione analoga può essere reperita con facilità per altre famiglie, ad esempio i ben noti Aurii/Orio e Michiel o i meno noti Foscarì, Marco, Marino, Martino, Vitali, Ziani ecc.

Segue un vuoto documentario, come abbiamo sottolineato, che dura fino al 960, interrotto dai nomi dei due legati ducali presso il re Ugo, Giovanni Fabianico, ovvero Flabianico, e Stefano Coloprino, nominati nel privilegio del re Ugo dell'anno 927 (129), e da un atto privato dell'anno 958, con il quale il duca Pietro III Candiano concede a censo una salina a Martino figlio di Domenico Zancani (130): l'atto di per sé non situa certo il concessionario fra i *maiores*; segnaliamo, a conferma indiretta, che personaggi con tale nome di famiglia non appaiono nella documentazione pubblica, solo occasionalmente e tardi in quella privata (131). Più noti i da Molino, due dei quali, Felice e Marino fratelli, sono confinanti della salina stessa; ma è probabile che il nome da Molino sia proprio di più famiglie, che non ci è possibile distinguere, allo stato [82] attuale degli studi: ricordiamo solo che i da Molino sono presenti nella documentazione pubblica fin dal 960 (132).

7.2. Cronaca di Giovanni diacono

Le indicazioni fornite dalla cronaca del diacono Giovanni non sono numerose. Fra i *Venetici maiores* che nell'anno 803 si rifugiano nel Regno Italico, *Italia*, oltre ai due tribuni, Obelerio e Felice, e ad altri due menzionati con il solo nome, Dimitrio e Mariniano, si trova Foscaro Gregorio (133). Non abbiamo notizie di altri Gregorio sin verso la fine del secolo XI, quando due Gregorio, Giovanni e Facio, appaiono nei documenti pubblici della fine del secolo XI (134).

In seguito alla fallita congiura dell'anno 820, vengono giustiziati Giovanni Tornarico e Bono Brandanisso, mentre Giovanni Monetario fugge (135). Sui Brandanisso non conosciamo documentazione. Alla famiglia dei Tornarico potrebbe appartenere un Giovanni Tornariaco, la cui vedova, definita «de Gradensi urbe», è fra i contribuenti della decima tra la fine del secolo X e l'inizio del successivo (136). Alla famiglia Monetario

(129) *I diplomi di Ugo e di Lotario, di Berengario II e di Adalberto*, a cura di L. Schiaparelli, Roma, 1924, n. 8, 927 febbraio 6, riedito in Cessi, *Documenti cit.*, II, n. 33.

(130) Doc. dell'anno 958, citato sopra, nota 81.

(131) *Documenti del commercio cit.*, I, n. 170, 1166 agosto; *Nuovi documenti del commercio cit.*, n. 19, 1166 agosto.

(132) Doc. dell'anno 960, citato sopra, nota 107.

(133) Giovanni diacono, *Cronaca cit.*, p. 101.

(134) *SS. Secondo cit.*, n. 1, 1089 settembre; documenti degli anni 1090 e 1094, citati sotto, rispettivamente nota 139, e sopra, nota 117.

(135) Sopra, t. c. nota 85.

(136) Cessi, *Documenti cit.*, II, n. 70, anni 994-1008.

(137) appartiene anche Domenico, giustiziato nell'anno [83] 832 circa per una nuova congiura contro il duca Giovanni (138). I Monetario assistono ad atti pubblici dapprima saltuariamente, poi, dalla fine del secolo XI, in modi regolari, anche se non frequenti (139). Un Monetario è fra i primi Veneziani, dei quali sia documentato il coinvolgimento diretto nell'attività di commercio in Oriente, a Costantinopoli (140).

La reazione nell'anno 832 contro il duca Caroso da parte dei fedeli alla dinastia cosiddetta dei Partecipazi è condotta dal tribuno Basilio (141), da Giovanni Marturio e da una trentina di *nobiles*, come li chiama il cronista, o maggiorenti, dei quali non sono forniti i nomi. Nessuna notizia traiamo dalla nostra documentazione circa i Marturio.

Il cronista ricorda quattro seguaci di Caroso uccisi in seguito alla sua deposizione (142): di Marino Patricio e di Domenico Monetario abbiamo detto; degli altri due, Deusdedo Gruro e Tritulo Gradense, nulla sappiamo.

Numerosi personaggi, con il nome di famiglia o il patronimico che si avvia a divenire tale, sono elencati nell'anno 864 quali autori dell'assassinio del duca Pietro, a loro volta giustiziati o esiliati, taluno con propri parenti (143).

Giovanni Gradenigo, che agisce con un suo nipote e che verrà giustiziato con due figli, mentre il nipote andrà in esilio, è il primo noto della famiglia. Un suo omonimo, come abbiamo ricordato (144), assiste al privilegio ducale dell'anno 900. Molti della famiglia sono presenti agli atti pubblici, ad [84] iniziare da quello dell'anno 960 con un altro Giovanni, forse lo stesso che nell'anno 976 dà sepoltura ai corpi del duca Pietro IV Candiano e del figlio (145) e che due anni dopo lascia Venezia con il duca Pietro I Orseolo (146). Un altro Gradenigo, Pietro, appare nella

(137) È opportuno sottolineare che Monetario è un nome proprio, non una qualifica; non indica perciò l'attività di un monetiere, né è certo che il nome di famiglia derivi da un'attività svolta in precedenza da un capostipite, per cui si possa dedurre che una zecca era attiva in quel periodo in Venezia. Si veda l'ipotesi di Folena, *Gli antichi nomi* cit., p. 455, che suggerisce il significato di «falsatore di monete».

(138) Giovanni diacono, *Cronaca* cit., p. 112.

(139) *S. Giorgio Maggiore* cit., II, n. 69, 1090 luglio.

(140) *Documenti del commercio* cit., I, n. 2, 1022 marzo.

(141) Cfr. sopra, testo seguente nota 86.

(142) Giovanni diacono, *Cronaca* cit., p. 112.

(143) *Ibidem*, pp. 117-118: cfr. sopra, t. c. nota 87.

(144) Sopra, t. c. nota 80.

(145) Giovanni diacono, *Cronaca* cit., p. 140.

(146) *Ibidem*, p. 142; cfr. G. Ortalli, *Petrus I. Orseolo und seine Zeit. Anmerkungen zur Geschichte der Beziehungen zwischen Venedig und dem ottonischen Reich*, Venezia, 1990, pp. 11 e 68.

documentazione pubblica dall'anno 982 (147) all'anno 998 (148), mentre un Domenico è vescovo di Olivolo alla fine del secolo (149). Un riferimento documentario risalente alla fine del secolo X ricorda una donazione effettuata al monastero di S. Lorenzo da una figlia di Bongiovanni Gradenigo, Trionessa, monaca nello stesso monastero, fide-commissaria del fratello Domenico (150): l'*aqua* donata era pervenuta al loro padre, Bongiovanni, dal duca Vitale Candiano, suo cognato; è appena il caso di rilevare l'importanza del legame parentale.

Ai Gradenigo, primi nominati fra i congiurati, segue Pietro figlio di Stefano Candiano, implicato o sospettato anche quest'ultimo, poiché venne esiliato come il figlio. Anche per i Candiano si tratta delle prime notizie relative alla famiglia. Due decenni dopo, nell'887, **quale successore del duca Giovanni, il figlio del duca Orso II, i Venetici designano duca un Pietro Candiano**, che tale rimase per pochi mesi, ucciso in combattimento contro gli Slavi (151). Non dovrebbe trattarsi dello stesso Pietro dell'anno 864, se è vero quanto dice di questo il cronista, che non sarebbe [85] cioè più rientrato in patria.

Rammentiamo solo i nomi di Stefano di Sabulo, Orso Grugnario, i due figli di Salbiano, Giovanni Labresella e Domenico Massone, poiché ci manca una documentazione che li concerna. Di Pietro Cletensio già abbiamo detto (152).

Domenico figlio di Faletro o Domenico Faletro, ovvero Falier, è, anch'egli, il primo conosciuto di una famiglia o, forse meglio, di un gruppo di famiglie assai note: basta rammentare i due duchi fra XI e XII secolo. La comparsa nella documentazione pubblica avviene nel 971 con un Giovanni (153).

Anche Pietro Flabianico risulta il primo noto della sua famiglia, che non va confusa con quella dei Flabiano (154). Nel 927 un Giovanni Flabianico è legato del duca presso il re Ugo (155); risultano poi assenti dalla documentazione pubblica fino al 998 (156); presenti nel secolo XI, ne

(147) Doc. dell'anno 982, citato sopra, nota 74.

(148) Doc. dell'anno 998, citato sopra, nota 74.

(149) Giovanni diacono, *Cronaca* cit., p. 152.

(150) *S. Lorenzo* cit., n. 12, 1169 novembre; n. 19, 1182 novembre; n. 20, 1182 novembre.

(151) Sopra, t. c. nota 58.

(152) Sopra, t. c. note 88 e 114.

(153) Cessi, *Documenti* cit., II, n. 49, 971 luglio.

(154) La confusione avviene anche in Cessi, *Venezia ducale* cit., II, p. 4, note 1 e 2, in particolare nota 2 ex.

(155) Doc. dell'anno 927, citato sopra, nota 129.

(156) Doc. dell'anno 998, citato sopra, nota 74.

scompaiono nel secolo XII, anche se non cessano di esistere, come si può dedurre dalla documentazione privata.

Le ultime annotazioni della cronaca concernono la spedizione contro gli Slavi del 947 (157), comandata da Orso Badoer, della famiglia cui già abbiamo fatto cenno (158), e Pietro Rosolo, nome di famiglia che non abbiamo più incontrato.

[86] 8. Crisi del ceto tribunizio e affermazione delle famiglie dei «maiores» fra IX e X secolo

I dati presentati nei due paragrafi precedenti mostrano, con immediatezza, che la maggior parte delle famiglie tribunizie, individuabili con un nome e pertanto 'seguibili' nel tempo, non lascia tracce dopo il secolo IX.

Tra le famiglie tribunizie rintracciabili nei periodi posteriori, i Pascaligo di Equilo, come sappiamo, svolgono un ruolo modesto sul piano pubblico. I Mastalico, attivi, sia pure in un ambito più modesto, ancora nel secolo X, scompaiono nel successivo. Gli Armati, se sopravvivono, scompaiono dalla scena pubblica. Rimangono i Caroso, che mantengono viva la loro tradizione tribunizia nell'uso del nome proprio di Tribuno, accanto a quello di famiglia, derivato dal probabile capostipite, il tribuno-duca Caroso: le due tradizioni, quella del nome familiare e quella tribunizia, confluiscono nella designazione aggiuntiva di *Truncarosus*, il cui impiego risulta tuttavia assai limitato nel tempo. Le tradizioni, per quanto illustri, non bastano ad assicurare alla famiglia una posizione politica di rilievo.

La documentazione, quella pubblica, soprattutto, e quella privata, poco offre circa la possibilità di constatare la continuità delle famiglie dei *maiores*: quasi tutte quelle, i cui membri appaiono menzionati nel secolo IX, non hanno lasciato traccia o, in caso positivo, hanno lasciato tracce di scarso rilievo, come accade per alcune famiglie di Equilo o i Patricio e i Granzarolo. La sola eccezione è costituita dai Contarini, che appaiono con Andrea alla metà del secolo IX.

La situazione cambia con le presenze, nel privilegio dell'anno 900, di Giovanni Gradenigo e Orso Badoer.

Quest'ultimo dato trova un'anticipazione notevole nella narrazione degli avvenimenti politici della seconda metà del [87] secolo IX offertaci dalla cronaca del diacono Giovanni. Anche qui i protagonisti delle vicende

(157) Giovanni diacono, *Cronaca* cit., p. 136, anno 948: l'anno è corretto in 947 da Pozza, *I Badoer* cit., p. 11.

(158) Sopra, t. c. nota 127.

della prima metà del secolo non lasciano traccia o tracce scarse, come i Monetario. Dall'anno 864, invece, iniziano ad essere documentate persone appartenenti a famiglie che svolgeranno ruoli attivi, anche di primo piano, nel periodo posteriore. Fra i congiurati di quell'anno figurano Candiano e Falier, dalle cui famiglie usciranno, nel primo caso, i duchi del secolo X e, nel secondo caso, i duchi fra XI e XII; ed ancora, sia pure ad un livello politicamente inferiore, Gradenigo e Flabianico.

Possiamo proporre alcune osservazioni. Nel corso del secolo IX, come accade per le famiglie ducali, in contatti frequenti, sociali, politici, patrimoniali e anche parentali, con il ceto tribunizio – in alcuni casi il legame è comprovato –, le famiglie tribunizie si avviano ad inarrestabile decadenza politica, anzitutto, ma anche sociale e, a quanto pare, biologica. Nel corso dello stesso secolo altre famiglie si affacciano sulla scena politica, quelle che convenzionalmente abbiamo denominato dei *maiores*, i cui membri assumono un ruolo determinante in specifici frangenti politici. Il cronista ci ha lasciato il nome di alcuni di loro, *maiores* o *nobiles*, ma erano certamente più numerosi: basta rammentare i trenta *nobiles* che nell'anno 832 sostengono l'azione del tribuno Basilio per cacciare l'usurpatore Caroso, un tribuno, si badi, e il ripristino del governo del duca Giovanni.

Per la seconda metà del secolo IX il diacono Giovanni ci ha tramandato i nomi di famiglia di un gruppetto, relativamente consistente, di personaggi, che ci permette, ora sì, di intravedere i protagonisti futuri delle vicende politiche del ducato e che i pochi documenti fra IX e X secolo confermano: valga per tutti il nome dei Candiano.

A questo punto non possiamo eludere un interrogativo [88] che da tempo la storiografia si pone e che è implicito anche nella nostra esposizione, quello cioè concernente la scomparsa dei tribuni. È ovvio che si deve parlare di scomparsa politica più che biologica, aspetto che pur non manca per taluni. Le motivazioni ci sembrano implicite in quanto siamo venuti dicendo: il ricambio sociale e quindi politico nel ducato veneziano avviene intenso nel corso del secolo IX e appare, almeno ai vertici, compiuto nella seconda metà dello stesso secolo. A farne le spese sono le famiglie ducali – un fenomeno, come vedremo, che tenderà a ripetersi – e le famiglie di maggior peso politico e sociale, quelle cioè di tradizione tribunizia (159). In una società come quella veneziana, nella quale, prescindendo dal titolo onorifico di tribuno e dal ruolo del duca nel

(159) Secondo M. Merore, *Der venezianische Adel (Eine Beitrag zur Sozialgeschichte)*, «Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte», XIX (1926), p. 207, la prima crisi della nobiltà veneziana si verifica alla metà del secolo X.

processo eventuale di cooptazione dei figli al ducato, nessuno più trasmette ai discendenti, attraverso il conseguimento di funzioni pubbliche, una posizione consolidata che si possa concretizzare nella trasmissione di un ufficio o almeno di un titolo pubblico, come avviene nel Regno Italico, ove pur si assiste a processi più o meno rapidi di trasformazione economica ed evoluzione sociale e politica, la detenzione e la trasmissione di un titolo onorifico, senza incidenza diretta sulla realtà politica, non trovano più ragione di conservazione, tanto più che i pochi indizi raccolti sembrano mostrare in atto anche una decadenza economica del ceto tribunizio: si rammentino i passaggi numerosi di proprietà da famiglie tribunizie – nonché dalla famiglia ducale [89] dei Maurizi – alla famiglia ducale dei cosiddetti Partecipazi. In direzione inversa, la crisi politica, nel caso specifico anche biologica, di una famiglia ducale, quella dei Maurizi, porta al dissolvimento del suo patrimonio e alla confluenza dello stesso in una famiglia ducale posteriore, quella appunto dei Partecipazi.

9. «Primates» e giudici

Nella documentazione del secolo IX, utilizzabile ai nostri fini e riducibile sostanzialmente ai pochi documenti da noi più volte presi in considerazione, i duchi, nel privilegio dell'anno 819, nel testamento dell'anno 829 e nel patto dell'anno 880, agiscono senza denunciare la presenza, accanto a sé, di uno o più ceti, una presenza, che, dichiarata in modi diversi, diverrà normale nei documenti posteriori: nel primo privilegio (160), ad esempio, è menzionata, dopo il patriarca e il vescovo di Olivolo, solo la popolazione, *plebs*, a Dio *dilecta*, costituita dai *populi universi* di Venezia.

Il ceto tribunizio, in particolare, la cui presenza individuale agli atti menzionati è indubbia, non viene mai nominato a sé stante; i duchi non dichiarano di agire con il consenso dei tribuni o di altri, con formule del tipo «cum nostris tribunis» ed altre categorie o ceti: i tribuni e, con loro, alcuni maggiorenti, più o meno numerosi, sottoscrivono gli atti e sono elencati nella *notitia testium*; la loro presenza, per quanto importante, non è una presenza 'istituzionalizzata'. L'osservazione è ancor più valida per le due menzioni isolate di *primates*: il tribuno Bonizo, padre del tribuno Caroso, nell'anno 829 (161), e Iubiano Aulibado nell'anno 880 (162).

(160) Doc. dell'anno 819, citato sopra, nota 69.

(161) Doc. dell'anno 829, citato sopra, nota 35.

(162) Doc. dell'anno 880, citato sopra, nota 73.

La situazione cambia a partire dal privilegio dell'anno 900 [90] (163), nel quale è incluso anche un riferimento ad un periodo anteriore, su cui ci soffermeremo fra poco. Il duca Pietro è assistito dal patriarca, dai vescovi e dagli abati «pariterque primatibus et populo terre nostre».

Primati e popolo, questo ora menzionato nelle sue componenti generiche, tornano nella documentazione, ma inizia ad apparire, sostituendo quella dei primati, una componente nuova, individuata in modo specifico: si tratta dei giudici, dei quali, avvertiamo subito, non conosciamo singole persone prima del quartultimo decennio del secolo XI, non senza motivazioni, come vedremo.

Un riferimento indiretto ai giudici si trova nel privilegio dell'anno 900, ora citato, ove essi sono ricordati al fianco del duca Orso II, in occasione dell'emanazione di un precedente privilegio, rimasto allo stato di abbozzo per la morte del duca, avvenuta nell'881.

Menzioni dirette, accanto ad altre ancora indirette, si trovano nel privilegio dell'anno 919 indirizzato dal duca Orso III al monastero dei SS. Felice e Fortunato (164), nel qual monastero si era trasferito quello di S. Stefano di Altino, ormai rovinato (165). In un primo momento, il duca dichiara di agire con l'assistenza e il consenso dei suoi primati e alla presenza dei fedeli e di una parte del popolo: «in publico placito una cum nostris primatibus et ibique circumstantibus fidelibus et una parte populi terrae nostrae» – il passo ripete quello del privilegio dell'anno 900 –. In un momento successivo, concernente lo svolgimento della controversia fra il vescovo di Altino e l'abate del monastero dei SS. Felice e Fortunato, il duca è assistito dai [91] vescovi, dai giudici e dai fedeli: «cum omnibus nostris episcopis et iudicibus et dictis fidelibus». Di seguito, viene fatto un riferimento al privilegio emanato nell'anno 900 dal duca Pietro, del quale abbiamo trattato poco sopra; il testo iniziale è riportato nella sostanza, ma non nella lettera, sia per la forma contratta – manca la menzione di abati e di popolo -, sia per la sostituzione di un termine: mentre nel privilegio precedente il duca agiva con patriarca, vescovi ed abati «pariterque primatibus et populo terre nostre», ora il duca Pietro appare agire con il patriarca «et cunctis episcopis et iudicibus qui eodem tempore nostrae patriae fuerant».

È facile constatare che il termine di *primates*, impiegato nel documento dell'anno 900, è stato sostituito, nel passo ripreso nel privilegio dell'anno

(163) Doc. dell'anno 900, citato sopra, nota 53.

(164) Cessi, *Documenti cit.*, II, n. 31, 919 febbraio.

(165) Cessi, *Venezia ducale cit.*, I, p. 308.

919, con quello di *iudices*. Si potrebbe supporre una svista o una sostituzione voluta dai redattori delle copie – entrambi i privilegi ci sono giunti in copie tarde -, ma due passi successivi del secondo privilegio confermano che, nel periodo fra IX e X secolo, l’impiego dei due termini era considerato equivalente: nel primo passo il duca dichiara di esaminare la documentazione, addotta dal vescovo altinate, con i giudici e il popolo della sua terra – «cum iudicibus et populo terrae nostrae» –; subito dopo, al momento dell’emanazione formale del privilegio per il monastero, egli dichiara di confermare con il patriarca, i vescovi, i primati e parte del popolo – «una cum ... cunctis episcopis, qui subtus adscripti sunt, «pariterque primatibus et parte populi terrae nostrae» -, quanto stabilito dal privilegio emanato dal suo predecessore con i vescovi e i giudici, ripetendo la formulazione già impiegata: «... anteriorem scriptum per antecessorem meum ducem vel episcopis et iudicibus, qui in eodem tempore fuerant ...».

Il confronto fra i vari passi induce a ritenere che primati e giudici esprimono realtà equivalenti: la differenza consiste, a [92] parer nostro, nella sottolineatura che la qualifica di giudice assegna alla funzione, appunto, giudicante, che i primati possono essere chiamati, all’occorrenza, a svolgere in modo specifico, rispetto a quella genericamente politica svolta accanto al duca e al popolo. Non ci sembra verosimile supporre che accanto al duca siano presenti, oltre al patriarca, ai vescovi, ai fedeli e al popolo, in alcune fasi dell’atto i primati, ovvero all’inizio e alla fine, e in altre fasi, durante cioè lo svolgimento della controversia, siano presenti i giudici: sarebbe necessario supporre una loro sostituzione nel corso dello stesso atto, con l’ingresso degli uni e l’uscita degli altri.

Risulta ora maggiormente comprensibile il riferimento, nel privilegio dell’anno 900, al privilegio abbozzato dal duca Orso II, con i vescovi, i giudici e il popolo: si vuole sottolineare non tanto l’emanazione del precetto in sé, quanto il fatto che si trattò di un privilegio emesso dopo una controversia giudiziale, quindi nella sostanza di una sentenza (166) – avvicicabile a quelle degli anni 900 e 919 -, come appare dal richiamo esplicito all’esonazione dalla contribuzione di un censo per la *silva Cese*, che si sarebbe dovuto corrispondere al vescovo torcellense-altinate, nei confronti del quale il monastero era anche sottratto alla giurisdizione ordinaria, contenuti questi oggetto di successive controversie.

(166) Analogo parere esprime Cessi, *Venezia ducale* cit., I, pp. 302-303, nota 6; sulla controversia relativa alla *silva Cese* si veda anche Rando, *Le istituzioni ecclesiastiche* cit., pp. 124-125, 134-135.

I *primates* ricompaiono, da soli – tralasciamo per il momento la presenza, frequente nei primi tempi, di patriarca e vescovi (167) -, nei documenti pubblici degli anni 960 (168), [93] 978 (169), 978-979 (170) e 982 (171): nell'ultimo documento viene ricordata anche la presenza, e quindi il consenso, del *populus* di Venezia, una parte del quale si sottoscrive nelle persone degli *optimi*. Parrebbe che *primates* ed *optimi* fossero distinti; ma noi riteniamo che nella sostanza essi potessero coincidere; una distinzione, caso mai, può sussistere rispetto alla consistenza dei due gruppi: con i *primates* il duca fa riferimento, come nei documenti precedenti, ad un gruppo indeterminato, quasi certamente poco numeroso; con gli *optimi* egli fa riferimento ad un gruppo più vasto – coloro che pongono la loro firma o il loro *signum manus* al documento dell'anno 982 superano il centinaio -, ma che comprende certamente anche i primi.

In due documenti pubblici degli anni 971 e 976, pur diversi fra loro – il primo è un divieto di esportazione verso i Saraceni emanato dal duca (172), il secondo la quietanza rilasciata dalla marchesa Waldrada (173) -, con il duca viene nominato solo il popolo, nelle sue componenti generiche di «maiores, mediocres et minores».

In pressoché tutti i documenti pubblici, dall'anno 983 in poi, accanto al duca sono menzionati i giudici – i *primates* spariscono, non senza ragione -, seguiti spesso dal popolo, [94] variamente definito: «ad maximum usque ad minimum» nel documento dell'anno 983, che concerne un processo (174); in un documento dell'anno 998 sono i giudici e i «mediocres, a maximo usque ad minimum» che promettono al duca di non eccitare tumulti nel palazzo (175); in uno dell'anno 1005 sono menzionati giudici e «magni viri» (176); in un altro documento dello stesso periodo (177) sono

(167) *Ibidem*, p. 48.

(168) Doc. dell'anno 960, citato sopra, nota 107.

(169) Cessi, *Documenti cit.*, II, n. 57, 978, ante 31 agosto.

(170) *Ibidem*, n. 58, 978-979 agosto 31.

(171) Doc. dell'anno 982, citato sopra, nota 74.

(172) Doc. dell'anno 971, citato sopra, nota 153.

(173) Cessi, *Documenti cit.*, II, n. 54, 976 ottobre 25, Piacenza, riedito in Manaresi, *I placiti cit.*, II/1, n. 181: il duca non è presente; agisce, in nome del duca e del popolo di Venezia, certo Domenico Carimanno; parimenti, la marchesa Waldrada, vedova del duca Pietro IV Candiano, rilascia quietanza al duca e «ad omnem populum Veneticorum maiores et mediocres et minores, a maximo usque ad minimum».

(174) Cessi, *Documenti cit.*, II, n. 65, 983 giugno 15.

(175) Doc. dell'anno 998, citato sopra, nota 74.

(176) *Codice diplomatico padovano dal secolo sesto a tutto l'undecimo*, a cura di A. Gloria, Venezia, 1877 (= I); *Codice diplomatico padovano dall'anno 1101 alla pace*

elencati accanto al duca «maiores, iudices nostre terre, mediocres et minores», ove sembra che i *maiores* vengano a coincidere con i giudici; nel privilegio dell'anno 1024 per Cittanova il duca menziona accanto a sé giudici e popolo (178). Dall'anno 1032 (179) in poi, accanto al duca appaiono quasi esclusivamente i giudici, il che trova una parziale giustificazione nel fatto che si tratta in molti casi di sentenze emesse per controversie giudiziali. Rammentiamo un documento dell'anno 1075, nel quale il duca dà il suo consenso alla vendita di beni monastici con i suoi *nobiliores* giudici (180); il privilegio dell'anno 1090 per il monastero di S. Giorgio, nel quale appaiono con i giudici per la prima volta i «boni homines nostri fideles», una formula in parte nuova per un contenuto antico (181); ancora, il privilegio per Loreo dell'anno 1094, redatto in forma [95] particolarmente solenne (182), ove il duca menziona accanto a sé, oltre al patriarca e ai vescovi, da qualche tempo tralasciati (183), i giudici e i «nobiles principers nostri» e il popolo di Venezia.

Nella prima metà del secolo XII, infine, duca e giudici assumono, nelle loro funzioni giudiziarie, la configurazione di una *curia* (184). Ma la situazione ai vertici politici sta ormai mutando: non più solo duca e giudici, ma duca, giudici e *sapientes* del consiglio del comune.

È sufficiente scorrere la documentazione ora descritta per rendersi conto che, se in un primo tempo la qualifica di giudici viene assunta dai primati o maggiorenti, in quanto essi in occasioni determinate svolgono una specifica attività giudiziaria accanto al duca, presso il quale si trovano di regola per ogni importante atto politico, lo stabilizzarsi della qualifica di giudici per i primati, sempre applicata in modo generico, porta al processo

di Costanza (25 giugno 1183), a cura di A. Gloria, voll. 2, Venezia, 1879-1881 (= II e III), I, n. 82, anno 1005.

(177) Doc. 1007 gennaio, edito parzialmente in *Cronache antichissime* cit., p. 169, nota 1.

(178) Doc. dell'anno 1024, citato sopra, cap. I, nota 137.

(179) Lanfranchi, *Documenti* cit., n. 3, 1032 luglio.

(180) *SS. Ilario* cit., n. 1, 1075 aprile.

(181) Doc. dell'anno 1090, citato sopra, nota 139.

(182) Doc. dell'anno 1094, citato sopra, nota 117.

(183) La presenza delle gerarchie ecclesiastiche nei placiti e negli atti ducali tende a sparire dopo la fine del secolo X (Cessi, *Venezia ducale* cit., II, p. 126), ad eccezione di pochi atti successivi, come quello citato nel testo.

(184) *S. Giorgio Maggiore* cit., II, n. 145, 1124 ottobre; M. Roberti, *Le magistrature giudiziarie veneziane e i loro capitolari fino al 1300*, I, Padova, 1906, pp. 152-153, n. 9, 1131 luglio; *S. Giorgio Maggiore* cit., II, n. 177, 1134 aprile; Roberti, *Le magistrature* cit., I, pp. 153-154, n. 11, 1140 gennaio; Luzzatto, *I più antichi trattati* cit., pp. 43-44, n. 2, 1141 febbraio 28.

parallelo per cui ora accanto al duca, negli atti politici, oltre che ovviamente in quelli giudiziari, si trovano di regola i giudici.

Proprio l'ambivalenza delle funzioni dei giudici, politiche e giudiziarie insieme (185), fa sì che la qualifica di giudice non [96] sia attribuita nella documentazione, per lungo tempo, a persone singole (186), come avveniva e continuerà ad avvenire, invece, nel Regno Italico.

A Venezia, il ruolo dei giudici, si badi, non è paragonabile a quello svolto dai giudici del Regno, ove i giudici sono per antonomasia gli esperti di diritto: *iuris periti*, *iuris prudentes* o *legis doctores*; né a quello svolto dagli ufficiali pubblici, ad esempio i conti: essi non detengono o esercitano potestà alcuna, non dispongono di un potere coercitivo, poggiante su un apparato militare. La funzione stessa, rivestita largamente dai membri delle famiglie maggiori, non è loro appannaggio, essendo assunta anche da membri di famiglie 'nuove': essa non è né mai sarà ereditaria e forse nemmeno vitalizia, certamente in età posteriore, se non nel primo periodo.

Il ruolo dei giudici è anzitutto politico, accanto al duca, per consigliarlo e nel contempo controllarlo: essi sono persone [97] autorevoli, spesso provenienti da famiglie influenti, costituenti un gruppo fluido ed aperto, del quale non conosciamo, né possiamo conoscere composizione e numero dei membri, caratteristiche che, a nostro parere, non dovevano essere definibili chiaramente nemmeno da parte dei contemporanei. Solo lentamente e a distanza di quasi tre secoli dalla costituzione dei giudici, iniziano ad apparire nella documentazione veneziana, in modo non costante, persone singole che siano connotate dalla funzione di giudice. Da quel periodo, che prende

(185) Roberti, *Le magistrature* cit., I, pp. 38 ss.; Cessi, *Venezia ducale* cit., I, pp. 259 ss., II, pp. 125 ss., pp. 151 ss.; Mor, *Aspetti* cit., p. 136; Fasoli, «*Comune veneciarum*» cit., pp. 481-482; Ortalli, *Venezia* cit., p. 402.

(186) Un giudice sarebbe nominato indirettamente tra X e XI secolo, in un elenco di contribuenti della decima: Cessi, *Documenti* cit., n. 70, p. 143, ove si legge il nome di un «Adamus filius Cari iudicis». Rösch, *Der venezianische Adel* cit., p. 59, lo pone primo nel suo elenco di giudici (si corregga *Adamaus* in *Adamus*). Noi riteniamo che la lettura sia errata: forse *iudicis* per *iudei* (si veda un caso analogo per un Adamo Bono *iudeus*, presente in un documento dell'anno 1122, la cui qualifica l'editore propone di correggere in *iudex*: sotto, cap. III, nota 89). Oltre al fatto che la qualifica di giudice attribuita al padre di Adamo anticiperebbe di quasi due secoli la comparsa certa della qualifica stessa nella documentazione, possiamo addurre altri motivi di perplessità: la constatazione, da una parte, che fra tutti gli innumerevoli personaggi, presenti nella documentazione pubblica dei secoli IX-XII, da noi schedati, non compare nessuno con il nome di *Carus* e pochi con quello di *Adamus*; dall'altra parte, che appare ancor più singolare il fatto che questo primo giudice non appartenesse ad una famiglia nota, anzi non fosse nemmeno connotato da un nome di famiglia, in un elenco in cui, fra oltre duecento contribuenti, solo due decine, un decimo del totale, si trova nella medesima condizione.

avvio nel quartultimo decennio del secolo XI, verso la fine del ducato di Domenico Contarini, è possibile ravvisare con maggiore concretezza un ceto di governo, composto da famiglie alle quali, appunto, appartengono i singoli giudici, ora documentati, rendendo possibile il raffronto, da un lato, fra queste famiglie e quelle che hanno partecipato, partecipano e continuano a partecipare alla vita pubblica, individuabili attraverso i metodi finora applicati; dall'altro lato, il raffronto fra esse e le famiglie dei duchi. È quanto ci apprestiamo ad illustrare nel prossimo capitolo, segnalando, nel contempo, come finora abbiamo fatto, i membri delle famiglie 'nuove' che assumono la funzione di giudice.

[99] III. I GIUDICI IN ETÀ' PRECOMUNALE (1064-1140)

1. I giudici e l'amministrazione della giustizia

L'attività più intensa che i maggiorenti, già primati, dedicano all'amministrazione della giustizia, un'attività che, pur prescindendo in Venezia da una specializzazione tecnica, richiede per la sua amministrazione, e quindi tende a formare, apparati più stabili, si concretizza, dapprima, nella presenza costante, in occasione dello svolgimento di controversie, dei giudici accanto al duca e nell'attribuzione a loro del compito di elaborare le sentenze: fin dal 983 il duca compie un atto di restituzione concernente i beni della vedova di Pietro IV Candiano in seguito ad una sentenza «per legem et rectum iudicium» (1), pronunciata, in un tempo anteriore indeterminato, se non dai giudici, certo dal duca con i giudici.

La prima sentenza che appare emessa dai giudici, in un momento distinto ed autonomo dall'azione del duca, è quella relativa alla controversia del 1032 fra il duca e il vescovo di Equilo (2).

Poco dicono i *brevia recordacionis*, che registrano gli atti fondamentali delle controversie: in essi viene fatto riferimento generico allo svolgimento delle liti stesse al cospetto, «ante presentiam», del duca e dei giudici. Solo in un documento del 1064 (3), un testimone ricorda una fase anteriore del processo svoltasi al cospetto di tre persone, che presupponiamo essere stati giudici; poiché non menziona il duca – il che avrebbe certo fatto, se questi fosse stato presente -, dobbiamo supporre [100] che i giudici hanno agito, almeno in alcune fasi del processo, quale organo di fatto autonomo.

Un atto dell'anno seguente (4), concernente la stessa controversia, riporta la sentenza emessa dai giudici, senza che sia presente il duca, anche se in varie fasi del processo il duca interviene per comandare azioni specifiche o – la sostanza non cambia, ma i modi sì – azioni specifiche sono comandate dai giudici in nome dell'autorità ducale: una di queste è l'invio di un gruppo di Veneziani e di Chioggiotti per ispezionare sui luoghi le terre oggetto della controversia (5). Contenuto e modalità

(1) Cessi, *Documenti cit.*, II, n. 66, 983 giugno 15.

(2) Lanfranchi, *Documenti cit.*, n. 3, 1032 luglio.

(3) *SS. Trinità cit.*, n. 24, 1064 marzo.

(4) *Codice diplomatico padovano cit.*, I, n. 193, 1065 giugno, riedito in *SS. Trinità cit.*, n. 26.

(5) *Ibidem*, n. 25, 1064 ottobre.

analoghi offre il documento del 1072, relativo alla medesima controversia (6).

Se l'azione dei giudici può svolgersi ormai anche in modo autonomo, non ne discende che essi siano svincolati dal controllo del duca: questi con frequenza assiste ancora alle sedute giudiziarie, come, per converso, sempre in forza della sua autorità vengono emesse e soprattutto fatte eseguire le sentenze. Vogliamo solo sottolineare come sia avviato il processo di formazione di apparati giudiziari stabili, che si concretizzano dopo mezzo secolo nella costituzione di una *curia* ducale, composta da duca e giudici, che agisce pubblicamente, alla presenza costante di *boni homines*, che assicurano, come nel placito antico, la pubblicità e la regolarità dei processi, nei quali le sentenze sono definite dai giudici, «per legem et iudicium» (7); fino a che nel 1161 potrà essere affermato che le sentenze [101] sono emesse «per curiam», intendendosi la curia ducale, costituita da duca, giudici e *boni homines*, spettando sempre l'elaborazione della sentenza ai giudici: «... datam sententiam et legem a preclaris iudicibus de altercatione ...» (8). Ma la situazione ai vertici politici, come abbiamo anticipato, è ormai mutata: non più solo duca e giudici, ma duca, giudici e *sapientes* del consiglio del comune.

Non si dimentichi che i giudici, come abbiamo già sottolineato, continuano ad assistere il duca negli altri atti pubblici, quali la concessione di privilegi ad enti ecclesiastici (9) o l'approvazione di alienazione di beni da essi compiute (10), la concessione di privilegi alle comunità (11), i trattati infine con singole città (12).

Per conoscere le molteplici funzioni, politiche, diplomatiche e militari, che i giudici potevano svolgere nell'età precomunale, sia sufficiente

(6) *Codice diplomatico padovano* cit., I, n. 209, 1072 gennaio; un'azione autonoma è svolta anche nel 1088: *S. Maria Formosa*, a cura di M. Rosada, Venezia, 1972, n. 2, 1088 maggio.

(7) Si vedano i documenti sulla curia ducale citati sopra, cap. II, nota 184.

(8) *Codice diplomatico padovano* cit., II, n. 766, 1161 agosto.

(9) *S. Giorgio Maggiore* cit., II, n. 31, 1074 settembre; *S. Giorgio Maggiore* cit., II, n. 69, 1090 luglio; doc. del settembre 1107, citato sopra, cap. II, nota 98; *Venetiarum historia* cit., pp. 90-92, doc. 1110 aprile; ecc.

(10) *S. Ilario* cit., n. 12, 1075 aprile; Lanfranchi, *Documenti* cit., n. 12, 1112 ottobre.

(11) Romanin, *Storia documentata* cit., I, pp. 392-395, n. 19, 1094 ottobre, e *Venetiarum historia* cit., pp. 81-85.

(12) Trattato con Imola: W. Lenel, *Un trattato di commercio fra Venezia ed Imola dell'anno 1099*, «Nuovo archivio veneto», XVI (1908), pp. 66-67, 1099 novembre; trattato con Verona: A. Castagnetti, *Mercanti, società e politica nella Marca Veronese-Trevigiana (secoli XI-XIV)*, Verona, 1990, pp. 167-173, doc. 1107 maggio (= Idem, *Le città della Marca Veronese*, Verona, 1991, app. II, n. 1).

accennare a quelle assunte dal giudice Andrea Michiel, del quale indicheremo appresso la documentazione specifica circa la sua qualifica di giudice: nel 1085 era [102] inviato in missione diplomatica a Costantinopoli (13); dal 1107 interveniva quale giudice in numerosi atti pubblici; nel 1112 era posto a capo della flotta in Oriente (14), nel 1119 era inviato quale legato ducale nel regno ungarico (15).

2. I primi giudici noti (1064-1074)

Durante il ducato di Domenico Contarini, come abbiamo potuto notare, iniziano ad apparire nella documentazione singole persone connotate dalla qualifica di giudice, dopo quasi tre secoli che i giudici venivano nominati in modi generici: anche questo processo appare quale conseguenza della tendenza alla costituzione di organismi stabili.

La considerazione dei loro nomi conferma pienamente quanto abbiamo affermato circa l'identità sostanziale fra *primates* e *iudices* (16).

I primi nominativi di giudici (17) sono giunti a noi in [103] modo indiretto, in una testimonianza, resa da Stefano Dendo di Chioggia, in merito ad un processo dell'anno 1064, già menzionato (18). Il Dendo narra che in un tempo anteriore, imprecisabile, ma non lontano, vertendo la controversia tra Maurizio Memo e l'abate del monastero della SS. Trinità e

(13) Danduli *chronica* cit., p. 217; *Venetiarum historia* cit., p. 80; cfr. Cessi, *Venezia ducale* cit., II, p. 118, nota 2, e p. 160, nota 1; M. Pozza, *Il testamento di Andrea Michiel ambasciatore veneziano in Ungheria*, «Studi veneziani», n. ser., VII (1983), pp. 224-225, nota 6. I nomi degli altri due ambasciatori, Domenico Dandolo e Iacobo Orio, trovano rispondenza nel periodo: un Domenico Dandolo è attestato nel 1054 (Ughelli, *Italia sacra* cit., V, col. 1373, doc. 1054 gennaio), mentre altri due Domenico sottoscrivono il documento ducale del settembre 1107 (doc. citato sopra, cap. II, nota 98); nello stesso documento compare anche un Iacobo Orio, il solo di tale nome della famiglia.

(14) Pozza, *Il testamento* cit., p. 227.

(15) *Ibidem*, p. 228.

(16) Sopra, cap. II, par. 8 ex.

(17) Un primo elenco di giudici veneziani, molto incompleto e senza indicazione di documenti, è stato elaborato da B. Cecchetti, *La vita dei Veneziani fino al secolo XIII*, «Nuovo archivio veneto», II (1871), p. 108; più ampi e documentati – non sempre, tuttavia, poiché a volte il riferimento è allo studio del Cecchetti – gli elenchi elaborati da M. Roberti, *Dei giudici veneziani prima del 1200*, «Nuovo archivio veneto», ser. IV, VIII (1904), pp. 230-245, e da Idem, *Le magistrature* cit., I, pp. 140-145, che si arresta all'anno 1180 (ma 1181); infine, da Rösch, *Der venezianische Adel* cit., pp. 59-60, che segnala la documentazione, in genere, ma vi rinuncia quando utilizza gli studi del Roberti.

(18) Doc. citato sopra, nota 3, pp. 67-68.

di S. Michele Arcangelo di Brondolo con Pietro Orseolo e Domenico Roso, tutti costoro si presentarono in giudizio – per il suo carattere ‘tecnico’ l’espressione «venire ad legem ... ante presentiam ...» non lascia dubbi circa il suo significato – al cospetto di Florenzio Flabianico, Pietro Flabiano e Agostino Orio. Il teste, pur non qualificandoli singolarmente con l’apposizione di giudici, si riferisce certo a loro quando afferma, di seguito, che i «predicti iudices», visti i documenti presentati dall’abate, investirono lui e Maurizio Memo della proprietà contesa. I riferimenti complessivi del teste – o la loro ‘traduzione’ in termini giuridici ad opera del notaio verbalizzatore – sono espressi in modi ‘tecnici’: «... predicti iudices, dum audierunt legem ..., iudicaverunt per veram legem ...».

Domenico Bello conferma la testimonianza del Dedo, dichiarando in modo sommario che egli stesso vide l’investitura dei beni «per iudices, ut supra legitur» (19). Le deposizioni di molti altri testimoni sono dichiarate identiche dal notaio, che non si sofferma a riportarne il contenuto in modo dettagliato.

[104] Accertata la funzione di giudici dei tre personaggi suddetti, consideriamo la loro condizione sociale e politica, scorrendo i dati a noi noti concernenti le loro famiglie.

I Flabianico appaiono sulla scena politica fin dalla seconda metà del secolo IX (20). Un Fiorenzo, in particolare, sottoscrive il privilegio ducale del 1024 (21) ed è nel 1041 fra gli arbitri della controversia tra patriarca e vescovo di Olivolo (22): potrebbe essere il medesimo qui nominato. Dei Flabiano è sufficiente ricordare Domenico, duca dal 1032 al 1042/1043: Pietro Flabiano compare solo nel documento in oggetto, come Agostino Orio, appartenente ad una famiglia presente nella documentazione pubblica dal 982 (23).

I giudici, che l’anno seguente si pronunciano sulla controversia – «Nos hec omnia audientes ... iudicavimus per veram legem ...» -, dichiarano di averla sottoscritta con una parte dei *boni homines*. Fra i dieci nominativi che si sottoscrivono sono compresi certamente i giudici, ma la qualifica è indicata solo per uno di loro, Domenico Mauro, il solo, anche, che non appone la sottoscrizione autografa, ma il *signum manus*, per cui nome e

(19) *Ibidem*, p. 68.

(20) Sopra, cap. II, t. c. note 87-88.

(21) Doc. dell’anno 1024, citato sopra, cap. I, nota 137.

(22) *Codice diplomatico veneziano*, a cura di L. Lanfranchi, dattiloscritto, Archivio di Stato di Venezia, n. 96, 1041 giugno.

(23) Cessi, *Documenti cit.*, II, n. 61, 982 dicembre 20 = S. Giorgio Maggiore cit., II, n. 1.

qualifica sono annotati dal notaio. Riteniamo che proprio per questo fatto sia stata indicata la sua funzione di giudice, poiché documentazione immediatamente successiva, come vedremo, mostra che singole persone, le quali hanno sottoscritto documenti pubblici senza alcun attributo, sono connotate dalla qualifica di giudice nella *notitia testium* redatta dal notaio – la sola eccezione è di nuovo costituita da Domenico [105] Mauro che appone il *signum manus* ed è qualificato giudice, come nel 1065 -, a testimonianza delle resistenze che ancora incontra l'uso di indicare la funzione esercitata, una consuetudine che è accolta dai singoli dopo che essa è invalsa nella pratica documentaria, la cui introduzione può essere dovuta all'iniziativa dei notai per meglio certificare gli atti dell'amministrazione della giustizia.

È appena il caso di sottolineare che quanto delineato discende dalla situazione particolare dei giudici in Venezia, non professionisti del diritto né giudici a vita, limitati nel numero – in genere non sono più di cinque, una sola volta sono sei (24) – e nella durata della funzione, anche se non sembra che la qualifica venga abbandonata, una volta conseguita (25).

La famiglia del giudice Domenico Mauro ci è nota come ci è noto per altra documentazione egli stesso: la prima appare sulla scena pubblica fin dal 971 (26); il secondo, senza qualifica nel 1064 quando è inviato a Chioggia (27), è definito ancora giudice in un documento del 1068 ove è ricordato quale fondatore della chiesa di S. Salvatore in Murano (28) e come tale ritorna nel privilegio ducale del 1074, ove pure non si sottoscrive, ma appone il *signum manus* (29).

Al primo dei due documenti dell'anno 1072, concernenti una lite fra il monastero di Brondolo e Pietro Orseolo per possessi in Conche già di Maurizio Memo (30), si sottoscrive lo [106] un Pietro Orseolo, che poi nella *notitia testium* viene definito *iudex*: ancora una volta, dunque, la qualifica viene dichiarata non per iniziativa personale, ma per quella del notaio estensore del documento.

Analoga situazione si presenta due anni dopo, nel 1074, nell'elenco dei sottoscrittori all'atto ducale (31): i cinque testimoni, indicati dal notaio

(24) Doc. dell'anno 1112, citato sotto, nota 84.

(25) Sotto, t. c. note 102 e a 103.

(26) Cessi, *Documenti* cit. II, n. 49, 971 luglio.

(27) Doc. dell'anno 1064, citato sopra, nota 5.

(28) Ughelli, *Italia sacra* cit., V, col. 1374, doc. 1068 aprile.

(29) Doc. citato sopra, nota 9.

(30) Doc. dell'anno 1072, citato sopra, nota 6.

(31) Doc. dell'anno 1074, citato sopra, nota 9.

nella *notitia testium*, sono connotati, tranne l'ultimo (32), dalla qualifica di giudice: essi sono Domenico Mauro, sul quale ci siamo soffermati poco sopra; Pietro Orseolo, che abbiamo già incontrato nel documento del 1072 (33); Giovanni Gradenigo e Bonofilio Zusto: membri della famiglia del primo sono presenti nella documentazione pubblica dal 900 (34), del secondo dal 971 (35).

Sottolineiamo che le famiglie dei giudici finora incontrati risalgono almeno al secolo X, una, quella degli Orseolo, appartiene ad una stirpe ducale: le meno antiche sono quelle dei Mauro e degli Zusto.

3. L'attestazione usuale della funzione di giudice fino alla vigilia del comune (1087-1140)

Dall'anno 1087, durante il ducato di Vitale Falier Deodoni – anni 1083-1095 -, diviene pratica usuale l'indicazione della qualifica di giudice per iniziativa dei giudici stessi, che in tale [107] modo, appunto, iniziano a sottoscrivere negli atti pubblici, a volte anche in quelli privati.

Una carta di sicurezza, rilasciata nel settembre 1087 dall'abate del monastero di Brondolo, a seguito di una controversia giudiziaria, decisa dai giudici ducali, è sottoscritta dal duca e da quattro giudici: Giovanni Gradenigo, Giovanni Badoer, Badoer Orio e Giovanni Morosini (36). Ma ancora nell'aprile dello stesso anno, in un documento sottoscritto dal duca Domenico e da Enrico Orseolo, il secondo viene definito giudice solo nella *notitia testium* (37).

I cinque giudici appartengono, come abbiamo già rilevato, a famiglie ben note ed attive da lungo tempo nell'ambito politico: i Gradenigo e i Badoer erano apparsi nella documentazione pubblica all'inizio del secolo X (38), gli Orio nel penultimo decennio (39); i Morosini furono molto attivi

(32) Non includiamo il quinto testimone della *notitia testium*, Stefano Silvo, fra i giudici dell'anno 1074, come, invece, propongono Roberti, *Le magistrature* cit., I, p. 141, e Rösch, *Der venezianische Adel* cit., p. 59.

(33) Sopra, t. c. nota 29.

(34) Cessi, *Documenti* cit., II, n. 25, 900 febbraio.

(35) Doc. dell'anno 971, citato sopra, nota 26.

(36) *SS. Trinità* cit., n. 32, 1087 settembre.

(37) In un altro documento del 1087, Enrico Orseolo, che si sottoscrive senza indicare la propria qualifica, viene definito giudice nella *notitia testium* del medesimo documento: F. Corner, *Ecclesiae Venetae antiquis monumentis illustratae*, Venezia, 1749, III, p. 62, doc. 1087 aprile.

(38) Sopra, cap. II, t. c. note 53 e 80.

(39) Doc. dell'anno 982, citato sopra, nota 23.

politicamente nello stesso periodo (40); ancor più gli Orseolo, che monopolizzarono il ducato fra X e XI secolo (41).

L'anno seguente è attestato il giudice Badoer Orio (42) e, forse, Domenico Polani (43). Sussiste il dubbio che Domenico [108] Polani fosse giudice non del duca veneziano (44), ma della comunità di Chioggia (45), appartenente alla locale famiglia Polani (46). Si noti anche che questo

(40) I Morosini furono a capo di una delle fazioni, avversa a quella dei Coloprini, che agitarono la politica del ducato nel penultimo decennio del secolo X: Ortalli, *Venezia* cit., p. 417; sulla famiglia cenni in Castagnetti, *Famiglie* cit., t. c. note 88 ss.

(41) Ortalli, *Venezia* cit., pp. 416, 422, 428.

(42) Corner, *Ecclesiae Venetae* cit., III, p. 155, doc. 1088 ottobre.

(43) *S. Giorgio Maggiore* cit., II, n. 65, 1088 marzo.

(44) Il giudice Domenico Polani è comunemente considerato come giudice del duca di Venezia: cfr. Rösch, *Der venezianische Adel* cit., p. 59.

(45) Il giudice appare in Chioggia, teste ad un atto di donazione ivi compiuto da Giovanni Istrico di Rialto, del confinio di S. Martino, verso il monastero di S. Giorgio Maggiore (doc. citato sopra, nota 43). All'atto ora citato il nostro giudice non si sottoscrive, ma appone il *signum manus*, come faranno, in genere, i giudici di Chioggia (Roberti, *Le magistrature* cit., I, p. 99); di per sé questo non è un segno distintivo, poiché anche uno dei primi giudici veneziani noti, Domenico Mauro, non pone una firma autografa, ma il *signum manus*. Se accettiamo il Polani come giudice locale, dobbiamo anticipare la comparsa dei giudici in Chioggia di tredici anni, dal momento che essi sono documentati con certezza dall'inizio del secolo XII, prima quali testi ad atti privati (*S. Giorgio Maggiore* cit., II, n. 86, 1101 giugno; n. 176, 1134 aprile; *SS. Trinità* cit., n. 86, 1135 novembre), poi nell'esercizio delle loro funzioni (*S. Giovanni Evangelista di Torcello*, a cura di L. Lanfranchi, Venezia, 1948, n. 14, 1137 giugno; *SS. Trinità* cit., n.99, 1142 ottobre). Sull'istituzione di strutture stabili di governo locale in Chioggia – gastaldo, giudici e avvocati: posteriori i giudici a quelli veneziani, anteriori gli avvocati –, si veda Castagnetti, *Insedimenti* cit., t. c. note 137-140.

(46) Membri di una famiglia Polani si dichiarano di Chioggia: in particolare, nel periodo in esame, un Domenico Polani (*S. Giovanni Evangelista* cit., n. 6, 1088 dicembre) è fra un gruppo di uomini di Chioggia che assistono il gastaldo in una vendita a Domenico Gradenigo di Rialto; sottoscrive l'atto, tuttavia, un Giovanni Polani, probabilmente veneziano, come il secondo sottoscrittore, Andrea Gradenigo, appartenente alla famiglia dell'acquirente; non conosciamo il terzo sottoscrittore, Giovanni Rodaldo: un Rodaldo, senza il nome proprio, appare fra coloro che sono imbarcati sulla nave in occasione della *Translatio sancti Stephani* dell'anno 1110 (*S. Giorgio Maggiore* cit., III, pp. 504-505; sull'attendibilità della fonte si veda S. Borsari, *Venezia e Bisanzio nel XII secolo. I rapporti economici*, Venezia, 1988, p. 66, nota 11). È opportuno sottolineare che su quella nave erano imbarcati anche Domenico Polani e il figlio Pietro (sotto, t. c. nota 49). Rimangono pur sempre rimarchevoli, per la famiglia Polani di Chioggia in rapporto a quella realtina, l'identità dei nomi e del grado reciproco di parentela nonché la prossimità del periodo quali risultano da un atto del 1092 concernente Domenico Silvio del fu Giovanni Silvio di Chioggia Maggiore (*S. Giorgio Maggiore* cit., II, n. 80, 1092 settembre, Chioggia): fra i testi sono presenti un Domenico Polani e il figlio Pietro. Si potrebbe supporre un trasferimento di Domenico e

giudice si inserirebbe con [109] difficoltà fra i cinque giudici ‘stabili’ del periodo 1087-1095, documentati tutti e cinque in un medesimo anno per tre volte, ovvero negli anni 1087, 1089 e 1090, come risulta dalle considerazioni seguenti.

Membri di una famiglia Polani iniziano ad apparire nella documentazione pubblica veneziana, a partire dall’anno 1074 con un Vitale (47), infittendosi via via le loro presenze. Non possiamo, allo stadio attuale delle nostre conoscenze, chiarire i rapporti eventuali tra i Polani di Chioggia e quelli di Rialto, ove risulta risiedere un Vitale Polani almeno dal 1107 (48). La famiglia Polani si inserisce presto tra le famiglie maggiori, probabilmente in forza della ricchezza acquisita in Oriente: un Domenico Polani, insignito della dignità bizantina di *imperialis protonobilissimus*, e il figlio Pietro risultano imbarcati sulla nave che trasporta le reliquie di s. Stefano protomartire (49); ancora Domenico concede, intorno all’anno 1112, un prestito di ottocentosettanta lire al duca (50). Un Pietro Polani, che [110] potrebbe essere identificato con l’omonimo figlio di Domenico, sposa una figlia del duca Vitale Michiel (51) e diviene egli stesso duca nell’anno 1130.

Nell’anno 1089, i cinque giudici del 1087 – Giovanni Gradenigo, Enrico Orseolo, Giovanni Badoer, Giovanni Morosini e Badoer Orio – sottoscrivono con la loro qualifica una donazione ducale al monastero dei

Pietro in Rialto, ove, almeno dal 1107, è accertata la residenza di un Vitale Polani (si veda sotto, t. c. nota 48), omonimo di quello presente all’atto ducale del 1074 (doc. citato sopra, nota 9); ma una famiglia Polani, nella quale ritornano i nomi di Domenico e Pietro, continua a risiedere in Chioggia nel secolo XII: *S. Giovanni Evangelista* cit., n. 36, 1162 dicembre, Chioggia: fra i sottoscrittori Giovanni Polani di Chioggia Minore; *SS. Secondo* cit., n. 20, 1164 ottobre, Chioggia: Pietro Polani e Domenico Polani figli di Domenico Polani di Chioggia Minore.

(47) Doc. dell’anno 1074, citato sopra, nota 9.

(48) *Famiglia Zusto* cit., nn. 4 e 5, 1107 marzo: Vitale Polani del confinio di S. Luca.

(49) *Translatio sancti Stephani* cit., sopra, nota 46.

(50) Doc. dell’anno 1112, citato sotto, nota 84: nella vendita di una *terra publica* compiuta dal duca ai Basilio viene fatto riferimento al prestito ricevuto in precedenza da Domenico Polani, al quale era stata assegnata in pegno la terra medesima.

(51) *Venetiarum historia* cit., p. 107.

SS. Secondo ed Erasmo (52) e, nell'anno 1090 (53), un'altra donazione ducale al monastero di S. Giorgio Maggiore (54).

[111] Due dei cinque giudici menzionati, precisamente Enrico Orseolo e Giovanni Badoer, sottoscrivono anche il privilegio indirizzato nel 1094 dal duca agli abitanti di Loreo (55). Giovanni Badoer riappare in un documento privato dell'anno seguente (56).

Un altro dei cinque giudici, Badoer Orio, che sappiamo originario di Burano, viene coinvolto nel governo di Torcello, essendo stato a lui temporaneamente affidato il *gastaldatus Torcellensis* (57), ufficio, tuttavia, che poteva costituire una tappa di un *cursus honorum*, se il gastaldato era detenuto da Pietro Marcello di Torcello, che divenne poi, come subito constatiamo, giudice ducale.

Non abbiamo notizie di giudici fino all'anno 1098, quando tre di loro si sottoscrivono alla donazione ducale al monastero di S. Cipriano (58). Due ci sono noti: Giovanni Morosini e Giovanni Badoer; uno è nuovo, Vitale Michiel, la cui famiglia, apparsa nella documentazione pubblica nell'anno

(52) SS. *Secondo* cit., n. 1, 1089 settembre.

(53) Doc. dell'anno 1090, citato sopra, nota 9. Giovanni Morosini, che sottoscrive un documento privato del 1090, viene qualificato come giudice nella *notitia testium*: S. *Giorgio Maggiore* cit., II, n. 71, 1090 dicembre.

(54) Rösch, *Der venezianische Adel* cit., p. 59, segnala quale giudice per il 1090 anche Leo Saponario, che sottoscriverebbe nel maggio 1090 l'autenticazione di una copia di un documento (S. *Giorgio Maggiore* cit., II, n. 11, 1029 maggio 8, p. 48). Sugeriamo di correggere la lettura della frase «iudice mater istius exempli» nella frase, usualmente impiegata nel periodo, «vidi et legi mater istius exempli»: si legga, quindi, «vidi et (uid^e)» e non «iudice (iud^e)». La nostra proposta è confortata anzitutto dalla constatazione che alla fine del secolo XI le autenticazioni non erano ancora, di norma, sottoscritte da un giudice (si confrontino altre copie di documenti redatte in quell'anno dal medesimo notaio Pietro Regini, come è possibile constatare seguendo le indicazioni fornite dall'Indice dei nomi, «sub voce», in S. *Giorgio Maggiore* cit., IV). Notiamo ancora che, scartato Leo Saponario, i giudici rimangono cinque anche per l'anno 1090 e sono gli stessi già attestati negli anni 1087 e 1089, come abbiamo sottolineato nel testo, il che costituisce una motivazione ulteriore, non certo determinante, per non accogliere fra i giudici del 1090 Leo Saponario. Un Leo Saponario, senza alcuna qualifica, appare fra i sottoscrittori degli atti pubblici dell'anno 1089 (doc. citato sopra, nota 52) e dell'anno 1112 (doc. citato sotto, nota 84).

(55) Doc. dell'anno 1094, citato sopra, nota 11.

(56) Pozza, *I Badoer* cit., p. 17 e p. 34, nota 52, doc. 1095 gennaio 10.

(57) Castagnetti, *Famiglie* cit., t. c. note 154, 209, 226.

(58) V. Lazzarini, *Originali antichissimi della cancelleria veneziana*, I ed. 1904, poi in Idem, *Scritti di paleografia e diplomatica*, Venezia, 1938, pp. 177-181, n. 2, 1098 marzo.

998 (59), riappare poi nella seconda metà del secolo XI, con maggiore frequenza. Il nostro Vitale è omonimo del duca in carica, dal 1095 al 1102: difficile pertanto distinguere i due per il periodo precedente. Un Vitale, figlio di Pietro Michiel e fratello di altro Pietro, è attivo dal 1075 (60); nel 1095 è legato ducale [112] presso l'imperatore Enrico IV (61).

Nel trattato con Imola dell'anno 1099 si sottoscrivono ancora tre giudici (62): uno, Giovanni Badoer, è noto; un altro, Aurio *maior*, che riteniamo debba intendersi quale Aurio (Aurio) *maior*, appartiene alla famiglia degli Aurio od Orio (63); il terzo è Pietro Marcello, cui abbiamo avuto occasione di fare cenno poco sopra. Aurio *maior* come Pietro Marcello erano già apparsi, senza la qualifica di giudice, fra i sottoscrittori dei documenti ducali, rispettivamente, degli anni 1094 (64) e 1090 (65).

In una sentenza dell'anno 1100 (66) appaiono quattro giudici, tutti già conosciuti: Giovanni Badoer, Giovanni Morosini, Aurio *maior* (67) e Pietro Marcello.

Per i primi anni del secolo XII non rimane documentazione pubblica veneziana. Solo alcuni atti privati degli anni 1105-1106, concernenti transazioni economiche tra la famiglia signorile padovana dei da Baone e gli Orseolo (68), ci fanno [113] conoscere il nome di un giudice, che li sottoscrive come testimone: si tratta di Pietro Gradenigo, del quale torniamo fra poco a trattare.

Nei due documenti pubblici dell'anno 1107, il trattato con Verona del maggio (69) e la donazione al patriarca di Grado del settembre (70), sono

(59) Cessi, *Documenti* cit., II, n. 81, 998 febbraio.

(60) *SS. Ilario* cit., n. 12, 1075 aprile.

(61) *DD Heinrichi IV*, in *MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae* cit., VI, a cura di D. von Gladiss, Weimar, 1941-1952, n. 442, anno 1095, Treviso; cfr. *Venetiarum historia* cit., p. 81; Cessi, *Venezia ducale* cit., II, p. 167.

(62) Doc. dell'anno 1099, citato sopra, nota 12.

(63) Aurio *maior* non sottoscrive di mano propria, ma appone il *signum manus*, un caso poco frequente fra i giudici, che ricorda quello analogo di Domenico Mauro: sopra, t. c. note 26-29.

(64) Doc. dell'anno 1094, citato sopra, nota 11.

(65) Doc. dell'anno 1090, citato sopra, nota 9.

(66) Lazzarini, *Originali antichissimi* cit., n. 3, 1100 luglio.

(67) Aurio *maior* appone il *signum manus*, come nell'atto dell'anno 1099, citato sopra, nota 12.

(68) *Codice diplomatico padovano* cit., II, nn. 9, 15, 16, 17, 21, anni 1105-1106. Rösch, *Der venezianische Adel* cit., p. 60, non cita i documenti e segnala il giudice per l'anno 1105.

(69) Doc. del maggio 1107, citato sopra, nota 12.

(70) Doc. del settembre 1107, citato sopra, cap. II, nota 98.

ricordati, nel primo documento, i giudici Andrea Michiel e Pietro Marcello; nel secondo, ancora Pietro Marcello e Giovanni Falier (71).

Andrea Michiel, imparentato probabilmente con il ramo ducale della famiglia Michiel (72), è presente in ambito pubblico dal 1074 (73); intorno al 1085 fece parte, secondo il cronista Dandolo (74), di una missione inviata a Costantinopoli, composta, oltre che da lui, da Domenico Dandolo e Iacopo Orio: lo ritroveremo particolarmente attivo.

Giovanni Falier è il primo giudice a noi noto della famiglia illustre, partecipe delle vicende politiche fin dal secolo IX, da un cui ramo, probabilmente, quello che assume anche la seconda connotazione cognominale di Deodoni, provengono i due duchi di questo periodo (75).

Un atto ducale dell'anno 1108, concernente il trasferimento del monastero di S. Cipriano (76), è sottoscritto da cinque giudici: Pietro Mauro, Domenico Badoer da Spinale, Pietro Badoer, Domenico Falier e Domenico da Canale. Hanno [114] già dato giudici le famiglie Mauro, Badoer – i da Spinale costituiscono un ramo dei Badoer (77) – e Falier. Solo il giudice Domenico da Canale proviene da una famiglia – se di un solo gruppo familiare si tratta ... – la cui comparsa nella documentazione pubblica è recente, non anteriore al 1090.

Il giudice Pietro Gradenigo riappare in un documento privato del 1109, quale autore di una donazione al monastero di S. Cipriano (78): in quell'occasione egli si definisce come giudice, abitante nel confinio di S. Salvatore, figlio di altro Pietro Gradenigo *maior*, giudice, abitante nel confinio di S. Giovanni Confessore. Si fregiavano, dunque, della qualifica di giudice nello stesso periodo un padre e un figlio omonimi: per potere identificare con certezza i due personaggi, entrambi giudici, al primo, fors'anche per deferenza, venne aggiunto l'appellativo di *maior*, un aspetto, questo, che altre volte si incontra nella società veneziana: basta ricordare il caso, a noi noto, del giudice Aurio *maior*.

(71) Il giudice Giovanni Falier appone il *signum manus*.

(72) Pozza, *Il testamento* cit., p. 228, nota 20.

(73) Doc. dell'anno 1074, citato sopra, nota 9.

(74) Cfr. sopra, t. c. nota 13.

(75) Castagnetti, *Famiglie* cit., parr. 11 e 12.

(76) Lazzarini, *Originali antichissimi* cit., pp. 181-182, n. 4, 1108 settembre.

(77) Pozza, *I Badoer* cit., p. 13.

(78) *Codice diplomatico veneziano* cit., n. 452, 1109 febbraio, con il quale atto Pietro Gradenigo giudice del confinio di S. Salvatore, figlio di Pietro Gradenigo *maior*, giudice del confinio di S. Giovanni Confessore, dona un terreno in Murano, con il quale confinano due suoi consanguinei. Roberti, *Le magistrature* cit., I, p. 142, lo segnala con l'anno 1108; non è citato da Rösch, *Der venezianische Adel* cit., p. 60.

Non siamo in grado di affermare con sicurezza che i due, padre e figlio, abbiano svolto entrambi contemporaneamente le funzioni di giudice, dal momento che la qualifica è loro attribuita da un documento privato: probabilmente tale funzione fu da loro svolta in periodi successivi, non precisabili.

Tre fra i cinque giudici dell'anno 1108 sono presenti in un atto ducale dell'anno 1109: Andrea Michiel, Domenico Badoer [115] da Spinale e Pietro Mauro (79).

All'atto ducale del 1110 concernente il trasferimento della chiesa episcopale da Malamocco a Chioggia (80) si sottoscrivono i giudici Andrea Michiel, Domenico Badoer e Domenico da Canale (81).

Un giudice Pietro Michiel, defunto nell'anno 1110 ed attivo pertanto in un periodo anteriore, è ricordato in una fonte narrativa di quell'anno, ove appunto viene menzionato Giovanni figlio del defunto giudice Pietro Michiel (82).

Tralasciamo di prendere in esame quanto indicato dal Roberti per l'anno 1111, circa la presenza dei due giudici Pietro Badoer e Domenico Falier (83), poiché non abbiamo rintracciato il riscontro documentario: si noti che i due giudici sono documentati tre anni dopo.

All'atto dell'anno 1112, con il quale il duca concede una terra *publica*, nella quale si lavorava la *moneta*, ai fratelli [116] Basilio o Baseggio (84), si sottoscrivono per primi sei giudici: Andrea Michiel – ricordato nel documento stesso quale comandante, *princeps*, di una spedizione navale in

(79) Corner, *Ecclesiae Venetae* cit., V, pp. 107-108, doc. 1109 febbraio.

(80) Doc. dell'anno 1110, citato sopra, cap. I, nota 124. Domenico Badoer è probabilmente da identificare con Domenico Badoer da Spinale, giudice nell'anno precedente e nuovamente nell'anno 1112 (doc. citato sotto, nota 84).

(81) Rösch, *Der venezianische Adel* cit., p. 60, segnala per l'anno 1110, oltre ai tre giudici da noi elencati nel testo, anche i giudici Pietro Badoer e Domenico Falier, senza fornire alcuna indicazione documentaria: li ha derivati, probabilmente, da Roberti, *Le magistrature* cit., I, p. 142, che tuttavia li pone sotto l'anno 1111, per cui si veda la nota 83.

(82) *Translatio sancti Stephani* cit., sopra, nota 46: nell'elenco dei cittadini veneziani che portano sulla nave le reliquie del Santo, sono compresi, oltre al nostro, altri sette Michiel, una densità dovuta probabilmente ad una concentrazione di interessi familiari su quella nave e per quel viaggio, aspetto quello della comunanza di interessi commerciali fra membri della stessa famiglia attestato nella documentazione coeva.

(83) Roberti, *Le magistrature* cit., I, p. 142, utilizzato anche da Pozza, *I Badoer* cit., p. 17 e p. 35, nota 60, senza fornire l'indicazione del documento.

(84) B. Cecchetti, *Programma dell'i. r. scuola di paleografia in Venezia pubblicato alla fine dell'anno scolastico 1861-1862*, Venezia, 1862, pp. 33-36, doc. 1112 settembre.

Oriente -, Pietro Mauro, Domenico Falier, Domenico Badoer da Spinale, Pietro Badoer e Domenico da Canale. Un settimo giudice, Giovanni Falier, appare solo fra i sottoscrittori (85).

Due anni dopo, nel 1114, assistono ad un atto ducale (86) i giudici Pietro Badoer e Domenico Falier. In un atto privato dell'anno 1115 è documentato il giudice Andrea Michiel (87).

Nell'anno 1121, in seguito all'ordine di rimpatrio, impartito dal duca Domenico Michiel, per la crisi in Oriente, vennero confiscati beni di Enrico Zusto (88). La sentenza fu sottoscritta da cinque giudici: Tribuno Adradi o Andreadi, Giovanni Michiel, Domenico Bassedello, Domenico Basilio e [117] Domenico Stornato.

Gli ultimi tre riappaiono nel lungo elenco di sottoscrittori dell'atto dell'anno 1122, che riporta la promessa compiuta dal duca e giurata da centinaia di Veneziani, la quale garantiva l'incolumità delle persone e dei beni dei Baresi, un accordo inteso a facilitare e rendere più sicura l'azione veneziana (89).

(85) Giovanni Falier era apparso quale giudice nel settembre del 1107 (doc. citato sopra, cap. II, nota 98).

(86) *Codice diplomatico veneziano* cit., n. 491, 1114 febbraio (Archivio di Stato di Venezia, S. Zaccaria, perg., b. 5, copia dell'agosto 1174, con la sottoscrizione del giudice Giovanni Badoer), attribuito per errore da Roberti, *Le magistrature* cit., I, p. 142, e da Rösch, *Der venezianische Adel* cit., p. 60, nota 63, all'anno 1115, mentre nel documento è indicato l'anno 1113, *more veneto*. Riteniamo si tratti del medesimo documento, in quanto in altro luogo lo stesso Rösch, *Der venezianische Adel* cit., p. 93, nota 71, fa riferimento ad un documento del 1114, *more veneto*, giuntoci in copia, con la sottoscrizione del giudice Giovanni Badoer, appunto.

(87) Pozza, *Il testamento* cit., p. 226: Andrea Michiel giudice del confinio di S. Sofia in documento del luglio 1115. Nell'anno 1119 Andrea Michiel, senza qualificarsi come giudice, detta il suo testamento: *ibidem*, p. 230, app., doc. 1119 aprile.

(88) *Famiglia Zusto* cit., n. 8, 1121 novembre.

(89) *Le vite dei dogi* cit., I, pp. 200-261, doc. 1122 maggio. Potrebbe essere preso in considerazione un altro giudice, Adamo Bono *iudeus*, se accettassimo il suggerimento dell'editore che propone di correggere *iudeus* in *iudex*; la correzione è accettata da Rösch, *Der venezianische Adel* cit., p. 60. Con questa ipotesi contrasta il fatto che si tratterebbe di un giudice appartenente ad una famiglia sconosciuta nella documentazione pubblica prima del 1122, per la quale verrebbe a coincidere l'anno della prima comparsa con l'assunzione dell'ufficio di giudice da parte di un suo membro, coincidenza che non si verifica in nessun altro caso, come è possibile accertare dall'analisi della tabella 5.3.

Due anni dopo (90), i viceduchi Leachim Michiel, figlio del duca, e Domenico Michiel sono assistiti da tre giudici: Giovanni Michiel, Domenico Bassedello e Domenico Stornato.

Un atto privato del 1125, concernente il rinnovo di una concessione livellaria da parte dell'abate del monastero di Brondolo ai figli del defunto giudice Andrea Michiel (91), è [118] sottoscritto da tre giudici: Domenico Michiel, Domenico Bassedello e Giovanni Michiel.

Non abbiamo rinvenuto altra documentazione che riporti nomi di giudici per gli ultimi anni del ducato di Domenico Michiel. Alcuni aspetti riteniamo opportuno vadano sottolineati.

Tutti i giudici, presenti nel numero ottimale di cinque, sono, indipendentemente dalle famiglie di appartenenza, giudici che appaiono per la prima volta in tale funzione, il che non sembra sia accaduto in precedenza, eccettuate ovviamente le attestazioni di giudici relative ai primi anni della loro comparsa stessa.

Per la prima volta, inoltre, per quanto ci consta, appaiono insieme due giudici – Domenico Basilio e Domenico Bassedello – appartenenti a famiglie relativamente recenti per il periodo di comparsa nella documentazione pubblica, che è l'ultimo decennio del secolo precedente. Gli altri appartengono a famiglie risalenti al secolo X: uno alla famiglia Michiel, ben nota; due alle famiglie Andreadi e Stornato, delle quali ancora nessun membro era apparso fra i giudici.

Queste considerazioni confermano un'apertura sociale per la possibilità di accesso anche al ceto dei giudici, nell'ambito del quale finora solo con molta lentezza avevano fatto apparizione membri di famiglie non antiche per tradizione propria e affermazione in ambito pubblico.

(90) *S. Giorgio Maggiore* cit., II, n. 145, 1124 ottobre. Cfr. Rösch, *Der venezianische Adel* cit., p. 60, che non indica la documentazione, seguendo, come riteniamo, Roberti, *Le magistrature* cit., I, p. 142.

(91) *SS. Trinità* cit., n. 67, 1125 ottobre; cfr. Pozza, *Il testamento* cit., p. 228. L'anno seguente i tre figli del giudice Andrea Michiel investono consorti di Chioggia di beni ricevuti in livello dall'abbazia di Brondolo: *SS. Trinità* cit., n. 69, 1126 luglio. Anche se nel documento non viene indicata la scomparsa del giudice, questi, che risulta defunto nel documento ora citato dell'anno precedente, non può essere inserito per l'anno 1126 nell'elenco dei giudici, come fa Roberti, *Dei giudici* cit., p. 236; da correggere anche Rösch, *Der venezianische Adel* cit., p. 60, che segnala un Giovanni Michiel giudice di Rialto, senza indicazione documentaria. Nel 1142, infine, due figli del defunto giudice Andrea Michiel rilasciano una carta di sicurezza all'abate del monastero di Brondolo: *SS. Trinità* cit., n. 98, 1142 agosto: ci sembra inutile l'inclusione del giudice proposta da Rösch, *Der venezianische Adel* cit., p. 91, all'interno dell'elenco dei giudici del primo periodo comunale.

Scarsa è la presenza di giudici nella documentazione relativa al ducato di Pietro Polani – anni 1130-1148 –, come scarsa, [119] del resto, ma soprattutto avara di dati per quanto concerne le persone, sia come partecipanti agli atti pubblici sia come ufficiali, si presenta, in generale, la documentazione di natura pubblica: come se nel periodo di incubazione del nuovo regime comunale, anche magistrature e assemblee tradizionali stentassero ad apparire e a funzionare nei modi consueti.

Notizie di singoli giudici offrono alcuni documenti, privati o di interesse pubblico. Nell'anno 1131 viene ricordato, come padre, ancora vivente, di Bono Dandolo, il giudice Domenico Dandolo del confinio di S. Luca (92). Un documento dell'anno 1134 ricorda, in riferimento ad una curia precedente, i giudici Domenico Badoer e Ottone Gradenigo (93). Il secondo è ricordato quale giudice in un altro documento dello stesso anno (94). Per l'anno 1136 rimane un riferimento al giudice Domenico Bassedello, menzionato quale confinante di un [120] appezzamento in Chioggia (95).

(92) Roberti, *Dei giudici* cit., p. 236, e Idem, *Le magistrature* cit., I, p. 142, da documento inedito, seguiti, presumibilmente, da Rösch, *Der venezianische Adel* cit., p. 60. Il documento è stato edito parzialmente da V. Lazzarini, *Malipiero e Mastropiero*, «Nuovo archivio veneto», n. ser., XLII (1921), p. 245, nota 5, doc. 1131 luglio. Sui Dandolo di S. Luca si veda G. Cracco, *Dandolo Enrico*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. XXXII, Roma, 1986, p. 452.

(93) *S. Giorgio Maggiore* cit., II, n. 177, 1134 aprile, con riferimento a una curia precedente, attribuita all'anno 1130 da Roberti, *Le magistrature* cit., I, p. 142. Rösch, *Der venezianische Adel* cit., p. 60, elenca i due giudici all'anno 1134, il che può essere, ma non è certo. In ogni caso, la curia ducale, cui partecipano i due giudici, fu tenuta durante il ducato di Pietro Polani, quindi non prima dell'anno 1130. Il giudice Domenico Badoer, per quanto ci consta, non è nominato da Pozza, *I Badoer* cit.

(94) Roberti, *Dei giudici* cit., p. 236, e Idem, *Le magistrature* cit., I, p. 142, con rinvio a Cecchetti, *La vita* cit., p. 101, il quale espone il contenuto di un documento del giugno 1134; Rösch, *Der venezianische Adel* cit., p. 60, che segue, presumibilmente, il Roberti. Ma il documento del giugno 1134 è stato edito dallo stesso Roberti, *Le magistrature* cit., I, p. 153, n. 10.

(95) *S. Giorgio Maggiore* cit., II, n. 180, 1136 giugno. Il documento non è segnalato da Roberti, *Le magistrature* cit., I, p. 143, né da Rösch, *Der venezianische Adel* cit., p. 60. Un documento del 1140 nomina un figlio del defunto giudice Domenico Bassedello (doc. citato sotto, nota 99): il documento è citato correttamente da Roberti, *Le magistrature* cit., I, p. 143, mentre da Rösch, *Der venezianische Adel* cit., p. 60, è utilizzato in modo da suggerire che il giudice è ancora in vita. Riferimenti al nostro giudice sono inclusi anche in due documenti dell'anno 1148, editi in Roberti, *Le magistrature* cit., I, pp. 155-157, n. 13, 1148 aprile, e n. 14, 1148 giugno: nei due documenti è, tuttavia, presente solo il riferimento al giudice Domenico Bassedello, che assiste in atti processuali il duca Domenico Michiel, dunque negli anni 1117-1130. A buona ragione, Roberti, *Le magistrature* cit., I, p. 143, non lo include nell'elenco sotto l'anno 1148, mentre Rösch, *Der venezianische Adel* cit., p. 91, nota 50, che cita il primo

Bisogna giungere all'anno 1138 perché un documento, segnalato di recente (96), attesti la presenza di tre giudici: Giovanni Orio, Archilian Sanudo e Dario Orio. I due Orio appartengono ad una famiglia i cui membri hanno rivestito fin dai primissimi tempi la funzione di giudice. La famiglia Sanudo è [121] nota nella documentazione pubblica a partire dall'anno 1024: le presenze si infittiscono dall'ultimo decennio del secolo.

L'anno seguente Giovanni Orio, «giudice di Rialto», è menzionato per una confinazione in Chioggia (97).

Un atto giudiziario dell'anno 1140, compiuto dal duca Pietro Polani con i suoi giudici (98), è sottoscritto dai giudici Giovanni Orio e Stefano Sanudo, menzionato il secondo anche in un altro documento dello stesso anno (99).

Stefano Sanudo, «giudice di Rialto», compare quale acquirente di beni comuni in Chioggia nell'anno 1142 (100).

Solo nell'atto ducale del febbraio 1143, quello stesso che ci svela la formazione del regime comunale in Venezia, appaiono accanto al duca due giudici, già noti: Giovanni Orio e Stefano Sanudo (101). Ma siamo,

dei due documenti sopra ricordati come inedito, lo pone anche quale giudice all'anno 1148. Un ultimo riferimento al giudice Domenico Bassedello, attivo assieme al giudice Domenico Michiel, è presente in un documento del 1159, il cui contenuto è esposto da Cecchetti, *La vita* cit., pp. 102-103; ma si tratta di testimonianze relative ad un tempo precedente, quando Pietro Badoer era avvocato della badessa Nella Michiel del monastero di S. Zaccaria, il che è documentato per il periodo 1130-1150, come afferma Pozza, *I Badoer* cit., p. 20: potremmo supporre che il riferimento fosse proprio all'anno 1125, quando i due giudici appaiono insieme; si tenga presente, inoltre, che il giudice Domenico Bassedello risulta scomparso già nell'anno 1140: doc. citato sotto, nota 99. Non è possibile pertanto accettare l'inclusione dei due giudici all'anno 1159, come erroneamente indica Rösch, *Der venezianische Adel* cit., p. 92, nota 55, facendo riferimento al medesimo documento.

(96) I. Fees, *Reichtum und Macht im mittelalterlichen Venedig. Die Familie Ziani*, Tübingen, 1988, pp. 274-275, reg. n. 20, anno 1138; cfr. Rösch, *Der venezianische Adel* cit., p. 60, nota 67, che cita il documento inedito.

(97) *SS. Trinità* cit., n. 94, 1139 gennaio, non segnalato da Rösch, *Der venezianische Adel* cit., p. 60.

(98) *Codice diplomatico veneziano* cit., n. 1031, 1140 ottobre; cfr. Roberti, *Le magistrature* cit., I, p. 143, seguito da Rösch, *Der venezianische Adel* cit., p. 60.

(99) Roberti, *Le magistrature* cit., I, p. 154, n. 11, 1140 gennaio; il documento non è segnalato dal medesimo autore (*ibidem*, p. 143), né da Rösch, *Der venezianische Adel* cit., p. 60. In un documento dello stesso anno viene menzionato il defunto giudice Domenico Bassedello: *Documenti del commercio* cit., I, n. 76, 1140 giugno.

(100) *SS. Trinità* cit., n. 99, 1142 ottobre: il documento non è segnalato da Roberti, *Le magistrature* cit., I, p. 143, né da Rösch, *Der venezianische Adel* cit., p. 60.

(101) *Acta consilii sapientum*, in R. Cessi, *Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia*, I, Bologna, 1950, pp. 235-236, n. 1, 1143 febbraio.

appunto, al comune; e degli ufficiali, non solo dei giudici, del primo periodo comunale ci occuperemo in un'altra occasione.

[122] 4. Elenchi di giudici

4.1. Elenco dei giudici per anno

- 1064 Florenzio Flabianico, Pietro Flabiano, Agostino Orio
1065 Domenico Mauro
1072 Pietro Orseolo
1074 Pietro Orseolo, Domenico Mauro, Giovanni Gradenigo, Bonofilio Zusto
1087 Enrico Orseolo, Giovanni Gradenigo, Giovanni Badoer, Badoer Orio, Giovanni Morosini
1088 Badoer Orio, Domenico Polani (?)
1089 Giovanni Gradenigo, Enrico Orseolo, Giovanni Badoer, Giovanni Morosini, Badoer Orio
1090 Giovanni Badoer, Enrico Orseolo, Giovanni Morosini, Badoer Orio, Giovanni Gradenigo
1094 Enrico Orseolo, Giovanni Badoer
1095 Giovanni Badoer
1098 Giovanni Morosini, Vitale Michiel, Giovanni Badoer
1099 Giovanni Badoer, Pietro Marcello, Aurio (Orio) *maior*
1100 Giovanni Badoer, Giovanni Morosini, Aurio (Orio) *maior*, Pietro Marcello
1105 Pietro Gradenigo
1106 Pietro Gradenigo
1107 Andrea Michiel, Pietro Marcello, Giovanni Falier, Pietro Marcello
1108 Pietro Mauro, Domenico Badoer da Spinale, Pietro Badoer, Domenico Falier, Domenico da Canale
1109 Andrea Michiel, Domenico Badoer da Spinale, Pietro Mauro, Pietro Gradenigo f. Pietro Gradenigo *maior* giudice
1110 Andrea Michiel, Domenico Badoer, Domenico da Canale (e q. Pietro Michiel giudice)
[123] 1112 Andrea Michiel, Pietro Mauro, Domenico Falier, Domenico Badoer da Spinale, Pietro Badoer, Domenico da Canale, Giovanni Falier
1114 Pietro Badoer, Domenico Falier
1115 Andrea Michiel

- 1121 Tribuno Adradi, Giovanni Michiel, Domenico Bassedello,
Domenico Basilio, Domenico Stornato
- 1122 Domenico Basilio, Domenico Stornato, Domenico Bassedello
- 1124 Giovanni Michiel, Domenico Bassedello, Domenico Stornato
- 1125 Domenico Michiel, Domenico Bassedello, Giovanni Michiel
- 1131 Domenico Dandolo
- 1134 Ottone Gradenigo
- 1134 ? Ottone Gradenigo, Domenico Badoer
- 1136 Domenico Bassedello
- 1138 Giovanni Orio, Archilian Sanudo, Dario Orio
- 1139 Giovanni Orio
- 1140 Giovanni Orio, Stefano Sanudo
- 1142 Stefano Sanudo

La considerazione del numero di presenze annuali induce a ritenere che il numero consueto di giudici per anno fosse di cinque unità: segnaliamo la documentazione degli anni 1087, 1089, 1090, 1108 e 1121. In un solo caso, nell'atto ducale dell'anno 1112, il numero di giudici presenti in un medesimo documento sale a sei; ancor più, a sette, includendo nel conteggio, oltre ai sei che si sottoscrivono all'inizio dell'elenco, il giudice che appare confuso tra gli altri sottoscrittori: anche se questo settimo giudice potrebbe avere conservato il suo titolo, dopo essere cessato dalla funzione, il che, come sappiamo, poteva accadere anche quando venivano menzionati nella [124] documentazione giudici defunti (102), rimane pur sempre il numero 'straordinario' di sei.

4.2. Elenco dei singoli giudici con gli anni di attestazione documentaria per ordine cronologico

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Agostino Orio | 1064 |
| Florenzio Flabianico | 1064 |
| Pietro Flabiano | 1064 |
| Domenico Mauro | 1065 1074 |
| Pietro Orseolo | 1072 1074 |
| Bonofilio Zusto | 1074 |
| Giovanni Gradenigo | 1074 1087 1089 1090 |
| Badoer Orio | 1087 1088 1089 1090 (1096) |

(102) Si vedano, a riprova, i documenti, citati occasionalmente nelle note precedenti, concernenti l'attribuzione della qualifica di giudice a singole persone defunte.

| | |
|---------------------------|---|
| Enrico Orseolo | 1087 1089 1090 1094 |
| Giovanni Morosini | 1087 1089 1090 1098 1100 |
| Giovanni Badoer | 1087 1089 1090 1094 1095 1098 1099 1100 |
| Domenico Polani (?) | 1088 |
| Vitale Michiel | 1098 |
| Aurio (Orio) <i>maior</i> | 1099 1100 |
| Pietro Marcello | 1099 1100 1107 |
| Pietro Gradenigo | 1105 1106 1109 |
| Giovanni Falier | 1107 1112 |
| Andrea Michiel | 1107 1109 1110 1112 1115 |
| Pietro Mauro | 1108 1109 1112 |
| Pietro Badoer | 1108 1112 1114 |
| Domenico Falier | 1108 1112 1114 |
| [125] | |
| Dom. Badoer Spinale | 1108 1109 1112 |
| Domenico da Canale | 1108 1110 1112 |
| P. Gradenigo <i>maior</i> | 1109 |
| Domenico Badoer | 1110 (= ante 1134) |
| Giovanni Michiel | 1121 1124 1125 |
| Tribuno Adradi | 1121 |
| Domenico Basilio | 1121 1122 |
| Domenico Stornato | 1121 1122 1124 |
| Domenico Bassedello | 1121 1122 1124 1125 1136 |
| Domenico Michiel | 1125 |
| Domenico Dandolo | 1131 |
| Archilian Sanudo | 1138 |
| Ottone Gradenigo | 1134 1136 |
| Giovanni Orio | 1138 1139 1140 1143 1144 1145 |
| Dario Orio | 1138 |
| Stefano Sanudo | 1140 1142 1143 1144 |

I dati esposti nella tabella non permettono di avanzare considerazioni organiche e sicure sulla durata dell'ufficio di giudice rivestito da singole persone: da un lato, la documentazione è troppo frammentaria; dall'altro lato, non siamo in grado di affermare con certezza l'identità della singola persona – ben sappiamo che i casi di omonimia sono molto frequenti, particolarmente per alcune delle famiglie maggiori -, né il periodo della sua partecipazione attiva alla vita pubblica o dell'eventuale diretto coinvolgimento nell'ambito politico.

Ciò premesso, possiamo pure segnalare i sedici anni di Giovanni Gradenigo e i tredici di Giovanni Badoer; anche i quindici anni di

Domenico Bassedello, se riteniamo che la sua qualifica di giudice in un documento privato del 1136, ove è ricordato nella descrizione di una confinazione, comporti ancora l'esercizio effettivo delle funzioni connesse.

Potremmo accettare, con alcune attenuazioni, le ipotesi [126] avanzate dal Roberti, che distingue tra l'ufficio di giudice effettivamente esercitato e la detenzione del titolo: il primo a tempo determinato, il secondo a vita (103). Risulta, tuttavia, con evidenza che alcune persone hanno svolto la funzione di giudice per anni consecutivi o con intervalli brevi.

5. Le famiglie dei giudici

Alcune considerazioni, opportune anche se riassuntive, possono essere svolte circa le famiglie di provenienza dei giudici nei tre quarti di secolo, all'incirca, in cui appaiono i loro nomi, periodo coincidente con l'ultima età ducale, prima dell'instaurazione del regime comunale in Venezia, tenendo ben presenti le limitazioni, dovute anzitutto alla carenza documentaria, che per tutto il periodo, anche e più negli ultimi decenni, condizionano la nostra conoscenza.

5.1. *Elenco di giudici per famiglie, con l'indicazione degli anni di attestazione documentaria*

| | |
|---------------------|---|
| Tribuno Adradi | 1121 |
| Giovanni Badoer | 1087 1089 1090 1094 1095 1098 1099 1100 |
| Pietro Badoer | 1108 1112 1114 |
| Dom. Badoer Spinale | 1108 1109 1112 |
| Domenico Badoer | 1110 (= ante 1134) |
| Domenico Basilio | 1121 1122 |
| [127] | |
| Domenico Bassedello | 1121 1122 1124 1125 1136 |
| Domenico da Canale | 1108 1110 1112 |
| Domenico Dandolo | 1131 |
| Giovanni Falier | 1107 1112 |

(103) Roberti, *Le magistrature* cit., I, pp. 46-47.

Domenico Falier 1108 1112 1114

Florenzio Flabianico 1064

Pietro Flabiano 1064

Giovanni Gradenigo 1074 1087 1089 1090
P. Gradenigo *maior* 1109
Pietro Gradenigo 1105 1106 1109
Ottone Gradenigo 1134 1136

Pietro Marcello 1099 1100 1107 1107

Domenico Mauro 1065 1074
Pietro Mauro 1108 1109 1112

Vitale Michiel 1098
Pietro Michiel q. ante 1110
Andrea Michiel 1107 1109 1110 1112 1115
Giovanni Michiel 1121 1124 1125
Domenico Michiel 1125

Giovanni Morosini 1087 1089 1090 1098 1100

Agostino Orio 1064
Badoer Orio 1087 1088 1089 1090 (1096)
[128]
Aurio (Orio) *maior* 1099 1100
Dario Orio 1138
Giovanni Orio 1138 1139 1140 1143 1144 1145

Pietro Orseolo 1072 1074
Enrico Orseolo 1087 1089 1090 1094

Domenico Polani (?) 1088

Archilian Sanudo 1138
Stefano Sanudo 1140 1142 1143 1144

Domenico Stornato 1121 1122 1124

Bonofilio Zusto 1074

La presenza di giudici per famiglie è varia: dai cinque giudici degli Orio e dei Michiel ai quattro dei Gradenigo, ai tre dei Badoer, ai due dei Falier, Mauro, Orseolo e Sanudo. La maggiore frequenza di giudici all'interno delle singole famiglie, nonostante la carenza documentaria, riflette l'antichità e l'importanza delle famiglie – si veda l'elenco 5.3. -, fatta eccezione per i soli Sanudo.

[129] 5.2. *Famiglie di giudici in età ducale, per le quali non compaiono giudici nel primo periodo comunale* (104)

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Tribuno Adradi | 1121 |
| Domenico Basilio | 1121 1122 |
| Domenico Bassedello | 1121 1122 1124 1125 1136 |
| Domenico da Canale | 1108 1110 1112 |
| Florenzio Flabianico | 1064 |
| Pietro Flabiano | 1064 |
| Pietro Marcello | 1099 1100 1107 1107 |
| Domenico Polani (?) | 1088 |
| Domenico Stornato | 1121 1122 1124 |
| Bonofilio Zusto | 1074 |

Tra le famiglie ora elencate, alcune, già illustri, subiscono chiaramente un processo di decadenza politica e fors'anche biologica. Ricordiamo, anzitutto, quella dei Flabiano, che vanta verso la metà del secolo XI la presenza di un duca (105).

I Flabianico sono attivi politicamente fin dal secolo IX, ma scompaiono dalla scena pubblica dopo la prima metà del secolo XI. Gli Adradi o Andreadi, largamente presenti ed attivi negli ultimi decenni del secolo X, cessano dal 1121 dalla documentazione pubblica proprio con il giudice

(104) Rinunciamo a segnalare la documentazione relativa ai giudici nel primo periodo comunale, dall'anno 1143 al 1204, periodo sul quale ci soffermeremo in una prossima pubblicazione; rinviamo, per ora, agli elenchi elaborati da Roberti, *Dei giudici* cit., pp. 236-240, e Idem, *Le magistrature* cit., I, pp. 143-145, e da Rösch, *Der venezianische Adel* cit., pp. 91-96, elenchi largamente incompleti, i primi, non privo di errori l'ultimo.

(105) Castagnetti, *Famiglie* cit., t. c. nota 104. Non si confondano le famiglie dei Flabiano e dei Flabianico, come abbiamo già avuto occasione di precisare: sopra, cap. II, nota 154.

Tribuno. Più [130] breve e modesta la vicenda pubblica dei Bassedello, iniziata nel 1090 e finita con il nostro giudice.

Le famiglie rimanenti continuano ad essere presenti nella documentazione pubblica con intensità e modi diversi. I Marcello rivestiranno alcuni uffici negli ultimi decenni del secolo XII; uno Zusto sarà fra gli elettori ducali nel 1178, come vi saranno alcuni degli Stornato, dei Basilio e dei da Canale. Di rilievo, infine, l'assunzione al ducato di uno dei Polani, se a questa famiglia veneziana dobbiamo assegnare il giudice del 1088 e non ad una famiglia di Chioggia.

5.3. *Primo giudice, prima attestazione pubblica della famiglia, duchi*

| famiglia giudice | | attest.pubbl. | duca |
|------------------|----------|---------------|------------------|
| Orio | 1064 | 982 | - |
| Flabianico | 1064 | 864 | - |
| Flabiano | 1064 | 960 | 1032 |
| Mauro | 1065 | 971 | - |
| Orseolo | 1072 | 960 | 976; 1009; 1032 |
| Gradenigo | 1074 | 900 | - |
| Badoer | 1087 | 900 | - |
| Zusto | 1074 | 971 | - |
| Morosini | 1087 | 960 | 1148 |
| Polani | 1088 (?) | 1074 | 1130 |
| Michiel | 1098 | 998 | 1096; 1117; 1156 |
| Marcello | 1099 | 982 | - |
| Falier | 1107 | 864 | 1084; 1102 |
| da Canale | 1108 | 1090 | - |
| Adradi | 1121 | 971 | - |
| Stornato | 1121 | 971 | - |
| [131] | | | |
| Basilio | 1121 | 1090 | - |
| Bassedello | 1121 | 1090 | - |
| Dandolo | 1131 | 982 | 1192 |
| Sanudo | 1138 | 1024 | - |

La considerazione complessiva delle famiglie di provenienza dei giudici mostra, sotto il profilo dell'evoluzione sociale, l'aspetto 'conservativo' connesso all'assunzione della funzione: pochi sono i casi di giudici appartenenti a famiglie di recente tradizione pubblica: nel 1088, forse,

Domenico Polani; nel 1108 Domenico da Canale; altri due giudici, Basilio e Bassedello, all'inizio del terzo decennio del secolo XII. Ancora nella prima metà del secolo permane, invero, consistente la presenza di giudici appartenenti alle famiglie di più antica e consolidata tradizione pubblica: per limitarci agli ultimi decenni dell'età ducale, avanti la comparsa del comune, al periodo cioè concernente gli anni 1121-1143, è sufficiente segnalare Orio, Michiel, Badoer, Dandolo, Gradenigo; ed ancora, Andreadi e Stornato.

La famiglia che si propone di maggior 'peso' per la precocità e, ancor più, per il numero di giudici è quella degli Orio: dal 1064 agli anni 1138-1143 ben cinque membri, come abbiamo notato sopra, rivestono le funzioni di giudice, per uno o più anni. Si tratta di un gruppo familiare 'largo', i cui rami sono attestati sicuramente a Torcello e a Burano (106), ove rivestono funzioni pubbliche, quali il gastaldato; ma gli Orio sono attestati anche in Rialto, ove possedevano *stationes*, donate alla fine del secolo XI al «popolo di Venezia» (107).

Meno numerosi nella documentazione pubblica, ma non meno noti Flabianico e Flabiano. Valgano i pochi cenni a loro [132] dedicati nelle pagine precedenti: presenti nella vita politica fin dalla seconda metà del secolo IX i primi, mentre pochi decenni avanti un membro dei secondi era stato duca.

Risalente al secolo X la famiglia di Domenico Mauro. Connotata quale stirpe ducale la famiglia degli Orseolo, con due giudici. Attivi politicamente nel secolo X le famiglie Gradenigo, con quattro giudici, e Badoer, con tre, se vi comprendiamo i da Spinale. La famiglia del giudice Bonofilio Zusto risale al secolo X; negli ultimi decenni dello stesso secolo la famiglia del giudice Giovanni Morosini è protagonista dei conflitti politici intestini: nel secolo XII ne proverrà anche un duca. Antica e caratterizzata dall'assunzione di alcuni suoi membri al soglio ducale la famiglia dei Michiel, con quattro giudici, come quella, ancor più antica, dei Falier, con due giudici, un cui ramo, quello dei Falier Deodoni, ha dato due duchi.

Presenti in ambito pubblico fin dal secolo X le famiglie degli Andreadi, Marcello, Stornato e Dandolo, ciascuna con un giudice.

Nota dal terzo decennio del secolo XI è la famiglia Sanudo, con due giudici; dal terzultimo decennio quella dei Polani, con un giudice di incerta appartenenza.

All'ultimo decennio del secolo XI risalgono le famiglie da Canale, Basilio e Bassedello, ciascuna con un giudice. Nel medesimo periodo, è

(106) Castagnetti, *Famiglie* cit., t. c. note 154 ss., 225 ss.

(107) Cessi, *Venezia ducale* cit., II, p. 145.

accertabile un allargamento della partecipazione, pur in modi prevalentemente passivi, alla vita pubblica: la quantità di sottoscrittori degli atti pubblici, appartenenti a famiglie nuove, giunge alla proporzione massima vicina alla metà del totale. In altra sede (108) ne abbiamo indicato le motivazioni, necessariamente generiche, in una crescita quantitativa e, soprattutto, economica e sociale della popolazione [133] veneziana, una crescita che già è stata additata dagli storici dell'economia veneziana, che hanno però individuato verso la metà del secolo XII il momento del decollo commerciale di Venezia (109), che invero trova i suoi fondamenti nei privilegi degli imperatori bizantini, a partire dal 1082 (110), e nella prima crociata.

(108) Castagnetti, *Famiglie* cit., «Osservazioni conclusive».

(109) Un bilancio degli studi in Borsari, *Venezia e Bisanzio* cit., pp. 64 ss.

(110) *Ibidem*, pp. 3 ss.

[135] CONCLUSIONE

Il radicamento della sede ducale in Rialto, il processo di centralizzazione del potere ducale, la decadenza progressiva dei centri minori, la cessazione delle funzioni pubbliche, già esercitate in età bizantina, posero in crisi l'ufficio di tribuno e avviarono la scomparsa di un intero ceto, anche se il titolo, con valore onorifico, continuò ad essere impiegato nel secolo IX ed alcune famiglie poterono sopravvivere.

Il processo appare concomitante all'affacciarsi sulla scena politica di nuove famiglie, che abbiamo definito genericamente di *maiores*, e alla prima comparsa, accanto al duca, dei giudici, espressione di un ceto di governo, che supponiamo dovesse essere costituito da membri di queste nuove famiglie di *maggiori*; una supposizione necessaria, poiché, mentre riusciamo a conoscere le famiglie preminenti, non conosciamo, se non dopo lungo tempo, nella seconda metà del secolo XI, i nomi dei giudici. Non potremmo portare prova migliore dell'assenza di funzioni politiche 'privatizzate' dai singoli e dalle loro famiglie che questa 'anonimità' connessa alla funzione di giudice, una funzione che è insieme politica, in quanto i giudici assistono il duca in tutti gli atti pubblici più importanti, e giudiziaria, in quanto si avviano a costituire un collegio giudicante, che [136] esprime il parere sulle controversie, parere reso esecutivo dall'approvazione e dalla sanzione del duca.

Risulta difficile, nel contempo, cogliere i fondamenti dell'affermazione delle famiglie e dei singoli. Vengono meno allo studioso punti sicuri di valutazione e di riferimento, ai quali può ricorrere, ad esempio, per individuare ceti e famiglie dominanti nelle società del Regno Italico in età carolingia e postcarolingia; sono le condizioni che rendono possibile la posizione di dominio: detenzione e trasmissione di funzioni pubbliche, rapporti di vassallaggio con re ed imperatori, con vescovi e abati di potenti monasteri; possesso di grandi aziende agrarie e di castelli; controllo degli uomini, con l'ausilio armato dei propri vassalli, nell'ambito delle signorie fondiarie e, soprattutto, delle signorie territoriali o di *banno*; ecc.

Nulla, dunque, di tutto questo in Venezia, ove si forma, ben prima che nel Regno Italico, una società con caratteri accentuatamente cittadini, con larga e determinante partecipazione, diretta o indiretta, all'attività economica propria, se non esclusiva, della città: il commercio regionale e, soprattutto, 'internazionale'. Per questo abbiamo preferito definire le famiglie maggiori quali eminenti o preminenti, non dominanti, appunto perché prive di strumenti di dominio paragonabili a quelli dei quali sono provviste le famiglie potenti del Regno. Ai *maggiori*, ai *primati*, ai giudici mancava la possibilità di fondare localmente il loro potere su basi

ulteriori e diverse da quelle rappresentate dal prestigio [137] sociale e politico e dalla preminenza economica, l'uno e l'altra in larga parte ereditati.

Il ruolo determinante di attrazione esercitato dalla 'città' di Rialto, centro del potere politico e presto centro anche dell'attività commerciale, spingeva viepiù gli altri centri in una condizione di inferiorità, di 'ruralità', riducendo prestigio [137] sociale e politico, basi economiche, costituite da beni terrieri e da attività commerciali, delle famiglie ivi residenti, che, se volevano mantenere o recuperare le posizioni antiche di preminenza, dovevano trasferirsi in Rialto. Ciò fu possibile solo per alcune famiglie di Torcello e del suo gruppo insulare, la zona, dopo Rialto, che presentava gli aspetti dell'urbanizzazione: alcune famiglie eminenti, trasferitesi in Rialto avanti il primo periodo comunale, continuarono a partecipare attivamente alla vita politica.

Dall'evoluzione delle condizioni strutturali, oltre e più che dalla volontà politica del potere centrale, venne così impedito un processo che potesse portare al radicarsi e allo svilupparsi di poteri locali.

Anche se la dinamica sociale e la lotta politica risultarono semplificate, non sono meglio conoscibili, rispetto alla situazione del Regno: esse tendevano a svolgersi e di fatto si svolsero all'interno della società cittadina, nei rapporti, mutevoli nel tempo e da noi difficilmente percepibili, tra le famiglie dei maggiorenti, che detenevano, nella pratica, il controllo della sola magistratura di rilievo, quella di giudice, ed aspiravano di volta in volta al soglio ducale per uno dei loro membri, meta raggiungibile solo attraverso il sostegno di altre famiglie preminenti, con l'aiuto delle quali 'controllare' e 'indirizzare' il voto del populus, che era costituito, nei fatti, da quella parte che era presente fisicamente o, più precisamente, da quel gruppo che partecipava effettivamente, pur se, per molti, in modi passivi, ai più importanti atti pubblici.

Esisteva, tuttavia, ed era operante una coscienza della famiglia, anche in Venezia base essenziale per l'affermazione dell'individuo in ambito sociale e politico. La continuità della famiglia era affidata ai maschi, secondo il principio dell'agnazione. Ed ai maschi – aspetto questo non difforme dalle società cittadine del Regno – era riservata esclusivamente l'attività [138] pubblica e quella politica: di qui lo strutturarsi della società in famiglie e gruppi parentali a linee tendenzialmente patrilineari. Questi, che avevano assunto o andavano assumendo da tempo coscienza della propria identità, attraverso l'organismo familiare trasmettono ai discendenti le posizioni acquisite, soprattutto nell'ambito della detenzione e dell'esercizio del potere, aspetti che per le famiglie di esclusiva tradizione cittadina, come quelle veneziane – prive, cioè, di basi di potere costituite da castelli,

signorie e clientele vassallatiche -, erano rappresentati, oltre che dalla disponibilità di un patrimonio cospicuo, immobiliare – case e terre, nella città e nei territori del ducato ed anche al di fuori di esso, e saline – e mobiliare, derivante dalle attività commerciali e dal prestito, dall'appartenenza o dall'inserimento tra le famiglie di governo, che si concretizzava nella presenza costante agli atti e agli organi della vita pubblica e, ancor più, nell'assunzione frequente di magistrature, rappresentate sostanzialmente nella Venezia ducale dall'ufficio di giudice, oltre che dalla possibilità, ovviamente poco frequente, di accedere al soglio ducale.

Solo dal quartultimo decennio del secolo XI, dopo quasi tre secoli dalla costituzione dei giudici, avvenuta negli ultimi decenni del secolo IX, iniziano ad apparire nella documentazione veneziana persone singole connotate dalla qualifica di giudice, rendendo possibile l'individuazione di un ceto di governo, composto da famiglie che vantano, per lo più, un'antica tradizione di partecipazione alla vita pubblica: pochi sono i casi di giudici appartenenti a famiglie di recente tradizione pubblica, collocabili nei primi decenni del secolo XII, in concomitanza con un periodo di più intensa evoluzione economica e sociale.

I tempi dell'accesso al ceto dei giudici, condizionato dalla partecipazione delle loro famiglie, da un periodo solitamente lungo, agli atti della vita pubblica, se, da un lato, sembra accentuare [139] l'aspetto conservatore rispetto all'evoluzione sociale complessiva, che rivela un'apertura costante alle famiglie nuove nella partecipazione alla vita pubblica, anche se in proporzioni diverse nei periodi diversi, come abbiamo potuto constatare in un contributo precedente, seguendo le presenze complessive delle famiglie nella documentazione pubblica degli ultimi due secoli dell'età ducale, dalla metà del secolo X alla metà del secolo XII, conferma, dall'altro lato, che non sussiste differenziazione effettiva e, ancor meno, cesura fra i due processi, né per l'aspetto della cessazione delle famiglie maggiori né per quello, speculare, della comparsa di famiglie nuove. Questo equilibrio dinamico tra conservazione ed evoluzione sociale, documentabile per l'ultima età ducale, permarrà anche nella prima età comunale.

[141] **INDICE DEI NOMI DI
PERSONA**

Abrolino Pantaleone 69, 80
Adamus f. Cari iudicis 96
Adradi fam. v. Andreadi fam.
Agata 62, 64, 75
Agilulfo re 9
Agnella 21, 66
Agnello (Particiaco) duca 22, 30, 32, 33, 45, 63, 67
Alboino re 7, 8, 10
Almerico II march. 40
Andrea tr. 73, 77
Andreadi, Adradi fam. 77, 118, 129, 130-132
Andreadi, Adradi Tribuno giud. 116, 123, 125, 126, 129, 129
Andreadi, Andradi Pietro tr. 68
Andreadi Tribuno 68
Antonino tr. 21, 75
Armati, Armadi fam. 77, 86
Armato tr. 68, 75
Augusto imp. 10
Aulibado Iubiano *primato* 69, 76, 80, 89
Aurii fam. v. Orio fam.
Aurio tr. 44
Aurio *maior* giud. v. Orio *Aurio maior* giud.
Badoer f. Orso II duca 65, 81
Badoer fam. 65, 81, 107, 113, 130-132
Badoer Domenico giud. 119, 123, 125, 126
Badoer Giovanni giud. 107, 110-112, 122, 124-126
Badoer Giovanni giud. 116
Badoer Orso 65, 70, 80, 86
Badoer Orso 73, 85
Badoer Pietro giud. 113, 115, 116, 122-124, 126
Badoer Spinale (da) fam. 114, 132
Badoer Spinale (da) Domenico giud. 113-116, 122, 123, 126
Baone (da) fam. 112
Barbalata Donato tr. 68, 74, 77
Barbalata Grausone tr. f. Donato Barbalata tr. 30, 68, 74, 76, 77
Baresi popol. 117
Basilio fam. 110, 115, 116, 118, 130-132

Basilio tr. 72, 73, 83, 87 e v. Trazamundo Basilio tr.
Basilio Domenico giud. 116, 118, 123, 125, 126, 129
Bassedello fam. 118, 130-132
Bassedello Domenico giud. 116-121, 123, 125, 127, 129
Beato duca 28
Bello Domenico 103
Bennato F. 38
Berengario I re 70
Bertolini O. 7
Besta E. 41, 47
Betegani fam. 76, 79
Betegani Giovanna 69
Betegani Romana 69
Bonizo tr. 30, 67, 74
Bonoaldo, *Bonoaldis* fam. 54
Bono Adamo *iudeus* 96, 117
Bordone R. 52
Boretius A. 16
Borsari S. 108, 132
Borso prete 76
Bortolami S. 36
Bosio L. 7-9
Bradannisso Bono 72, 82
Brown T. S. 37
Brühl C. 7, 8, 46
Buchi E. 9
Buzzi G. 23

Canale (da) fam. 114, 125, 127, 130, 132
Canale (da) Domenico giud. 113, 115, 116, 122, 123, 129, 131
Candiano fam. 84, 87
Candiano Pietro 72, 84
Candiano Pietro I duca 65, 73, 84
Candiano Pietro III duca 70, 81
Candiano Pietro IV duca 84, 93, 99
Candiano Stefano 72, 73, 84
Candiano Vitale 84
Carile A. 12, 16, 18, 19, 23, 35, 62
Carimanno Domenico 93
Caroso fam. 86
Caroso tr., duca 30, 67, 72-74, 78, 80, 83, 87, 89

Carus iudex 96
Cassandro G. 31, 33
Cassiodoro sen. 12
Castagnetti A. 13, 25, 28, 32, 33, 35, 40, 42, 43, 46, 52, 53, 56, 60, 64, 76, 101, 107, 108, 111, 113, 129, 131, 132
Catuni Giorgio 69, 79
Cecchetti B. 102, 116, 119, 120
Cessi R. 11, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 28, 30-35, 37-40, 42, 46, 47, 51, 52, 59-68, 70, 71, 78, 81, 82, 85, 90, 92-96, 99, 104-106, 111, 112, 121, 129, 131
Chioggiotti popol. 100
Christie N. J. 37
Cigullo Andrea f. Iohannaceni 69, 76, 79
Cigullo Domenico 69, 76
Cigullo Iohannaceni 69, 79
Clentesio Agnello 69, 79
Clentesio Bono 69, 79
Cletensio Pietro 73, 79, 85
Cogitane 69
Coloprini fam. 107
Coloprini Stefano 81
Contarini, *Contarenis (de)* fam. 55, 79, 86
Contarini Andrea 69, 79, 86
Contarini Domenico duca 80, 97, 102
Corner F. 107, 115
Corozali Leone 70, 80
Costantino VII Porfirogenito imp. 15-17, 33, 35, 37
Costanzo tr. 21
Cracco G. 35, 57, 59, 119
Cracco Ruggini L. 35

Dandolo fam. 119, 131, 132
Dandolo Andrea cron. 53, 102, 113
Dandolo Bono 119
Dandolo Domenico 102, 113
Dandolo Domenico 102
Dandolo Domenico 102
Dandolo Domenico giud. 119, 123, 125, 127
Dedo, Deusdeto tr. 30, 68
Delogu P. 7
Dendo Stefano 103

Deusdedit *mag. mil.* 60

Deusdedit tr. 68

Diehl C. 19, 21

Dimitrio 82

Diocleziano imp. 10

Domenico tr. 30, 67

Donato tr. 30

Dorigo W. 15, 29

Enrico IV imp. 112

Enzo Pietro *maior* 57

Eraclio imp. 20

Falier fam. 85, 87, 114, 130, 132

Falier Domenico 72, 85

Falier Domenico giud. 113, 115, 116, 123, 124, 127

Falier Giovanni 85

Falier Giovanni giud. 113, 116, 122-124, 127

Falier Deodoni fam. 113, 132

Falier Deodoni Vitale duca 106

Fasoli G. 13, 16, 22, 23, 31, 33, 36, 45, 48, 95

Fedalto G. 12

Felice tr. 72, 73, 82

Fees I. 120

Ferluga J. 19, 20, 23, 24, 36, 37

Flabianico, *Flabianicis (de)* fam. 55, 87, 104, 129-131

Flabianico Florenzio 104

Flabianico Florenzio giud. 103, 122, 124, 127, 129

Flabianico Giovanni 81, 85

Flabianico Pietro 73, 85

Flabiano fam. 85, 104, 129, 130, 131

Flabiano Domenico duca 104

Flabiano Pietro giud. 103, 122, 124, 127, 129

Folena G. 53, 74, 82

Fortunato patr. 72

Foscari fam. 81

Foscari tr., f. Dedo tr. 30, 68

Fumagalli V. 39, 48

Gaeta F. 32

Gasparri S. 7, 8

Gatulo 69, 76, 79
Giovanni arciv. 62
Giovanni diacono 13, 15-17, 20-22, 26, 29, 30, 33-37, 51, 61-65, 68,
72, 74, 77, 79, 81-85, 87
Giovanni duca, f. Maurizio duca 61, 62
Giovanni (Particiaco) duca 63, 69, 71, 77, 83
Giovanni duca, f. Orso II 64, 65, 69, 81, 84, 87
Giovanni tr. 72, 73, 74 e v. Magistraco Giovanni tr.
Gisulfo duca 8
Giustiniano (Particiaco) duca 32, 63, 64, 67, 69, 71, 74
Gladiss von D. 112
Gloria A. 94
Gradenigo, *Gradonicis (de)* fam. 55, 83, 84, 107, 130-132
Gradenigo Andrea 108
Gradenigo Bongiovanni 84, 87
Gradenigo Domenico 84
Gradenigo Domenico 108
Gradenigo Domenico vesc. 84
Gradenigo Giovanni 72, 83
Gradenigo Giovanni 70, 80, 83, 86
Gradenigo Giovanni 84
Gradenigo Giovanni giud. 106, 107, 110, 122, 124, 127
Gradenigo Ottone giud. 119, 123, 125, 127
Gradenigo Pietro 84
Gradenigo Pietro giud. 113, 114, 122, 124, 127
Gradenigo Pietro *maior* giud. 114, 122, 125, 127
Gradenigo Trionessa 84
Gradense Tritulo 72, 83
Granzarolo fam. 80, 86
Granzarolo Enrico vesc. 80
Granzarolo Giovanni 70, 80
Grausone tr. v. Barbalata Grausone tr.
Grausoni fam. 78
Gregorio Facio 82
Gregorio Foscaro 72, 82
Gregorio Giovanni 82
Grimoaldo re 9
Grugnario Orso 72, 85
Gruro Deusdedo 72, 83
Guillou A. 19, 22, 23

Haverkamp A. 59
Hocquet J.-C. 59

Iohanaci tr. 67
Iohannaci tr. 30, 67, 68
Iohannaci tr., f. Domenico tr. 67
Isaac esarco 20
Istrico Giovanni 108

Jenkins R.J.H. 15

Kehr P. F. 21, 49, 62

Labresella Giovanni 73, 85
Lanfranchi L. 15, 29, 32, 35, 38, 40, 94, 99, 101, 104, 108
Lanfranchi Strina B. 55 e v. Strina B.
Lazzarini V. 111-113, 119
Lemerle P. 22
Lenel W. 101
Lombardo A. 77
Longobardi popol. 7, 8, 10, 12, 17, 33, 34
Lotario I imp. 16
Lupranico [Vitaliano] 68, 76
Luzzatto G. 38, 58, 63, 95

Magistraco Giovanni tr. 68, 74, 76
Magno pr. 21
Malipiero Ucropina E. 79
Maresi C. 23, 93
Manselli R. 33
Maranini G. 22, 26, 31
Marcello fam. 130, 132
Marcello Pietro giud. 111-113, 122, 124, 127, 129, 130
Marcianico Giovanni tr. 68, 74, 76
Marco fam. 81
Mariniano 82
Marino fam. 81
Martino fam. 81
Marturio fam. 83
Marturio Giovanni 72, 83
Massone Domenico 73, 85

Mastalico fam. 63, 77, 80, 86
Mastalico Domenico tr. 68
Mastalico Giovanni 69
Mastalico Giovannino 69
Maurizi fam. 61, 88
Maurizio *mag. mil.*, duca 20, 21
Maurizio I duca 61, 62, 64, 75
Maurizio II duca 61, 62
Mauro fam. 105, 106, 114, 130, 132
Mauro Domenico giud. 104-106, 108, 112, 122, 123, 127, 132
Mauro Pietro giud. 113, 115, 116, 122, 124, 127
Mazzarino S. 9, 10
Memo Maurizio 103, 105
Merores M. 59, 88
Michiel fam. 55, 81, 115, 118, 130-132
Michiel Andrea giud. 101, 113-117, 120, 122-124, 127
Michiel Domenico duca 116, 120
Michiel Domenico giud. 118, 123, 125, 127
Michiel Domenico viceduca 117
Michiel Giovanni 115
Michiel Giovanni giud. 116-118, 123, 125, 127
Michiel Leachim viceduca 117
Michiel Nella badessa 120
Michiel Pietro 111
Michiel Pietro 111
Michiel Pietro giud. 115, 122, 127
Michiel Vitale duca 110, 111
Michiel Vitale giud. 111, 122, 124, 127
Minotto A.-S. 38
Molino (da) fam. 82
Molino (da) Felice 70, 81
Molino (da) Marino 70, 81
Monegario Domenico duca 22, 61
Monetario fam. 82, 83, 87
Monetario Domenico 72, 82, 83
Monetario Giovanni 72, 82, 83
Monticolo G. 13, 34, 53
Moravcsik Gy. 15
Morosini fam. 107, 130, 132
Morosini Giovanni giud. 107, 110-112, 122, 124, 127
Mor C. G. 18, 23, 47, 95

Morozzo della Rocca R. 77

Narrentani popol. 73

Obelerio tr., duca 28, 30, 61, 62, 72, 73, 75, 82

Orio fam. 107, 120, 130, 131

Orio Agostino giud. 103, 104, 122, 124, 127

Orio Aurio *mior* giud. 112, 114, 122, 124, 128

Orio Badoer giud. 107, 110, 111, 122, 124, 127

Orio Dario giud. 120, 123, 125, 128

Orio Giovanni giud. 120, 121, 123, 125, 128

Orio Iacobo 102, 113

Orio Iacobo 102

Orseolo fam. 106, 107, 112, 130, 132

Orseolo Domenico 107

Orseolo Enrico giud. 107, 110, 111, 122, 124, 128

Orseolo Pietro I duca 84

Orseolo Pietro II duca 34

Orseolo Pietro giud. 103, 105, 106, 122, 124, 128

Orso duca 60

Orso II duca 64, 65, 69, 84, 90, 92

Orso III duca 61, 64, 65, 90

Orso f. Orso II duca 65

Orso vesc. 32, 64, 67-69, 72, 74

Ortalli G. 14, 18, 22, 31, 61, 63, 84, 96, 107

Ostrogoti popol. 7

Paolo Diacono 7-12

Partecipazi, Particiaci fam. 30, 61-64, 71, 83, 88

Pascalico, Pascaligo fam. 68, 77, 86

Pascalico Domenico 77

Pascalico Dulciolo tr. 68, 74

Pascalico Vitale tr. 68, 74

Pasqualin M. 36

Pastorello E. 53

Patricio fam. 80, 86

Patricio f. Vitale 69, 80

Patricio Giovanni vesc. 73

Patricio Leo 69, 80

Patricio Marino 72, 73, 80, 83

Patricio Pietro 80

Paulicio duca 34
Paureta fam. 65
Paureta Giovanni 65
Pellegrini G. B. 10, 11, 14
Pertusi A. 20, 45
Pietro duca 66, 69, 72, 80, 83
Pietro duca, f. Orso III duca 65
Pietro f. Giovanni duca 69
Pietro f. Orso II duca 65
Pietro tr. 30, 68
Pighi G. B. 36
Plinio il Vecchio 9
Polani (di Chioggia) fam. 108, 109
Polani (di Rialto) fam. 108, 109, 130
Polani Domenico giud. 107, 108, 122, 124, 128, 129, 131
Polani Domenico *imp. prot.* 109
Polani Domenico 110
Polani Domenico 108
Polani Domenico 109
Polani Domenico 109
Polani Domenico 109
Polani Domenico 109
Polani Giovanni 108
Polani Giovanni 109
Polani Pietro 109
Polani Pietro 108
Polani Pietro 109
Polani Pietro 109
Polani Pietro duca 110, 118, 119, 121
Polani Vitale 109
Posocco F. 36
Pozza M. 42, 65, 81, 85, 102, 111, 113-117, 119, 120
Primollo Giovanni tr. 68, 74, 76
Primollo Lorenzo tr. 68, 74, 76
Primollo Marconi 68, 744

Rando D. 12, 13, 31, 46, 48-50, 54, 92
Regini Pietro not. 110
Rigoni A. N. 11
Roberti M. 95, 103, 106, 108, 114-117, 119-121, 126, 129
Rodaldo Giovanni 108
Romanin S. 42, 55, 79, 101

Rosada G. 8, 9
Rosada M. 100
Rosaly tr. 30, 68
Rösch G. 52, 58-60, 96, 103, 106, 108, 110, 112, 114-121, 129
Roso Domenico 103
Rosolo Pietro 73, 85
Rotari re 9

Sabatino 70
Salbiano 73, 85
Sanudo fam. 120, 131
Sanudo Archilian giud. 120, 123, 125, 128
Sanudo Stefano giud. 121, 123, 125, 128
Saponario Leo 110
Sartarico Maria 69
Sartarico Orseceno 69, 76, 79
Sartori F. 9, 20
Schiaparelli L. 70, 81
Schmidinger H. 23
Schmiedt G. 36
Silvio Domenico 109
Silvio Giovanni 109
Silvo Stefano 106
Slavi popol. 65, 73, 84, 85
Stefano II pont. 21, 62
Stefano di Sabulo 72, 85
Stornati, Stornato fam. 76, 118, 130-132
Stornato Domenico giud. 117, 123, 125, 128, 129
Strina B. 32 e v. Lanfranchi Strina

Tabacco G. 33, 39, 48, 49, 53, 59
Tafel G.L.Fr. 77
Talonico fam. 78
Talonico Giovanni 79
Talonico Leoniano 69
Talonico Pietro 79
Talonico Savino 69
Talonico Stefano 69
Teofilato 69, 76
Thomas G.M. 77
Tornariaco Giovanni 82

Tornarico fam. 82
Tornarico Giovanni 72, 82
Toynbee A. 15
Transmundi fam. 76
Trazamundo Basilio tr. 67, 74, 76 e v. Basilio tr.
Tribuno Domenico 66
Tribuno (Trundomenico) Pietro duca 36, 66, 70, 91
Tribuno Pietro vesc. 73
Truncaroso Tribuno Caroso 78
Trundomenico fam. 66
Trundomenico Pietro duca v. Tribuno Pietro duca
Trundomenico Pietro f. Pietro Trundomenico duca 66
Trundomenico Pietro giud. 66
Trundomenico Pietro patr. 66
Trundomenico Pietro vesc. 66

Ughelli F. 38, 102, 105
Ugo re 81, 85

Valentino 69
Veneziani, *Venetici* popol. 11, 14, 16, 34, 38, 46, 65, 82, 83, 100, 117
Vigilio tr. 68, 75
Vitale 69
Vitali fam. 81
Vittore 72
Volpini R. 46

Waldrada 93
Werner K.F. 59

Zaccaria C. 10
Zancani Domenico 70, 81
Zancani Martino 70, 81
Ziani fam. 81
Zille G. G. 15, 40
Zordan G. 18, 31, 41-44, 48, 57
Zusto fam. 55, 106, 130, 132
Zusto Bonofilio giud. 106, 122, 124, 128, 129
Zusto Enrico 116

INDICE DEI NOMI DI LUOGO

Adda f. 10
Adige f. 17, 40
Adriatico mare 36
Albiola 14, 16-18
Alpi 7, 9
Altino 8, 11, 13, 14, 70, 90
Ammiana 16, 18
Aquileia 8, 11-14, 48, 67

Badia Polesine 40
Benaco l. 10
Bergamo 8, 10, 11
Bibione 16-18
Bisanzio 20
Bobbio 70
Brescia 8, 11, 47
Brondolo 14, 16-18, 55, 103, 105, 107, 117, 118
Burano 16, 18, 111, 131

Caorle 14, 16, 17
Castello 49
Cavarzere 16-18
Ceneda 8, 9
Cese silva 92
Cittanova, *Civitas Nova* 13, 14-17, 29, 30, 38, 42, 52, 62, 64, 75, 94
Cividale 7, 11
Chioggia 14, 16, 17, 38, 49, 80, 103, 105, 108, 109, 117, 121, 130
Chioggia Minore 17, 18, 105, 109, 115, 120
Comacchio 46, 65, 70, 81
Conche 105
Concordia 8, 11, 14
Costantinopoli 37, 79, 83, 102, 113
Costanziaco 18

Dalmazia 23, 24

Equilo 14, 16, 17, 20, 21, 29, 30, 38, 52, 64, 68, 69, 74-77, 79, 86, 99
Eraclea 15, 17 e v. Cittanova
Esarcato 22, 43
Europa 54

Fano 38
Feltre 11
Fine 16, 18
Forallieni 11
Forumiulium 11
Fossone 16, 18
Friuli 8, 9, 11

Garda l. 10
Gemine 21, 68, 75
Grado, *Gradum* 12-17, 21, 35, 37, 40, 62, 66, 82, 113

Iesolo 20 e v. Equilo
Imola 101, 112
Isonzo f. 7
Istria, *Histria* 10, 11, 24, 37
Italia 7, 10, 11, 18, 22, 27, 82

Kogradon 16 e v. Grado

Langobardia 12
Loreo 16-18, 42, 94, 111
Luprio 21, 68, 69, 75, 80

Malamocco 14, 16, 17, 22, 30, 34, 36, 38, 49, 61, 73, 80, 115
Mantova 8, 12
Marca Veronese 40, 48
Mazzorbo 18
Milano 8, 11, 36
Mincio f. 11
Monselice 8, 9
Montagnana 11
Murano 16, 17, 105, 114

Neokastron 16 e v. Cittanova
Nonantola 42

Oderzo, *Opitergium* 8, 9, 11, 13, 14
Olivolo 14, 16, 22, 32, 40, 49, 64, 66, 71, 73, 89, 104
Ostiglia 11

Padova 8, 9, 11, 14
Pannonia 7, 10
Pavia 8, 11
Pellestrina 16, 35
Pentapoli 22, 43
Piacenza 93
Po f. 8-10
Postumia via 8, 9
Poveglia 17, 18, 42

Ravenna 9, 12, 22, 26, 48
Rialto 14, 16, 17, 22, 25-27, 29, 30, 34, 36, 49, 52, 54, 55, 108, 109,
121, 131, 135-137
Risano 23, 37
Roma 81
Romania 43

Sottomarina 17
Susegana 11
Susonnia 11

Torcello 13, 14, 16-18, 20, 21, 25, 26, 35, 42, 64, 69, 74-76, 111,
131, 137
Trento 48
Treviso 8, 9, 11, 14, 46, 63

Venetia 9-11
Venetiae 10, 11, 20, 62
Veneto 8, 9
Venezia 12, 14, 15, 18, 23, 24, 32-34, 36, 38, 52, 53, 56, 58, 59, 72,
82, 89, 93-96, 99, 105, 121, 133, 136-138
Verona 8, 9, 11, 36, 101, 113
Vicenza 8, 11

Vittorio Veneto 8

